



CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 3-20

OGGETTO: - “Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore”, sottoscritta il 2 febbraio 2018 e integrata il 14 maggio 2019 - Istanza di modifica da E.ATO3 – Richiesta di condivisione dalla Regione Lazio

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 07 ottobre 2020 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

CHE con la D.G.R. n. 30 del 25 gennaio 2018 la Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema della “Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore”;

CHE con la delibera n. 1-18 del 2 febbraio 2018 la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 Lazio Centrale Roma ha approvato il suddetto schema di Convenzione, dando mandato alla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale per la sottoscrizione della stessa;

CHE la Convenzione è stata sottoscritta dai legali rappresentanti dell'ATO2 e dell'ATO3 in data 2 febbraio 2018;

CHE successivamente è emersa la necessità di integrare la Convenzione al fine di renderla attuabile in tutti gli aspetti regolati;

CHE allo scopo, a seguito di ulteriore interlocuzione tra gli Enti d'Ambito interessati e la Regione Lazio, con D.G.R. n. 170 del 2 aprile 2019, è stato approvato lo schema recante “Modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2 febbraio 2018 “;

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2, con la delibera n. 1-19 del 15 aprile 2019, ha approvato il suddetto schema, siglato in data 14 maggio 2019 e trasmesso ad ARERA con prot. n. 1155-19 del 10 giugno 2019;

CHE in data 05/07/2019 Acea ATO2 SpA ha provveduto a versare all'E.ATO3, sul conto corrente dedicato, il primo acconto di € 1,5 mln relativo al canone convenzionale per l'esercizio 2018, come previsto dalla Convenzione;

CHE in data 03/01/2020 Acea ATO2 SpA ha versato all'E.ATO3 il saldo per l'esercizio 2018, pari ad € 5,5 mln;

CHE con la Decisione 4bis del 19 giugno 2018, l'E.ATO3 aveva deliberato di invitare la Regione ad apportare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), le seguenti modifiche:

- *“che il territorio interessato alla salvaguardia del sistema acquedottistico non può prescindere, oltre che dai territori interessati dalle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle sorgenti, dai territori direttamente interessati dall'adduttrice del Peschiera (Concerviano, Longone), dal sistema acquedottistico in quanto sede delle opere di captazione (Casteluovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (ramo inferiore sx-Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti - e ramo inferiore dx - Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità del sistema acquedottistico”;*
- *che le “tipologie di intervento considerate dall'art. 10 della Convenzione, opere e lavori redativi ad impianti di depurazione, fognatura collettamento, finanziate essenzialmente alla protezione qualitativa della risorsa, inoltre, dovrebbero essere estese alle opere indispensabili, negli stessi territori per la protezione quantitativa della risorsa che ormai, con i cambiamenti climatici in atto e le criticità, emergenziali, evidenziate nel 2017, assume anche per il sistema Peschiera - Le Capore un carattere assolutamente prioritario”;*

CHE l'E.ATO3 con nota prot. 618 del 2 luglio 2018 ha richiesto alla Regione Lazio di recepire nella Convenzione quanto richiesto con la deliberazione del 19 giugno 2018;

CHE la Regione Lazio, con la nota prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019 (All. 1), successivamente completata con prot. n.776065 del 1 ottobre 2019, ha trasmesso la nota dell'E.ATO3 prot. n. 618, *“al fine della necessaria condivisione propedeutica alla modifica della Convenzione”* rimanendo *“in attesa della conferma dell'accoglimento dei contenuti di quanto trasmesso”* in modo da *“avviare le procedure stabilite dall'art. 13 della Convenzione”*;

CHE con nota prot. n. 2495-19 del 24 ottobre 2019 la STO ATO2 ha dato comunicazione di quanto trasmesso dalla Regione Lazio e delle richieste dell'E.ATO3 ai Sindaci dei Comuni dell'ATO2;

CHE le modifiche ipotizzate dall' E.ATO3 con le suddette richieste lasciano fermi ed immutati gli importi annuali che l'E.ATO2 deve versare all'E.ATO3 già stabiliti in Convenzione, come pure le relative modalità di rendicontazione;

CHE inoltre, con la nota prot. n. 2679-19 del 14 novembre 2019 la STO ha richiesto all'E.ATO3 di produrre adeguate integrazioni in ordine a tutte le fonti di approvvigionamento dei Comuni compresi nell'All.2 alla Decisione 4bis del 19 giugno 2018, nonché i relativi volumi adottati con i correlati sistemi acquedottistici attualmente in uso per ciascuno di essi, evidenziando l'uso della risorsa derivata dal Peschiera e fornita da Acea ATO2 nell'ambito dei volumi concessi al Comune di Roma, e quindi l'effettivo e quantificabile risparmio della stessa attraverso le tipologie di intervento ipotizzate, ridestinabile a servizio degli utenti dell'ATO2;

CHE l'E.ATO3, con la nota prot. n. 964 del 9 dicembre 2019 acquisita a prot. STO n. 3009-19 del 12 dicembre 2019, ha trasmesso una memoria con le integrazioni richieste (All.n. 2);

CHE con la suddetta nota l'E.ATO3 ha condiviso *“la necessità, ai sensi dell'art. 15, c.1, lett. b) di definire preventivamente congiuntamente tra le Parti le modifiche derivanti da quanto richiesto con la citata Decisione 4bis; modifiche che dovranno essere approvate dalle rispettive Conferenze dei Sindaci e dalla Regione Lazio”* ed ha confermato altresì gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione con particolare riferimento, tra gli altri, all'art. 8, comma 1, lett. d): *“supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore e gli enti*

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi e ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore”;

CHE con la sopra citata memoria l'E.ATO3 ha richiesto di integrare la Convenzione,
“per:

- *ricomprensere tra le tipologie di intervento di cui all'art. 10, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;*
- *includere tra le aree di intervento, oltre ai 32 comuni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate, ulteriori 13 Comuni direttamente interessati dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore in quanto sede delle opere di captazione (Castelnuovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto, Montopoli, Concerviano, Longone) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità dell'intero sistema”;*

CHE le suddette richieste di estendere l'utilizzo dei fondi previsti in Convenzione – senza alcun aumento dei medesimi – anche ad opere di bonifica e rifacimento di acquedotti e reti idriche sono volte alla tutela “quantitativa” della risorsa idropotabile;

CHE tale tutela della risorsa è prevista espressamente dagli artt. 95 e segg. e 144 e segg. del d. lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché richiamata nella vigente regolazione del S.I.I., sia quanto ai criteri per la implementazione della qualità tecnica del servizio (RQTI) che per la definizione della tariffa (MTI-3);

CHE l'estensione funzionale delle tipologie di opere ammesse in Convenzione, per i Comuni già inseriti, è riferita al fatto che *“tutti i 32 Comuni ricompresi nelle aree di salvaguardia, per i quali è richiesto l'estendimento funzionale di che trattasi, impiegano - come concessionari o utenti – la risorsa idrica che alimenta il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, direttamente o tramite derivazioni consortili...[ovvero]... utilizzano con pozzi o altre derivazioni risorse prelevate dalle aree di ricarica dei sistemi sorgentizi”;*

CHE l'estensione territoriale relativa ai Comuni non già compresi nella Convenzione deriva dal fatto che, allo stato, la gran parte di essi utilizza, per l'alimentazione delle proprie reti idriche, in misura prevalente quando non esclusiva, le acque del Sistema Peschiera–Le Capore;

CHE l'E.ATO3 ha infatti riportato le portate riservate da PRGA a 8 dei 13 Comuni inseriti nell'All. 2 alla Decisione 4bis dell'E.ATO3 e quelle addotte dal sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore, evidenziando che questi (Castelnuovo di Farfa, Salisano, Nerola, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Fara in Sabina, Palombara Sabina) utilizzano in modo prevalente quando non esclusivo le risorse del sistema Peschiera-Le Capore fornite da Acea ATO2;

CHE inoltre viene riportato che in tali otto Comuni non si dispone di ulteriori risorse alternative locali e, per contro, si rilevano fabbisogni - e conseguenti forniture da parte di Acea ATO2, anche in forza di preesistenti convenzioni – notevolmente superiori alle portate riservate, fino ad un totale fornito pari al 166% di quanto riservato (209 l/s rispetto a 126 l/s);

CHE il gestore Acea ATO2, con nota prot. n. 238811/P del 25 giugno 2020 (All. n. 3), non ha formulato alcuna osservazione, per quanto di propria competenza, in merito alla memoria tecnica



dell'E.ATO3 del 9 dicembre 2019, con l'unica segnalazione circa *“l'errato posizionamento di opere di captazione nei comuni di Castelnuovo di Farfa e Salisano”* che non modifica i termini della questione;

CHE attualmente Acea ATO2 fornisce a tali Comuni dell'ATO3 acqua potabile, derivata dalle sorgenti Peschiera-Le Capore, in quantità significativamente superiori a quelle stabilite da PRGA;

CHE i volumi forniti in sovrappiù appaiono determinati anche dalla rilevante percentuale di perdite degli acquedotti e delle reti dei Comuni interessati che raggiungono *“un valore medio pari a circa il 70% con punte addirittura pari o superiori al 75%”*;

CHE nella memoria inviata da ATO3 con protocollo 964 del 2019 viene altresì confermato che *“il rafforzamento che si determinerebbe negli interventi di razionalizzazione delle fonti, di efficientamento dei sistemi di distribuzione e di recupero delle dispersioni consentirebbe, con la riduzione delle esigenze, di contenere i prelievi al di sotto delle portate riservate anche in situazioni di crisi delle altre risorse disponibili o di eventi eccezionali con effetti decisamente positivi per l'equilibrio generale del sistema acquedottistico rendendo disponibili risorse ridestinabili a servizio dell'ATO2”*;

CHE peraltro, dalla relazione inviata dall'E.ATO3 si evince che, per i comuni di Nerola e Palombara Sabina, le portate fornite da Acea ATO2 dal sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore sono significativamente inferiori a quelle ad essi riservate dalle omonime sorgenti;

CHE quindi per tali comuni – Nerola e Palombara Sabina – non si riscontrano le condizioni per condividere la proposta avanzata dall'E.ATO3;

CHE la riduzione delle perdite di rete nei Comuni dell'ATO3 interessati, disposta dalla vigente normativa e altresì coerente con quanto già in atto nell'ATO2, potrebbe comportare, oltre ad un più razionale ed in generale migliore utilizzo della risorsa idrica, anche un beneficio per gli utenti dell'ATO2 rendendo disponibili per questi, ulteriori volumi di risorsa potabile in caso di necessità;

CHE quanto sopra avverrebbe comunque nell'invarianza delle obbligazioni economiche previste in Convenzione per l'E.ATO2 e delle garanzie per lo stesso E.ATO2 e per il gestore del S.I.I. Acea ATO2 anche nell'ipotesi che ARERA non approvi, in tutto o in parte, l'inserimento di quanto richiesto nella tariffa dell'ATO2 essendosi superate le eventuali criticità, sotto questo profilo, con le integrazioni alla Convenzione obbligatoria sottoscritte da E.ATO2 ed E.ATO3 il 14 maggio 2019;

CHE è necessario riscontrare la citata nota della Regione Lazio prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019;

CHE a tal fine si ritiene di poter condividere, a seguito della specifica richiesta da parte della Regione Lazio su istanza formale dell'E.ATO3 - ferma restando l'invarianza degli importi già previsti in Convenzione, così come delle garanzie e delle altre modalità di attuazione della stessa – l'estensione funzionale della tipologia di opere ammesse in Convenzione, nonché l'estensione territoriale ai Comuni identificati, per le sole opere acquedottistiche di tutela quantitativa della risorsa e con le modifiche sopra esposte;

CHE pertanto si ritiene di riscontrare positivamente, nel senso e con i limiti suddetti, la citata nota prot. 0728175 della Regione Lazio;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE il parere fornito dall'Avvocatura della CMRC e acquisito a prot. n. 1897-20 del 4 settembre 2020 rileva la necessità di salvaguardare l'invarianza degli importi già previsti in Convenzione, nonché di sottoporre alla successiva approvazione delle rispettive Conferenze dei Sindaci la definitiva proposta di modifica assentita dalla regione Lazio;

CHE l'art. 7 "Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali" della L.R. 6/96 stabilisce che *"Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità di Ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'Ambito interessate"*;

CHE ai sensi del sopracitato art. 7 della L.R. 6/96, lo schema di modifica alla Convenzione *de qua* relativo all'istanza dell'E.ATO3 come condivisa con la presente delibera, dovrà essere approvato con apposita D.G.R.;

CHE in esito alla suddetta D.G.R. questa Conferenza dovrà provvedere all'approvazione dello schema recante le modifiche alla Convenzione in essere, relative a quanto in oggetto;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI condividere, a seguito della richiesta della Regione Lazio, Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo con la nota prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019, i contenuti della Decisione dell'E.ATO3 n. 4bis del 19 giugno 2018 come specificati nella memoria tecnica del 9 dicembre 2019, negli aspetti che seguono:

- a. nei territori interessati dalle aree di salvaguardia delle sorgenti Peschiera-Le Capore, come identificati all'art. 4 della "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore", le tipologie di intervento di cui all'art. 10 della medesima possono comprendere, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;
- b. gli importi dovuti da E.ATO2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. g) della Convenzione, possono essere destinati altresì ad interventi per le opere acquedottistiche indispensabili alla protezione quantitativa della risorsa nei territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo di Farfa, Salisano, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Fara in Sabina, in quanto alimentati prevalentemente o esclusivamente da risorse derivanti dalle sorgenti Peschiera-Le Capore;

DI prendere atto di quanto dichiarato da E.ATO3 con la nota prot. 964 del 2018 e con la memoria ad essa allegata e, quindi, di confermare che la condivisione dei suddetti aspetti e l'eventuale modifica della Convenzione in tal senso non comportano in alcun modo costi aggiuntivi a carico dell'E.ATO2 o del gestore del S.I.I. nell'ATO2 rispetto a quanto stabilito nella Convenzione medesima, né modificano altri elementi della stessa, con particolare, ma non esaustivo riferimento alle disposizioni di cui all'art. 14, commi 4 e 5, come integrato dalle modifiche firmate in data 14 maggio 2019;

DI restare in attesa della delibera della Giunta regionale del Lazio, di approvazione dello schema di modifica della Convenzione che recepisca i suddetti aspetti;



Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

DI prendere atto che la eventuale modifica definitiva della Convenzione in essere potrà avvenire solo previa approvazione, con delibera delle Conferenze dei Sindaci dell'ATO2 e dell'ATO3, dello schema di convenzione che sarà approvato con deliberazione della Giunta regionale del Lazio;

DI riservarsi la possibilità di ulteriori osservazioni in fase di approvazione definitiva del suddetto schema di modifica alla Convenzione *de qua*;

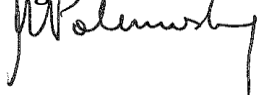
DI dare mandato alla STO dell'ATO2 di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Lazio, Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo.

ALLEGATI:

- nota Regione Lazio, prot. n. 0728175 del 16 settembre 2019;
- nota E.ATO3, prot. n. 964 del 9 dicembre 2019 e allegati;
- nota Acea ATO2 prot. n. 238811/P del 25 giugno 2020;
- parere Avvocatura CMRC a prot. STO n. 1897-20 del 4 settembre 2020.

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro





REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Il Direttore

STO ATO2
Protocollo Entrata N. 0002086/19
del 17/09/2019

Al Sindaco della Città Metropolitana di
Roma Capitale
Coordinatore ATO 2 – Roma
stoato2roma@pec.ato2roma.it

Segreteria Tecnica Operativa Ato 2
Lazio Centrale - Roma
stoato2roma@pec.ato2roma.it

e, p.c.

Al Presidente della Provincia di Rieti
Coordinatore ATO 3 – Rieti
responsabile.ato3rieti@pec.it

Segreteria Tecnica Operativa Ato 3
Lazio Centrale - Rieti
responsabile.ato3rieti@pec.it

Acea Ato2 S.p.A.
acea.ato2@pec.aceaspa.it

Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
info.aps@pec.it

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio
Dott. A. Ruberti
All'Assessore Lavori Pubblici e Tutela
del Territorio, Mobilità
Dott. M. Alessandri

Oggetto: Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema
acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Trasmissione nota ATO 3 – Rieti prot. n. 618 del 02/07/2019.

In allegato alla presente si trasmette la nota in oggetto, acquisita al protocollo regionale in data
03.07.2019, con n. 513991, unitamente alla Decisione dell'ATO 3 – Rieti n. 4 bis del 19.06.2018 e
relativi allegati, al fine della necessaria condivisione, propedeutica alla modifica della Convenzione in
argomento.

Si rimane in attesa della conferma dell'accoglimento dei contenuti di quanto trasmesso, in
modo che la scrivente possa avviare le procedure stabilite dall'art. 13 della Convenzione sottoscritta
tra le parti il 02/02/2018, così come modificata ed integrata con successiva Convenzione sottoscritta
tra le parti il 14/05/2019.

ing. Wanda D'Ercole



Prot. n. 964 ATO3

Rieti 9 dicembre 2019

All' E.ATO2
Lazio Centrale - Roma
STO ATO2
pec: stoato2roma@pec.ato2roma.it

e p.c. Sindaca della Città Metropolitana di
Roma Capitale
Coordinatrice Conferenza dei Sindaci ATO2
avv. Virginia Raggi
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.gov.it
peo: segreteriasindaco@cittametropolitanaroma.gov.it

Direzione Regionale
Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse
Idriche e Difesa del Suolo
c.a. Direttore ing. Wanda D'Ercole
pec: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

Acea ATO2 S.p.A.
c.a. Presidente
ing. Claudio Cosentino
pec: acea.ato2@pec.aceaspa.it

OGGETTO: Derivazione idrica dalle sorgenti Peschiera e Le Capore – Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Si fa riferimento alla vs. nota n. 000267919 del 14/11/19 relativa alla procedura avviata dalla Regione Lazio con note prot. 0728175 del 16 settembre 2019 e prot. 776065 del 1 ottobre 2019 *"al fine della necessaria condivisione propedeutica alla modifica della Convenzione "* richiesta dallo scrivente Ente d'Ambito con Decisione 4bis del 19 giugno 2018.

Si condivide, in proposito, la necessità, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), di definire preventivamente, congiuntamente tra le parti, le modifiche derivanti da quanto richiesto con la citata Decisione 4bis; modifiche che dovranno essere approvate dalle rispettive Conferenze dei Sindaci e dalla Regione Lazio.

Prendendo atto della confermata disponibilità di codesta Segreteria, nell'ottica della collaborazione istituzionale ampiamente richiamata anche nella Convenzione quale condizione fondamentale per la corretta attuazione della stessa, si confermano, come ribadito dalla Conferenza dei Sindaci tenutasi il 29 novembre 2019, gli impegni assunti da E.ATO3 con la sottoscrizione della Convenzione con particolare riferimento:

- *alla volontà espressa nei Considerata della Convenzione ed attestata dalla sottoscrizione della Convenzione stessa, di procedere al rapido rilascio del provvedimento di concessione di derivazione del Peschiera - Le Capore in favore dell'avente diritto dell'ATO2;*
- *agli impegni assunti con l'art. 8, comma 1, lettera d): supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore e gli enti competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;*
- *agli impegni assunti con l'art. 8, comma 1, e): supportare ogni attività necessaria a garantire all'ATO2 il flusso della risorsa idrica nella misura risultante dalle concessioni assentite.*

E.ATO3, ribadito quanto sopra, nel suo ruolo esponentiale nei confronti dei Comuni in esso ricadenti, ritiene indispensabile, indipendentemente dalle eventuali posizioni avverse alla concessione espresse da singoli Comuni o altri soggetti, procedere speditamente nella definizione delle modifiche richieste della Convenzione in oggetto.

Ciò premesso si forniscono, onde definire una bozza di accordo da sottoporre alla Regione Lazio ed alle rispettive Conferenze dei Sindaci, i seguenti ulteriori elementi richiesti con la nota n. 000267919 del 14/11/19:

1. i 32 Comuni elencati nell'All. 1 alla Decisione 4bis, come è più diffusamente specificato nell'allegata Memoria Tecnica, sono esattamente quelli indicati nell'art. 4 della Convenzione che, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di individuazione definitiva, le Parti hanno accettato e condiviso quali aree di salvaguardia delle sorgenti. La richiesta, per questi comuni, di ampliare alle opere acquedottistiche l'utilizzazione dei contributi previsti dalla convenzione obbligatoria rispetto alle sole opere e lavori relativi alla depurazione, alla fognatura ed al collettamento è del tutto coerente

con l'obiettivo di assicurare, insieme alla salvaguardia qualitativa, la indispensabile salvaguardia quantitativa della risorsa;

2. i 13 Comuni elencati nell'All. 2 alla Decisione 4 bis dell'E.ATO3, non compresi tra i 32 di cui all'art. 4 della Convenzione, sono sede di opere di captazione, impianti ed opere di adduzione di adduzione principale costitutive del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. In 10 di questi Comuni come è evidenziato dalla stessa convenzione al punto 9 delle premesse, sono utilizzate, per l'alimentazione delle proprie reti idriche, in misura prevalente quando non esclusiva, le acque del Sistema Peschiera – Le Capore. Si tratta dei Comuni di Castelnuovo di Farfa, Salisano, Fara Sabina, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina, Poggio Catino e Nerola. In tutti questi Comuni, non avendo i prelievi e le utilizzazioni alternative locali, come hanno evidenziato le criticità emergenziali evidenziate negli ultimi anni ed in particolare nel 2017, si determinano, per effetto dello stato delle reti e dei sistemi di distribuzione, trend di consumo e conflitti crescenti con le disponibilità effettive del sistema. Con l'estendimento richiesto si determinerebbe la possibilità di utilizzare anche in questi Comuni gli importi della Convenzione obbligatoria per la realizzazione di opere acquedottistiche finalizzate alla razionalizzazione delle fonti, all'efficientamento dei sistemi di distribuzione ed al recupero delle dispersioni con il risultato di ridurre considerevolmente la pressione sui complessi sorgentizi. In questo modo si realizzerebbe, nei termini indicati da ARERA, oltre alla già evidenziata tutela qualitativa, un indiscutibile contributo in termini di tutela quantitativa della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Nella Memoria tecnica allegata sono riportate, come richiesto, le fonti di approvvigionamento dei Comuni compresi nel sopracitato All. 2, i relativi volumi adottati con i correlati sistemi acquedottistici attualmente in uso per ciascuno di essi da cui emerge l'incidenza della risorsa derivata dal Peschiera.

Il Responsabile STO-ATO3 Rieti

(Ing. Loretana Rosati)



**Estensione funzionale e territoriale
delle modalità di utilizzazione degli importi
dell'interferenza ATO2-ATO3**

MEMORIA TECNICA

Rieti - 5 dicembre 2019

Estensione funzionale e territoriale delle modalità di utilizzazione degli importi dell'interferenza ATO2-ATO3

MEMORIA TECNICA

Premessa

Con la “**Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore**” sottoscritta il 2 febbraio 2018 (Allegato 1), E.ATO2 riconosce annualmente all'E.ATO3, a titolo di ristoro economico degli oneri di interferenza:

- l'importo di euro **7.000.000**, oltre eventuale IVA, per ciascuna delle annualità **2018 e 2019**;
- l'importo di euro **7.500.000**, oltre eventuale IVA, dall'annualità **2020** e per tutta la durata della convenzione, che avrà termine il **31 dicembre 2045**.

Tali importi, in base all'art. 10 della Convenzione, sono destinati ad **investimenti per opere e lavori relativi ad impianti di depurazione, fognatura e collettamento**, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, **da realizzare nei Comuni in cui ricadono i territori individuati**, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di individuazione definitiva, **quali aree di salvaguardia** (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) **del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore**.

Si tratta di 32 Comuni che, ad eccezione di Pozzaglia Sabina, la cui gestione è stata salvaguardata da E.ATO3, rientrano nella competenza di Acqua Pubblica Sabina, gestore del servizio idrico integrato di E.ATO3.

Di seguito si riporta l'elenco dei Comuni interessati rispettivamente dalle aree di salvaguardia del Peschiera (10 Comuni) e delle Capore (22 Comuni).

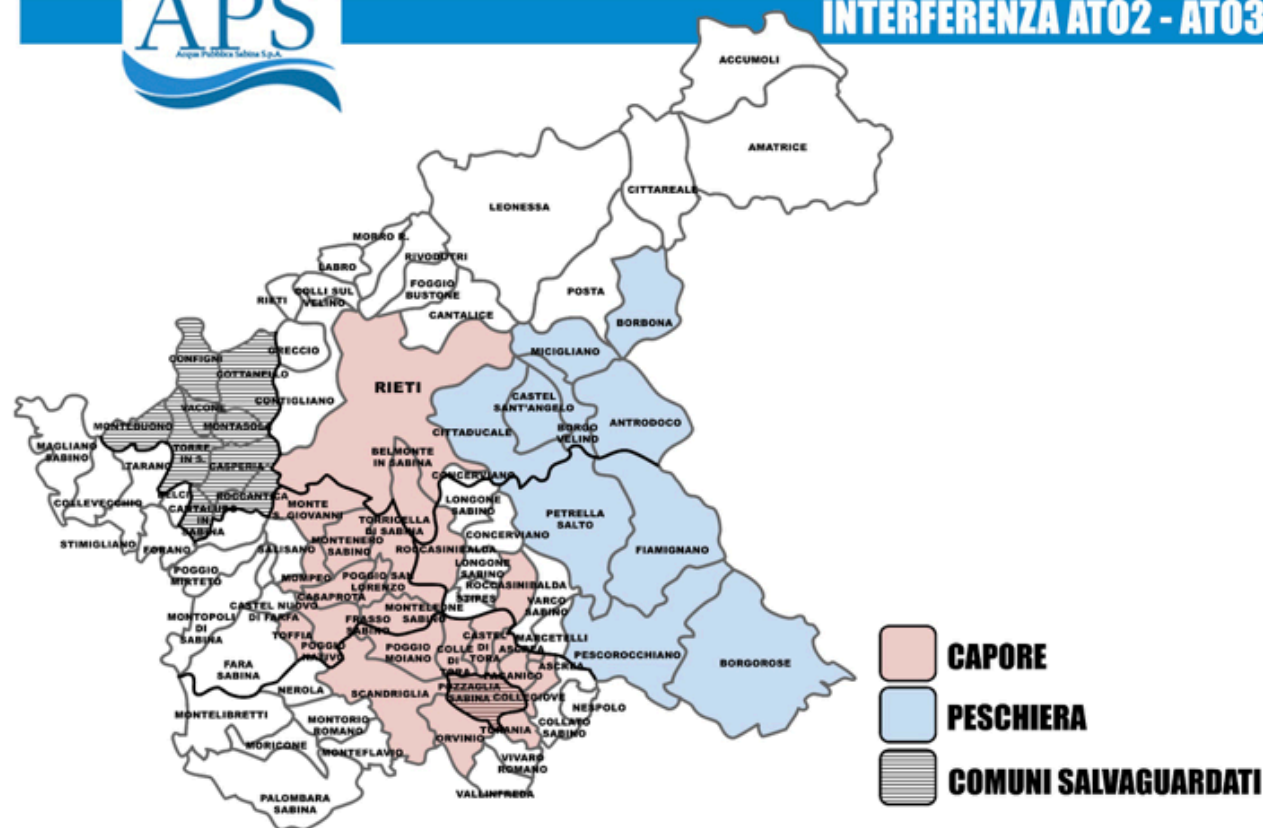
Comuni interessati dalle aree di salvaguardia del Peschiera:

1. Antrodoto;
2. Borgo Velino;
3. Borbona;
4. Borgorose;
5. Castel S. Angelo;
6. Cittaducale;
7. Fiamignano;
8. Paganico Sabino;
9. Pescorocchiano;
10. Petrella Salto;

Comuni interessati dalle aree di salvaguardia di Le Capore:

1. Ascrea;
2. Belmonte in Sabina;
3. Casaprota;
4. Castel di Tora;
5. Colle di Tora;
6. Mompeo;
7. Monte S. Giovanni Sabino;
8. Monteleone Sabino;
9. Montenero Sabino;
10. Orvinio;
11. Poggio Moiano;
12. Poggio Nativo;
13. Poggio S. Lorenzo;
14. Pozzaglia Sabino;
15. Rieti;
16. Rocca Sinibalda;
17. Scandriglia;
18. Frasso Sabino;
19. Micigliano;
20. Toffia;
21. Torricella Sabina;
22. Turania.

I Comuni stessi sono rappresentati nella cartina.



Con le **integrazioni alla Convenzione obbligatoria sottoscritte da E.ATO2 ed E.ATO3 il 14 maggio 2019** (Allegato 2), superando alcune difficoltà applicative riscontrate ed evidenziate da E.ATO2, si è definitivamente resa operativa la Convenzione stessa e si sono ridefinite le scadenze di pagamento da parte di ACEA ATO2, decorrenti dal 5 luglio 2019, e i corrispondenti obblighi di rendicontazione da parte di APS.

Il 5 luglio 2019, nel rispetto delle nuove scadenze stabilite con le integrazioni sottoscritte il 14 maggio 2019, è stato effettuato da ACEA ATO2 il primo versamento di 1,5 M€ e da quella data decorrono i 24 mesi entro i quali APS deve effettuare la prima rendicontazione dell'utilizzo degli importi, 14 M€, relativi al biennio 2018-2019.

E.ATO3, peraltro, con decisione 4bis del 19 giugno 2018 della Conferenza dei Sindaci (Allegato 3), aveva richiesto alla Regione di integrare la Convenzione, con le procedure previste dagli art. 13 e 15, per:

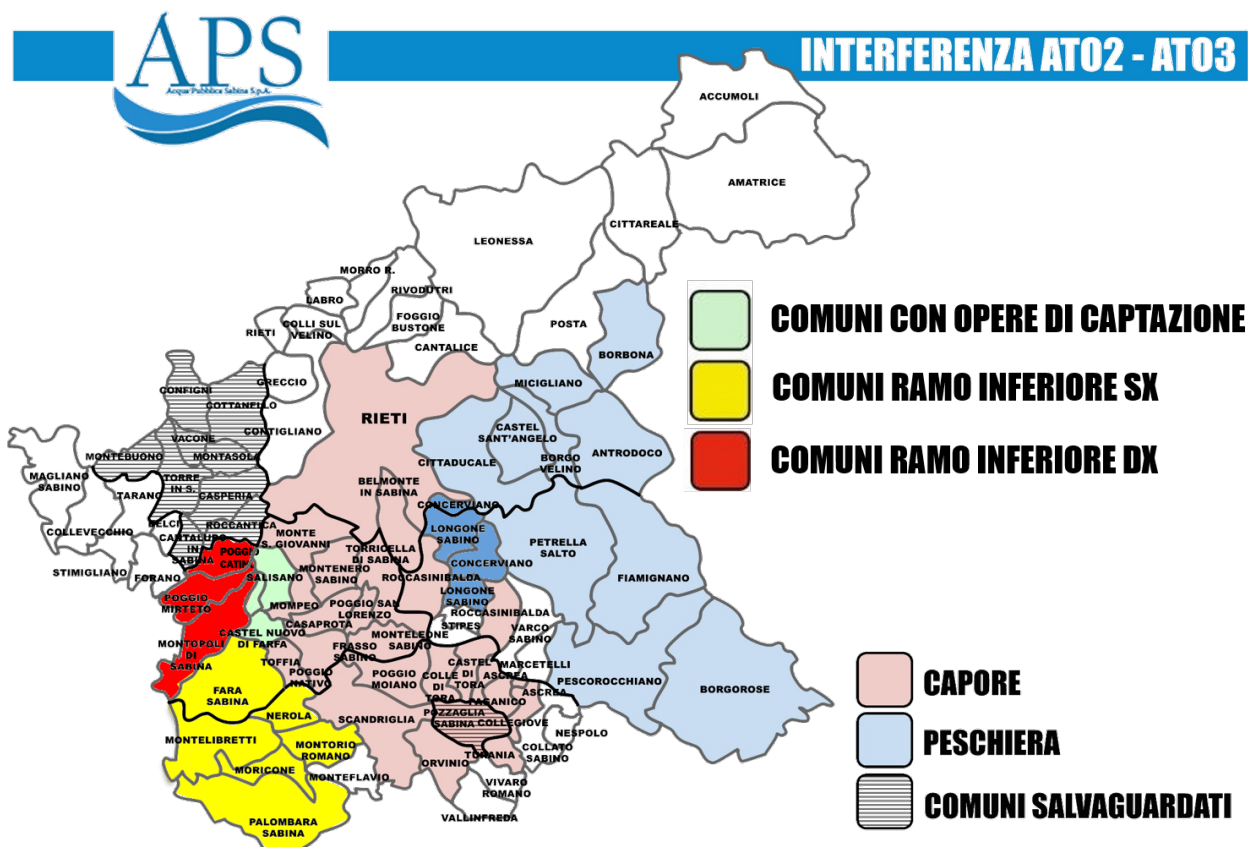
- **ricomprensione tra le tipologie di intervento** di cui all'art. 10, oltre alle opere relative agli impianti di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione quali-

tativa della risorsa, **le opere acquedottistiche indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa stessa;**

- **includere tra le aree di intervento**, oltre ai 32 comuni ricadenti nelle aree di salvaguardia individuate, **ulteriori 13 Comuni direttamente interessati dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore** in quanto sede delle opere di captazione (Casteluovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto, Montopoli, Concerviano, Longone) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità dell'intero sistema.

Nella figura che segue sono rappresentati, oltre ai Comuni interessati dalle aree di salvaguardia del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore:

- i Comuni sede di opere di captazione (Casteluovo di Farfa, Salisano);
- i Comuni interessati dalle opere di adduzione principale (Concerviano, Longone);
- i Comuni interessati dal ramo inferiore destro (Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto);
- i Comuni interessati dal ramo inferiore sinistro (Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti).



La richiesta di cui sopra è stata formalizzata da E.ATO3 alla Regione e ad E.ATO2 con nota 27863 del 2 ottobre 2018 (Allegato 4) e successivamente ribadita con la nota 28138 del 4 ottobre 2018 (Allegato 5) con cui si subordinava il consenso di E.ATO3 al prosieguo dell'istruttoria relativa al rinnovo della concessione di derivazione delle sorgenti Peschiera - Le Capore "all'estensione territoriale e funzionale delle modalità di utilizzo del contributo stabilito nella Convenzione obbligatoria secondo quanto richiesto da E.ATO3 con Decisione 4bis del 19 giugno 2018 della Conferenza dei Sindaci".

Con nota 618 del 2 luglio 2019 (Allegato 6) E.ATO3, preso atto che con la Determinazione Dirigenziale 407823 del 10 giugno 2019 (Allegato 7) la Regione Lazio aveva proceduto al rinnovo della concessione di derivazione senza accogliere le osservazioni di E.ATO3, allo scopo di scongiurare l'impugnativa del provvedimento, ribadito che l'estensione funzionale e territoriale delle modalità di utilizzo del contributo è la condizione essenziale per il proprio assenso al rinnovo della concessione di derivazione, rinnovava la richiesta alla Regione di procedere al completo recepimento di quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci con la Decisione 4bis del 19 giugno 2019.

La Regione Lazio, con nota 728175 del 16 settembre 2019 (Allegato 8), ha fatto propria l'istanza di E.ATO3 ed **ha avviato la procedura stabilita dall'art.13 della Convenzione obbligatoria** al fine della necessaria condivisione, propedeutica alla modifica della Convenzione stessa, della richiesta formulata da E.ATO3 di estensione funzionale e territoriale delle modalità di utilizzo del contributo.

E.ATO2, con nota n. 000267919 del 14/11/19 (Allegato 9), al fine di poter istruire la questione per la definizione di una bozza di accordo da sottoporre alle rispettive Conferenze dei Sindaci ed alla Regione Lazio, ha richiesto i seguenti ulteriori elementi.

- 1.*una relazione tecnica che dimostri adeguatamente, in attesa del provvedimento regionale di individuazione delle aree di salvaguardia, che il territorio dei Comuni considerati nell'All. 1 alla suddetta Decisione 4bis dell'E.ATO3 sia effettivamente riferibile alle aree di salvaguardia delle sorgenti, ai fini della protezione qualitativa della risorsa concessa al Comune di Roma per il servizio agli utenti dell'ATO2;*
- 2.*quanto all'ipotesi di cui all'All. 2 alla Decisione 4bis dell'E.ATO3, circa l'estensione della utilizzazione dei contributi alla realizzazione degli investimenti di razionalizzazione delle opere di approvvigionamento idrico e di recupero delle perdite fisiche nei territori delimitati, al fine di garantire la protezione quantitativa della risorsa, una relazione tecnica che riporti e certifichi tutte le fonti di approvvigionamento dei comuni compresi nel sopracitato All. 2, nonché i relativi volumi adottati con i correlati sistemi acquedottistici attualmente in uso per ciascuno di essi da cui emerge l'uso della risorsa derivata dal Peschiera e fornita da Acea ATO2.*

Gli estendimenti richiesti - Considerazioni Generali

Si premette che gli estendimenti funzionali e territoriali richiesti da E.ATO3 con la Decisione 4bis del 19 giugno 2018 della Conferenza dei Sindaci relativamente alla utilizzazione degli importi dell'interferenza non comportano in alcun modo costi aggiuntivi a carico di E.ATO2 rispetto a quanto stabilito con la Convenzione obbligatoria.

Né vi è alcun rischio per E.ATO2 anche nell'ipotesi che ARERA non approvi, in tutto o in parte, l'inserimento di quanto richiesto con la predetta Decisione tra le modalità di utilizzazione degli importi dell'interferenza.

Con le integrazioni alla Convenzione obbligatoria sottoscritte da E.ATO2 ed E.ATO3 il 14 maggio 2019 si è previsto infatti, all'art. 14, che le conseguenze di eventuali non approvazioni da parte di ARERA sono poste integralmente a carico di E.ATO3 potendo procedere E.ATO2 al completo recupero di quanto non approvato attraverso la riduzione degli importi dovuti negli anni successivi.

Le integrazioni alla Convenzione obbligatoria contemplano anche la possibilità che ARERA non approvi l'inserimento nel Piano tariffario di ATO 2 di alcuno degli importi in questione, in tal caso E.ATO3 unitamente al gestore APS, obbligato in solido, procederà:

- alla restituzione immediata al Gestore dell'ATO2 delle somme non impegnate, laddove per impegno si intende l'intervenuta pubblicazione, alla data di emissione della delibera ARERA, del bando di gara di realizzazione delle opere oggetto di investimento;
- all' inserimento, nella prima revisione utile del proprio piano tariffario, di una voce corrispondente all'importo già versato da E.ATO2 e già impegnato o utilizzato ed alla sua restituzione al Gestore dell'ATO2.

Insomma si è inteso garantire in modo esaustivo che ogni conseguenza di eventuali parziali o mancate approvazioni di ARERA non gravassero su ATO2 ma integralmente ed esclusivamente su ATO3.

Premesso quanto sopra si è pertanto proceduto, prima di tutto a tutela di ATO3, ad una approfondita verifica di compatibilità tra quanto proposto con gli estendimenti di che trattasi e gli **indirizzi forniti da ARERA** con la nota 34377 del 20 ottobre 2017 (Allegato 10) di cui si riportano i passaggi essenziali:

- *la deliberazione 664/2015/R/idr prevede che **la componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa** sia valorizzata, tra l'altro, esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contribute per consorzi di bonifica, contribute a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di **specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione della risorsa idrica o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa**;*
- *da questa impostazione deriva quindi che **la valorizzazione, tra i costi ambientali e della risorsa, del canone in discorso, possa avvenire soltanto con riferimento ai co-***

sti riconducibili a misure di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica afferenti esclusivamente il servizio idrico integrato.

Si ricorda che la nota di ARERA di cui sopra era stata sollecitata dalla Regione Lazio, con nota in data 11 ottobre 2017, e che, in coerenza con gli indirizzi espressi da ARERA, si era proceduto alla messa a punto ed alla approvazione della convenzione obbligatoria.

Su questa base e con questi riferimenti essenziali si è proceduto alla verifica di coerenza tra l'estendimento territoriale e funzionale nella utilizzazione degli importi dell'interferenza, proposto dalla Conferenza dei Sindaci di ATO3 con la decisione 4bis del 19 giugno 2018, e gli indirizzi formulati da ARERA.

In particolare si è inteso verificare che in questo modo si desse luogo a **specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche del Peschiera e delle Capore** e che **la conseguente valorizzazione, tra i costi ambientali e della risorsa, degli importi da utilizzare con l'estendimento funzionale e territoriale in discorso, desse luogo a costi riconducibili a misure di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche in questione** afferenti esclusivamente il servizio idrico integrato.

L'estendimento funzionale

Relativamente all'estendimento funzionale si premette innanzitutto, con riferimento a quanto richiesto da E.ATO2 al punto 1 della nota n. 000267919 del 14/11/19, che il territorio dei 32 Comuni considerati nell'All. 1 alla suddetta Decisione 4bis dell'E.ATO3, è effettivamente ricompreso nelle aree di salvaguardia delle sorgenti, ai fini della protezione qualitativa della risorsa concessa al Comune di Roma per il servizio agli utenti dell'ATO2.

I 32 Comuni elencati nell'All. 1, per i quali è richiesto l'estendimento funzionale, sono infatti esattamente quelli indicati nell'art. 4 della Convenzione che, nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di individuazione definitiva, le Parti hanno accettato e condiviso quali aree di salvaguardia delle sorgenti.

Ed è di tutta evidenza che, nei 32 comuni ricadenti nelle aree di salvaguardia, ampliare alle opere acquedottistiche l'utilizzazione dei contributi previsti dalla convenzione obbligatoria rispetto alle sole opere e lavori relativi alla depurazione, alla fognatura ed al collettamento è del tutto coerente con l'obiettivo e la necessità di **assicurare, insieme alla salvaguardia qualitativa, la salvaguardia quantitativa della risorsa.**

Nella stessa Convenzione si fa ripetutamente riferimento, fin dalle premesse, al fatto che gli importi corrisposti da E.ATO2 ad E.ATO3 siano destinati ad investimenti di salvaguardia ambientale e di tutela delle risorse idriche ed affida ad E.ATO3 il compito di realizzare le opere igienico-sanitarie del Servizio Idrico Integrato indicate dal Piano d'Ambito.

Investimenti ed opere che non possono non comprendere le opere acquedottistiche indispensabili per la tutela quantitativa della risorsa.

La protezione quantitativa della risorsa, alla luce dei cambiamenti climatici in atto e delle criticità emergenziali evidenziate negli ultimi anni ed in particolare nel 2017, assume infatti, anche per il sistema Peschiera - Le Capore, un carattere assolutamente prioritario e richiede di assicurare nelle aree di salvaguardia i necessari interventi di carattere acquedottistico finalizzati alla razionalizzazione delle fonti per evitare il moltiplicarsi dei prelievi nelle aree di ricarica delle sorgenti ed all'efficientamento dei sistemi di distribuzione attraverso il recupero delle dispersioni per ridurre la pressione diretta ed indiretta sui complessi sorgentizi.

Sotto questo profilo non può non rilevarsi che il vincolo di destinazione degli importi previsto dall'art. 10 della convenzione, limitando il campo di utilizzazione ai soli investimenti relativi ad impianti di depurazione, fognatura e collettamento, oltre a configurare con la logica e le finalità stesse della Convenzione, impedisce di fatto, escludendo le opere di carattere acquedottistico, ogni azione di protezione quantitativa della risorsa.

È questo un discorso di carattere generale in quanto come è evidenziato dalla stessa convenzione, al punto 9 delle premesse, i comuni dell'ATO 3 che impiegano - come concessionari o utenti - la risorsa idrica addotta dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, direttamente o tramite derivazioni consortili, sono addirittura 32:

- Belmonte in Sabina;
- Cittaducale;
- Montopoli in Sabina;

- Poggio Mirteto;
- Poggio Moiano;
- Salisano;
- Fara Sabina;
- Castel Nuovo di Farfa;
- Mompeo;
- Toffia;
- Forano;
- Cantalupo;
- Collevicchio;
- Stimigliano;
- Tarano;
- Casperia;
- Configni;
- Cottanello;
- Montasola;
- Poggio Catino;
- Roccantica;
- Selci;
- Torre in Sabina;
- Vacone;
- Frasso Sabino;
- Casaprota;
- Poggio Nativo;
- Montebuono;
- Montenero Sabino;
- Nerola;
- Palombara;
- Rieti.

A questi si aggiungono ulteriori 22 Comuni, non compresi tra i precedenti, che ricadendo nelle aree di salvaguardia delle sorgenti del Peschiera e di Le Capore utilizzano, tramite prelievi dirette (pozzi, sorgenti, ecc.) o connessioni di rete acque del sistema sorgentizio Peschiera - Le Capore:

- Antrodoto;
- Borgo Velino;
- Borbona;
- Borgorose;
- Castel S. Angelo;
- Fiamignano;
- Monte S. Giovanni Sabino;
- Monteleone Sabino;
- Paganico Sabino;
- Pescorocchiano;
- Petrella Salto;
- Ascrea;
- Castel di Tora;
- Colle di Tora;
- Orvinio;
- Poggio S. Lorenzo;
- Pozzaglia Sabino;

- Rocca Sinibalda;
- Scandriglia;
- Micigliano;
- Torricella Sabina;
- Turania.

È di tutta evidenza che rafforzare ed intensificare nei territori di questi 54 Comuni gli interventi di carattere acquedottistico finalizzati alla razionalizzazione delle fonti ed all'efficiamento dei sistemi di distribuzione attraverso il recupero delle dispersioni, avendo come effetto diretto la riduzione della pressione sui complessi sorgentizi, costituisce una misura essenziale per conseguire nel suo insieme l'obiettivo di tutela quali-quantitativa delle risorse del sistema Peschiera - Le Capore.

Finalità che sarebbe conseguibile affiancando agli investimenti finanziabili con la tariffa di ATO3 la possibilità di utilizzare, per interventi di carattere acquedottistico, i contributi previsti dalla convenzione obbligatoria.

In questo senso si muove la richiesta, per i 32 comuni ricompresi in base all'art. 4 della Convenzione obbligatoria nelle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, di ampliare alle opere acquedottistiche l'utilizzazione dei contributi rispetto alle sole opere e lavori relativi alla depurazione, alla fognatura ed al collettamento.

Tutti i 32 Comuni ricompresi nelle aree di salvaguardia, per i quali è richiesto l'estendimento funzionale di che trattasi, impiegano - come concessionari o utenti - la risorsa idrica che alimenta il sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, direttamente o tramite derivazioni consortili.

In particolare i Comuni di Belmonte in Sabina, Casaprota, Cittaducale, Frasso Sabino, Mompeo, Montenero Sabino, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Rieti e Toffia, sono serviti parzialmente o integralmente dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore con portate significative.

A questi si aggiungono i Comuni di Fiamignano, Pescorocchiano e Petrella Salto serviti dalla acquedotti gestiti dalla Regione Lazio i cui schemi utilizzano per l'alimentazione dei predetti comuni risorse del Peschiera attraverso l'interconnessione con il serbatoio di Pendenza a Cittaducale.

I restanti 19 Comuni ricadenti nelle aree di salvaguardia delle sorgenti del Peschiera e di Le Capore utilizzano con pozzi o altre derivazioni risorse prelevate dalle aree di ricarica dei sistemi sorgentizi.

Ed è in atto una crescente pressione, sia da parte dei 13 Comuni sopraelencati che utilizzano direttamente le acque del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore per avere maggiori disponibilità di risorse, sia da parte dei restanti 19 Comuni alla ricerca di ulteriori risorse da prelevare nelle zone di ricarica del complesso sorgentizio.

Si segnalano in proposito, a titolo esemplificativo, la realizzazione di un campo pozzi in Comune di Borgorose in atto da parte della Regione Lazio e l'escavo di nuovi pozzi proposto dal Comune a Castel S. Angelo, resisi necessari, in aggiunta ai diffusi prelievi in atto, per sopperire alle crescenti esigenze.

Ciò, oltre che all'inadeguatezza dei sistemi di prelievo, è dovuto principalmente allo stato delle reti di adduzione e distribuzione che presentano livelli di perdite considerevoli e crescenti.

Se si analizzano, infatti, i dati specifici relativi ai Comuni incidenti sul sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore, si può notare come - nonostante la bassa densità abitativa, pari a circa 100 ab/km² a fronte di un valore medio nazionale di quasi 200 ab/km² - si abbia una elevata dimensione di utenza, evidenziata dal rapporto tra la popolazione residente e il numero di utenze totali, che è pari a un'utenza ogni 1,6 abitanti e una elevata estensione della rete acquedottistica caratterizzata da rilevanti dispersioni fisiche sia nella rete di adduzione che in quella di distribuzione .

Dalle analisi compiute in sede di Piano d'Ambito e dagli approfondimenti effettuati con le ricognizioni compiute all'atto della acquisizione delle gestioni le perdite idriche lungo la rete acquedottistica nei 32 Comuni in esame raggiungono un valore medio pari a circa il 70% con punte addirittura pari o superiori al 75% in diversi Comuni, valori che oltre ad essere abbondantemente al di sopra delle medie nazionali si collocano tra i valori massimi dell'Italia centro-meridionale.

È In questo contesto che va considerata l'estensione dell'utilizzo dei contributi della Convenzione obbligatoria agli investimenti sulla rete acquedottistica per i 32 Comuni ricadenti nelle aree di salvaguardia delle sorgenti.

La predetta estensione, che abbiamo denominato funzionale in quanto non modifica né i costi né le aree d'intervento, è perfettamente in linea con le indicazioni formulate da ARERA con la nota 34377 del 20 ottobre 2017 precedentemente richiamata in quanto integra, con una effettiva azione di tutela quantitativa, le misure già previste dalla Convenzione obbligatoria di tutela qualitativa delle risorse in questione.

Si avrebbe, infatti, con l'adozione di misure finalizzate alla razionalizzazione degli schemi idrici e dei prelievi, il risultato di ridurre significativamente l'attuale sfruttamento del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.

La realizzazione di interventi mirati all'efficienza delle reti ed alla riduzione delle perdite permetterebbe di diminuire la quantità di acqua prelevata dal sistema Peschiera-Le Capore, aumentandone di conseguenza la disponibilità idrica, favorendo la conservazione di un regime idrico compatibile con la tutela degli ecosistemi ad esso afferenti e riducendo le portate sottratte alla circolazione naturale.

Ciò vale sia per i 13 Comuni che utilizzano risorse fornite direttamente dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore che per i restanti 19 Comuni che effettuano, per alimentarsi, prelievi dalle aree di ricarica delle sorgenti.

La protezione quantitativa della risorsa, alla luce dei cambiamenti climatici in atto e delle criticità emergenziali evidenziate negli ultimi anni ed in particolare nel 2017, assume un carattere assolutamente prioritario e richiede di assicurare nelle aree di salvaguardia i necessari interventi di carattere acquedottistico finalizzati alla razionalizzazione delle fonti ed all'efficientamento dei sistemi di distribuzione attraverso il recupero delle dispersioni per ridurre la pressione sui complessi sorgentizi come misura essenziale per conseguire l'obiettivo di tutela quali-quantitativa delle risorse del sistema Peschiera - Le Capore.

L'estensione territoriale

Più articolate sono le motivazioni alla base della richiesta di estensione territoriale ai 13 comuni, indicati nell'All. 2 alla Decisione 4bis, interessati dal sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore in quanto sede delle opere di captazione e delle opere di adduzione principale.

Come si è evidenziato si tratta di Comuni, non compresi tra i 32 di cui al punto precedente interessati dalle aree di salvaguardia come individuati all'art. 4 della Convenzione, nel cui territorio hanno sede opere di captazione ed impianti (Castelnuovo di Farfa, Salisano) ed opere di adduzione principale (Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Concerviano, Longone) costitutive del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Il richiesto estensione appare addirittura obbligato per i Comuni di Castelnuovo di Farfa e di Salisano che, pur non essendo inclusi nell'elenco di cui all'art. 4 della Convenzione, oltre ad essere sede di opere di captazione e di impianti di fondamentale importanza per la funzionalità del sistema acquedottistico fanno parte del gruppo di Comuni che avevano in essere convenzioni specifiche con Acea ATO2 (si tratta come risulta dall'Allegato 1 alla Convenzione dei Comuni di Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Mompeo, Salisano, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Montenero Sabino e del Consorzio Acquedotto Le Capore).

In base all'art. 6 della Convenzione le convenzioni specifiche di che trattasi, destinate alla compensazione ed al ristoro da parte di Acea ATO2, sono divenute inefficaci dalla data di sottoscrizione della Convenzione per le previsioni inerenti opere igienico sanitarie del Servizio Idrico Integrato o concernenti compensazioni per maggiori costi ambientali a tutela della risorsa in quanto la copertura delle spese relative a queste fattispecie sarebbero oggetto della Convenzione.

Quanto sopra in effetti si riscontra per tutti i Comuni di cui all'Allegato 1 tranne, appunto, Castelnuovo di Farfa e Salisano che non sono compresi nell'elenco dell'articolo 4.

Per l'insieme dei tredici Comuni dell'All. 2 la richiesta di estensione territoriale è precipuamente motivata dalla necessità di assicurare la protezione e la funzionalità dell'intero sistema acquedottistico e dalla concomitante esigenza di compensare e ridurre l'impatto ambientale del sistema stesso sui territori dei Comuni attraversati.

La richiesta appare peraltro immediatamente riconducibile alle *misure di tutela qualitativa della risorsa idrica afferenti esclusivamente il servizio idrico integrato*, cui si riferisce ARERA, in primo luogo in quanto tesa ad assicurare, con i necessari investimenti fognari e depurativi nei Comuni attraversati, la protezione qualitativa della risorsa captata e trasportata nei sistemi di adduzione principale.

Soprattutto occorre considerare che, come è evidenziato dalla stessa convenzione al punto 9 delle premesse, la gran parte dei 13 Comuni in questione utilizzano, per l'alimentazione delle proprie reti idriche, in misura prevalente quando non esclusiva, le acque del Sistema Peschiera - Le Capore.

Si riportano in proposito, nella seguente tabella, come richiesto da E.ATO2 al punto 2 della nota n. 000267919 del 14/11/19, per i 13 Comuni compresi nel sopracitato All. 2, le dotazioni idriche riservate complessivamente dal PRGA nonché la specificazione della risorse riservate dalle sorgenti del Peschiera - Le Capore e di quella riservata da altri fonti di approvvigionamento.

Portate riservate per comune (dati PRGA Lazio)				
Pro-gres-sivo	Comune	Portate medie riservate da PRGA [l/s]	<i>di cui:</i> Portata riservata dalle sorgenti Peschiera-Le Capore [l/s]	<i>di cui:</i> Portata riservata da altri approvvigionamenti [l/s]
Comuni oggetto di richiesta di estensione territoriale				
1	Castelnuovo di Farfa	3,00	3,00	0,00
2	Concerviano	8,00	0,00	8,00
3	Fara in Sabina	51,00	33,00	18,00
4	Longone Sabino	6,80	0,00	6,80
5	Montelibretti	19,30	2,50	16,80
6	Montopoli di Sabina	16,00	15,00	1,00
7	Montorio Romano	9,00	0,00	9,00
8	Moricone	10,30	1,00	9,30
9	Nerola	10,50	10,50	0,00
10	Palombara Sabina	66,00	36,00	30,00
11	Poggio Catino	4,00	3,00	1,00
12	Poggio Mirteto	27,00	23,00	4,00
13	Salisano	3,30	3,00	0,30
		234,20	130,00	104,2

Come si evince dalla tabella 10 dei 13 Comuni, Castelnuovo di Farfa, Salisano, Fara Sabina, Nerola, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, utilizzano in modo prevalente quando non esclusivo le risorse del sistema Peschiera - Le Capore fornite, in armonia con quanto previsto dal PRGA, da Acea ATO2 .

Per 8 di questi Comuni le risorse riservate si riferiscono integralmente o pressoché integralmente alle derivazioni del Peschiera - Le Capore (Castelnuovo di Farfa, Salisano, Ne-

rola, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto) o ne costituiscono la fonte di gran lunga prevalente (Fara in Sabina, Palombara Sabina).

Va anche osservato che per effetto delle convenzioni stipulate con ACEA a diversi comuni è stato riconosciuto il diritto di chiedere in ogni momento la fornitura di risorse aggiuntive rispetto a quanto previsto dal dal P.R.G.A., come ad esempio Castelnuovo Farfa e Salisano che possono disporre ciascuno di 4 l/s in aggiunta ai 3 l/s riservati dal PRGA.

In tutti questi Comuni, non avendo i prelievi e le utilizzazioni alternative locali, come hanno evidenziato le criticità emergenziali evidenziate negli ultimi anni ed in particolare nel 2017, si determinano, per effetto dello stato delle reti e dei sistemi di distribuzione, trend di consumo e conflitti crescenti con le disponibilità effettive del sistema.

La tabella che segue, definita sulla base dei volumi annualmente erogati da ACEA nel triennio 2016-2018 agli 8 Comuni più significativi (Castelnuovo di Farfa, Salisano, Nerola, Poggio Catino, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Fara in Sabina, Palombara Sabina) evidenzia che le utilizzazioni dal Peschiera - Le Capore sono significativamente superiori a quelle riservate a conferma della pressione crescente sul sistema acquedottistico, in conseguenza della limitatezza e della relativa affidabilità delle altre risorse riservate, oltre che per lo stato delle reti di distribuzione ed il livello delle dispersioni.

Portate riservate per comune (dati PRGA Lazio)					
Comune	Portate medie riservate da PRGA [l/s]	Portata riservata dalle sorgenti Peschiera-Le Capore [l/s]	Massimo volume annuo 2016-2018 (ACEA-ATO2) [mc/anno]	Massima portata media 2016-2018 ACEA-ATO2 [l/s]	Scostamento ACEA - PRGA [%]
Comuni oggetto di richiesta di estensione territoriale					
Castelnuovo di Farfa	3,00	3,00	162.276	5,14	171%
Fara in Sabina	51,00	33,00	2.972.105	94,24	286%
Montopoli di Sabina	16,00	15,00	1.022.041	32,40	216%
Nerola	10,50	10,50	175.880	5,60	53%
Palombara Sabina	66,00	36,00	1.135.296	31,60	88%
Poggio Catino	4,00	3,00	125.889	4,00	133%
Poggio Mirteto	27,00	23,00	1.033.181	32,80	143%
Salisano	3,30	3,00	115.944	3,70	123%
	180,80	126,50	6.742.612	209,48	166%

Con l'estendimento richiesto si determinerebbe la possibilità di utilizzare anche in questi Comuni gli importi della Convenzione obbligatoria per la realizzazione di opere acquedottistiche finalizzate alla razionalizzazione delle fonti, all'efficientamento dei sistemi di distribuzione ed al recupero delle dispersioni con il risultato di ridurre considerevolmente la pressione sui complessi sorgentizi e sul sistema acquedottistico.

In questo modo si realizzerebbe, nei termini indicati da ARERA, oltre alla già evidenziata tutela qualitativa, un indiscutibile contributo in termini di tutela quantitativa della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Il rafforzamento che si determinerebbe negli interventi di razionalizzazione delle fonti, di efficientamento dei sistemi di distribuzione e di recupero delle dispersioni consentirebbe, con la riduzione delle esigenze, di contenere i prelievi al di sotto delle portate riservate anche in situazioni di crisi delle altre risorse disponibili o di eventi eccezionali con effetti decisamente positivi per l'equilibrio generale del sistema acquedottistico rendendo disponibili risorse ridestinabili a servizio dell'ATO2.

Tutto ciò senza comportare in alcun modo costi aggiuntivi a carico di ATO2 rispetto a quanto stabilito con la Convenzione obbligatoria e senza alcun rischio per la stessa ATO2 anche nell'ipotesi che ARERA non approvi, in tutto o in parte, l'inserimento di quanto richiesto tra le modalità di utilizzazione degli importi dell'interferenza essendosi superata, sotto questo profilo, ogni possibile criticità con le integrazioni già richiamate alla Convenzione obbligatoria sottoscritte da E.ATO2 ed E.ATO3 il 14 maggio 2019.

CONVENZIONE OBBLIGATORIA PER LA GESTIONE DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO PESCHIERA - LE CAPORE

TRA

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale - Rieti, di seguito denominato
E.ATO 3, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* della Provincia di Rieti:

E

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma, di seguito denominato
E.ATO 2, rappresentata dalla Sindaca *pro-tempore* della
Città Metropolitana di Roma Capitale:

PREMESSO CHE:

1. in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 la Regione Lazio ha emanato la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, recante disposizioni per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e l'organizzazione del servizio idrico integrato;
2. nel territorio dell'ATO 3 sono dislocate le sorgenti del Peschiera - Le Capore la cui derivazione, a partire dal 1926, è in concessione al Comune di Roma;
3. la portata complessiva della concessione del Peschiera è di 10.000 l/s e quella delle Capore di 4.700 l/s;
4. i relativi impianti del Comune di Roma - costituiti dalla captazione delle sorgenti del Peschiera in Comune di Cittaducale, dal tronco superiore in galleria fino alla centrale idroelettrica di Salisano, da due tronchi in galleria in destra e sinistra del Tevere da Salisano a Roma, dalla captazione delle sorgenti Le Capore nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino, da una galleria di adduzione delle sorgenti Capore a Salisano - sono attualmente gestiti dalla Società affidataria del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 (di seguito anche ATO 2);
5. ACEA ATO 2 (società del gruppo ACEA S.p.A.) in data 6 agosto 2002 ha firmato con il Presidente della Provincia di Roma, in qualità di coordinatore dell'ATO 2, la Convenzione di Gestione del S.I.I.;
6. la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale n. 936 del 21 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 7 della citata l.r. n. 6/96, ha adottato uno schema di Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;
7. l'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificato con legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13 ha disposto che “*Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i*

diversi Ambiti di bacino idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate";

8. a partire dalla data di realizzazione del tronco in destra dell'acquedotto Peschiera, sono state assentite concessioni per alcuni comuni e consorzi situati in provincia di Rieti e di Roma;

9. i comuni dell'ATO 3 che impiegano - come concessionari o utenti – la risorsa idrica addotta dal sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, direttamente o tramite derivazioni consortili, risultano i seguenti: Belmonte in Sabina, Cittaducale, Montopoli in Sabina, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Salisano, Fara Sabina, Castel Nuovo di Farfa, Mompeo, Toffia, Forano Cantalupo, Collevicchio, Stimigliano, Tarano, Casperia, Configni, Cottanello, Montasola, Poggio Catino, Roccantica, Selci, Torre in Sabina, Vacone, Frasso Sabino, Casaprota e Poggio Nativo, Montebueno, Montenero Sabino, Nerola, Palombara, Rieti;

10. tra ACEA S.p.A., poi ACEA ATO 2 S.p.A ed alcuni comuni e Consorzi dell'ATO 3 sono state sottoscritte Convenzioni con obblighi di pagamento di somme di danaro a carico di ACEA S.p.A. (Allegato 1). Mediante tali Convenzioni si è realizzato il ristoro da parte di ACEA, ACEA S.p.A. ed ACEA ATO 2 S.p.A, ai comuni per le spese nascenti da:

- a) valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale, ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio, previo progetti specifici di manutenzione e di valorizzazione;
- b) manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di ristoro delle relativa spesa energetica;
- c) gestione della captazione, adduzione e depurazione dell'acqua;
- d) l'incremento della disponibilità idropotabile;

11. la Regione Lazio con la citata D.G.R. n. 936/2006, come previsto dall'art. 7 della L.R. 6/96, ha adottato uno schema di Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, subordinando l'efficacia all'approvazione della Conferenza dei Sindaci di ATO 2 Lazio centrale Roma e di ATO 3 Lazio centrale Rieti;

12. la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 3 Lazio centrale Rieti con Decisione n. 5 del 22 dicembre 2006 ha approvato, a maggioranza, lo schema di Convenzione deliberato dalla Regione Lazio;

13. in data 8 febbraio 2008, i Presidenti della Provincia di Roma e di Rieti, in quanto coordinatori dei rispettivi ATO, congiuntamente all'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Roma, hanno sottoscritto lo schema di Convenzione di cui alla D.G.R. n. 936/2006 apportando talune modifiche;

14. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2 Lazio centrale Roma con Delibera n. 7 del 5 dicembre 2008 ha dato mandato al Presidente della Provincia di Roma, in qualità del rappresentante dell'ATO 2 Roma, di rinegoziare con l'ATO 3 Rieti nuove modalità di rimborso dei canoni annuali pregressi;

15. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3 Lazio Centrale Rieti, con Decisione n. 5 del 20 dicembre 2008, ha confermato la Decisione n. 5/2006, proponendo comunque un percorso di negoziazione;

16. la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 2 Lazio centrale Roma, con Delibera 1 del 17 aprile 2012, ha approvato un aggiornamento dello schema di Convenzione di cui alla D.G.R. 936/2006, richiedendo alla Regione Lazio una congrua riduzione del contributo;

17. la Provincia di Rieti, su mandato della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 3, al fine di ottenere l'esecuzione della Convenzione approvata con D.G.R. 936/2006, ha avanzato diffida, intimando il pagamento delle somme spettanti per il mancato ristoro economico degli oneri di interferenza tra ATO 2 e ATO 3 di cui alla D.G.R. 936/2006, con atto del 29 marzo 2011, rinnovata con atto del 3 luglio 2012 e del 16 giugno 2015. Tali diffide sono state poi seguite da contenziosi giudiziari, allo stato pendenti;

18. Acqua Pubblica Sabina (società per azioni a totale capitale pubblico), in data 28 dicembre 2015, ha sottoscritto con il Presidente della Provincia di Rieti, in qualità di coordinatore di ATO 3, la Convenzione di Gestione del S.I.I.;

19. l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, con le delibere inerenti il sistema tariffario MTI e MTI-2 (delibere 643/2013/idr, 662/2014/R/idr e 664/2015/idr) ha definito, nell'ambito dei costi operativi concorrenti alla determinazione delle tariffe idriche, la componente tariffaria a copertura dei Costi ambientali e della risorsa (ERC, Environmental Resource Costs) e specificato, tra i Costi della risorsa (ResC) quelli afferenti agli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia);

20. gli oneri correlati direttamente o indirettamente alle interferenze tra ATO 2 e ATO 3 rientrano tra i costi ambientali e della risorsa di cui al precedente punto 19;

RITENUTO necessario, anche alla luce di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico in ambito tariffario (oggi ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente), ridefinire i contenuti dello schema di Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

ATTESO che gli atti conclusi tra ACEA S.p.A., poi ACEA ATO 2 S.p.A. ed i comuni ed i consorzi, parti delle Convenzioni di cui all'Allegato 1, devono ritenersi incorporati, per gli importi e per gli effetti, dalla data della sottoscrizione, nella Convenzione, riguardo alle prescrizioni ed agli obblighi finalizzati al ristoro dei territori in conseguenza dell'interferenza idrica;

CONSIDERATO che, pertanto, l'ATO 3, in quanto destinatario delle somme corrisposte a titolo di rimborso degli ERC per l'interferenza d'ambito, è tenuta a investire le stesse esclusivamente per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, all'interno delle aree di salvaguardia, in attuazione del Piano d'Ambito di ATO 3, assumendosi l'integrale responsabilità civile e contabile;

CONSIDERATO che le Convenzioni di cui all'Allegato 1, dalla data di sottoscrizione del presente atto, devono ritenersi ancora eventualmente efficaci tra le parti solo per attività estranee al finanziamento di opere igienico sanitarie del Servizio Idrico Integrato ovvero non concernenti compensazioni per maggiori costi ambientali a tutela della risorsa;

VISTO lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore approvato con deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.360 del 20 giugno 2017, che ha confermato lo schema di Convenzione di cui alla suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 2016;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre 2017, avente ad oggetto: "Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 20 giugno 2017. *"Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri sostitutivi*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00229 del 5 dicembre 2017, con il quale, in attuazione della suddetta Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 2017, è stato nominato il dott. Emiliano Manari quale Commissario *ad acta* per l'adozione e la sottoscrizione della presente Convenzione, in sostituzione dell'inadempiente ATO 2;

ATTESO che il suddetto Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00229 del 2017 è stato notificato in data 20 dicembre 2017 con nota prot.n.649874 e pubblicato sul BURL ordinario n.102 del 21 dicembre 2017;

TENUTO CONTO della comunicazione prot.U.n.14 del 12 gennaio 2018, con la quale sono stati sintetizzati i contenuti delle audizioni svolte, in data 11 gennaio 2018, dal medesimo Commissario *ad acta* con gli Enti coordinatori dei due ATO:

- in occasione dell'audizione svolta con l'ATO 3 Lazio Centrale - Rieti, il Presidente della Provincia di Rieti ha confermato la soppressione, tra i costi operativi del Piano d'Ambito di ATO 2 di cui all'art.9, comma 2 dello schema di convenzione allegato alla DGR n.263 del 2016, degli indennizzi per mancata produzione di energia elettrica;
- in occasione dell'audizione svolta con i rappresentanti dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, è stata proposta la costituzione di un organismo che verifichi, in posizione di terzietà, il rispetto del vincolo di destinazione degli importi, corrisposti da ATO 2 ad ATO 3, esclusivamente per investimenti di salvaguardia ambientale e di tutela delle risorse idriche;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.12 del 16 gennaio 2018, con la quale sono state approvate modifiche e integrazioni allo Schema di Convenzione di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 2017, quali pattuizioni accessorie che non alterano gli interessi pubblici sottesi, tra cui l'istituzione di un "Comitato di controllo e monitoraggio";

ATTESO CHE in data 16 gennaio 2018, il Commissario *ad acta* ha udito i Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, presso l'Aula Consiliare della Città Metropolitana di Roma Capitale;

PRESO ATTO che, nel corso di suddetta audizione, il Commissario *ad acta* ha anticipato ai Sindaci e loro delegati la previsione di inserimento, nello schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica, dell'istituzione del "Comitato di controllo e monitoraggio";

PRESO ATTO del Verbale di suddetta audizione del 16 gennaio 2018, trasmesso con prot.U.n.19 del 18 gennaio 2018;

PRESO ATTO del Verbale dell'audizione del Presidente della Provincia di Rieti, quale ente coordinatore della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO 3 Lazio Centrale – Rieti, trasmesso dal Commissario ad acta con prot.n.U.18 del 17 gennaio 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.13 del 18 gennaio 2018, avente ad oggetto: *“Proroga esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n.661 del 17 ottobre 2017, avente ad oggetto: “Deliberazioni di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 e n.360 del 20 giugno 2017. “Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione”. Esercizio poteri sostitutivi”.”;*

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00037 del 19 gennaio 2018, con il quale è stato prorogato di 15 giorni l’incarico conferito al dott. Emiliano Manari con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00229 del 5 dicembre 2017;

ATTESO CHE in data 22 gennaio 2018 si è tenuto un incontro tra le parti coinvolte, convocato dal Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Lazio con nota prot.n.30219 del 19 gennaio 2018, per tentare, sulla scorta di quanto emerso negli incontri con il Commissario ad acta, di addivenire ad una proposta di Convenzione condivisa;

TENUTO CONTO che in occasione del suddetto incontro, come da Verbale, è stato raggiunto un accordo tra ATO 2 e ATO 3 circa i principali aggiornamenti della Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza d’ambito del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;

ATTESO CHE gli aggiornamenti della Convenzione, condivisi dagli Enti d’Ambito prevedono essenzialmente il pagamento, dall’E.ATO 2 all’E.ATO 3, di 7 milioni di euro per l’anno 2018 e per l’anno 2019, nonché di 7,5 milioni di euro per gli anni successivi, vincolati ad obbligazioni e investimenti per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, all’interno delle aree di salvaguardia, in attuazione del Piano d’Ambito di ATO 3;

CONSIDERATA la volontà delle Parti e della Regione Lazio, attestata dalla sottoscrizione della presente convenzione, di procedere al rapido rilascio del provvedimento di concessione di derivazione del Peschiera – Le Capore in favore dell’avente diritto dell’ATO 2;

VISTO lo schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018;

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, come modificato con legge regionale 28 ottobre 2015, n. 13, i rapporti tra E.ATO 2 e E.ATO 3, relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.
2. La convenzione disciplina, in particolare:
 - a) la gestione delle risorse idriche ed il coordinamento degli interventi;
 - b) la fornitura dell'acqua da parte del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2 ai comuni dell'ATO 3 attualmente alimentati dall'acquedotto Peschiera - Le Capore e le relative modalità;
 - c) la protezione delle risorse e la gestione delle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;
 - d) la definizione dei compiti, degli obblighi e delle responsabilità dei gestori del servizio idrico integrato negli ambiti ATO 2 e ATO 3;
 - e) la definizione degli strumenti necessari a garantire la continuità e la sicurezza del flusso della risorsa idrica verso l'ATO 2 fino alla misura risultante dalle concessioni assentite;
 - f) l'attuazione degli impegni di competenza di ATO 2 e ATO 3 affidati ai rispettivi Gestori, derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 3

Corrispettivo di fornitura dell'acqua

1. Il corrispettivo per la fornitura di acqua potabile, nei limiti previsti dal PRGA in vigore, ai comuni dell'ATO 3 da parte del Gestore del S.I.I. nell'ATO 2, è pari alla tariffa praticata nell'ATO 2 per le vendite di acqua all'ingrosso (comunque non superiore al 65% della tariffa base, con l'esclusione delle componenti relative alla fognatura e depurazione applicate all'utenza dal Gestore del S.I.I. dell'ATO 2), ridotta del 50% per ricondurla in maniera semplificata e forfettaria ai prezzi di costo per l'adduzione a gravità dalle sorgenti al punto di consegna.
2. Le parti convengono che tale tariffa sarà applicata a decorrere dall'efficacia della presente convenzione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 14.

Articolo 4
Aree di salvaguardia delle risorse idriche

1. Le Parti riconoscono come aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore quelle individuate dalla Regione Lazio.
2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento regionale di individuazione definitiva, le Parti accettano e condividono quali aree di salvaguardia, i territori ricadenti nei seguenti Comuni:
 - a. Antrodoco;
 - b. Ascrea;
 - c. Belmonte in Sabina;
 - d. Borbona;
 - e. Borgo Velino;
 - f. Borgorose;
 - g. Casaprota;
 - h. Castel di Tora;
 - i. Castel S. Angelo;
 - j. Cittaducale;
 - k. Colle di Tora;
 - l. Fiamignano;
 - m. Mompeo;
 - n. Monte S. Giovanni Sabino;
 - o. Monteleone Sabino;
 - p. Montenero Sabino;
 - q. Orvinio;
 - r. Paganico Sabino;
 - s. Pescorocchiano;
 - t. Petrella Salto;
 - u. Poggio Moiano;
 - v. Poggio Nativo;
 - w. Poggio S. Lorenzo;
 - x. Pozzaglia Sabino;
 - y. Rieti;
 - z. Rocca Sinibalda;
 - aa. Scandriglia;
 - bb. Frasso Sabino;
 - cc. Micigliano;
 - dd. Toffia;
 - ee. Torricella Sabina;
 - ff. Turania.
3. Gli interventi realizzati nei comuni di cui al comma 2, sono computati all'interno degli importi di cui all'art.8, comma 5, lettera g), fino alla data di individuazione definitiva delle aree di cui al comma 1.

Articolo 5

Azioni di tutela

1. Le azioni di tutela nelle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) sono definite dalla Regione Lazio con provvedimenti da approvare entro il primo semestre del 2018.
2. Oltre all'imposizione dei vincoli, le azioni di tutela comprendono tra l'altro:
 - a) studi e ricerche;
 - b) attività di monitoraggio e vigilanza sul territorio;
 - c) attività di individuazione dei centri di pericolo, segnalazione alle autorità competenti per la loro eliminazione;
 - d) prescrizioni relative alla realizzazione e/o adeguamenti di fognature ed impianti di depurazione.
3. La mancata approvazione dei provvedimenti regionali nei termini di cui al comma 1, non incide sulla presente convenzione, adottandosi le prescrizioni delle normative e regolamentazioni nazionali e regionali.

Articolo 6

Inefficacia delle Convenzioni di cui all'Allegato 1

1. Le Convenzioni di cui all'Allegato 1, destinate alla compensazione e/o al ristoro da parte di ACEA, ACEA S.p.A. ed ACEA ATO 2 S.p.A., dei comuni e dei consorzi che hanno sottoscritto le suddette convenzioni, sono inefficaci, dalla data di sottoscrizione del presente atto, nella sola parte in cui sia prevista la copertura delle spese oggetto della presente convenzione.
2. Le suddette Convenzioni, restano invece efficaci per quanto riguarda le restanti previsioni, ivi compresa la copertura delle spese di valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale, ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio, previa approvazione dei progetti specifici di manutenzione e di valorizzazione ovvero inerenti la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di rimborso delle relativa spesa energetica.

Articolo 7

Criteri per l'inserimento nei Piani di Ambito delle attività regolate dalla presente convenzione

1. Le Parti si impegnano a prevedere e regolare, in occasione della prima procedura di aggiornamento dei Piani d'Ambito, i rapporti relativi all'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, secondo i seguenti principi:
 - a) unitarietà della gestione del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - b) presa d'atto dell'affidamento della gestione del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore al gestore del S.I.I. nell'ATO 2;
 - c) individuazione dei punti di consegna della risorsa idrica, per i comuni dell'ATO 3 serviti ai sensi del PRGA, secondo i seguenti criteri:

- minimizzazione di opere e reti tra l'adduzione e i punti di consegna della risorsa idrica;
 - utilizzo, ove possibile, degli attuali punti di consegna;
- d) definizione delle modalità tecniche e di gestione dei punti di consegna della risorsa idrica secondo i seguenti criteri:
- affidamento e gestione dei punti di consegna al gestore del S.I.I. dell'ATO 2;
 - separazione delle aree gestionali e operative, laddove possibile, al fine di garantire la corretta ed esatta attribuzione dei compiti e responsabilità ai gestori dei due ATO;
 - omogeneità dei sistemi e tecnologie di misurazione;
- e) programmazione, attuazione e gestione delle azioni di tutela nelle aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione), svolte secondo i seguenti criteri:
- coordinamento affidato al gestore del S.I.I. nell'ATO 2 delle azioni influenti sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - separazione delle aree gestionali e operative al fine di garantire la corretta ed esatta attribuzione dei compiti e responsabilità ai gestori dei due ATO;
 - integrazione dei sistemi di controllo e rilevamento dati dei servizi affidati ai gestori dei due ATO;
- f) affidamento ai gestori degli ATO dell'attuazione degli impegni previsti nella presente convenzione.

Articolo 8

Obblighi delle Parti

1. L'E.ATO 3 si impegna a:

- a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto delle risorse derivanti dalla presente convenzione;
- b) realizzare le opere ed interventi previsti dal proprio Piano d'Ambito;
- c) attuare ulteriori interventi integrativi eventualmente richiesti da ATO 2, a carico di quest'ultimo;
- d) supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore e gli enti competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- e) supportare ogni attività necessaria a garantire all'ATO 2 il flusso della risorsa idrica nella misura risultante dalle concessioni assentite;
- f) acquisire, entro 30 giorni dalla richiesta, parere da E.ATO 2 in relazione alla tipologia ed alle priorità delle azioni e degli interventi necessari alla difesa del sistema acquedottistico Peschiera-Capore, come individuati al precedente art. 5, comma 2, lettera d). Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito;
- g) affidare al Gestore dell'ATO 3 l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente convenzione;

- h) rispettare gli adempimenti ed i vincoli previsti al comma 9 del presente articolo;
 - i) controllare l'attuazione degli investimenti secondo quanto indicato all'art. 10;
 - j) trasmettere al Comitato di cui all'art.11, ogni quattro mesi, gli atti e i documenti relativi all'utilizzo degli importi di cui alla presente convenzione;
2. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, direttamente e/o per il tramite del proprio Gestore del S.I.I., ad assumere obbligazioni, entro il 31 dicembre 2019, per un importo pari a totale delle somme di cui comma 5, lettera g), punto i) del presente articolo, relative agli anni 2018-2019.
3. È legittimato, inoltre, a realizzare opere e lavori, per il tramite del Gestore del S.I.I., pari agli importi di ciascun biennio successivo (art.8, comma 5, lettera g), punto ii)), entro la fine del medesimo biennio. A tal fine, i bienni considerati sono: 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, e così via.
4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, E.ATO 3 rendiconta al Comitato di cui all'art.11 gli impegni presi, le opere e lavori realizzati (sulla base del libro cespiti del proprio Gestore del SII) e lo stato di avanzamento dei singoli interventi.
5. L'E.ATO 2 si impegna a:
- a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto degli impegni derivanti dalla presente convenzione;
 - b) garantire le forniture di acqua ai comuni dell'ATO 3 previste dalle concessioni o dai contratti di fornitura, alle condizioni previste al precedente articolo 3, comunque entro i limiti previsti dal PRGA in vigore;
 - c) fornire ad ATO 3 tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - d) provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, modificazioni, ricostruzione e quant'altro occorrente e connesso con il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;
 - e) inserire nel proprio Piano d'Ambito, laddove non presenti, i seguenti costi operativi:
 - i. canoni di concessione di derivazione;
 - ii. esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera-Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;
 - f) prevedere, nei piani tariffari di ATO 2, come componenti di costo riferite ai costi ambientali e della risorsa, gli importi da erogare ad ATO 3 in base al successivo punto g);
 - g) riconoscere annualmente all'ATO 3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2:
 - i. l'importo onnicomprensivo di euro 7.000.000,00 (settemilioni), oltre eventuale IVA, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni) nel biennio);
 - ii. l'importo onnicomprensivo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), oltre eventuale IVA, dall'annualità 2020 e per tutta la durata della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.11, commi 9 e 10;
 - h) installare o sostituire le necessarie apparecchiature per la misurazione delle portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore e le portate consegnate ai comuni dell'ATO 3 sulla base di specifiche approvate a cura dell'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;

- i) misurare le portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore, nonché fornire annualmente i tabulati delle misure di portata agli uffici competenti della Regione Lazio;
 - j) affidare al gestore dell'ATO 2 l'attuazione degli impegni di sua competenza derivanti dalla presente convenzione;
6. Gli importi di cui al comma 5, lettera g) sono rivalutati secondo l'indice di inflazione programmata, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e per ogni anno successivo.
 7. La tariffa idrica applicata dall'ATO 2 tiene conto delle decurtazioni di cui all'art.11, commi 9 e 10.
 8. Gli importi di cui al precedente comma 5, lettera g) assorbono e contengono le somme che ACEA S.p.A. e/o ACEA ATO 2 S.p.A avrebbero dovuto corrispondere in virtù delle Convenzioni di cui all'Allegato 1, nei confronti dei comuni e dei consorzi dell'ATO 3, per la sola parte in cui sia prevista la copertura delle spese oggetto della presente convenzione.
 9. L'E.ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizza, direttamente e/o per il tramite del Gestore, con le modalità previste all'art. 10, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico integrato, indicate dal Piano d'Ambito.
 10. I comuni compresi nell'ATO 3, in quanto rappresentati dall'E.ATO 3, rinunciano ad avanzare, ai sensi del successivo art. 16, nei confronti dell'ATO 2 e del gestore del S.I.I. nello stesso ATO 2, ulteriori pretese in ragione dell'interferenza d'ambito.
 11. Resta fermo che le acque eventualmente derivate dai comuni in virtù di specifiche convenzioni possono essere addotte dall'acquedotto del sistema Peschiera-Le Capore subordinatamente e compatibilmente con la capacità delle condotte e con i volumi da addurre alle utenze dell'ATO 2 per l'intera quantità di acqua potabile prevista dalle concessioni di derivazione.

Articolo 9

Modalità di erogazione degli importi

1. Gli importi previsti dalla presente convenzione sono corrisposti entro il 5 luglio di ogni anno.
2. Il solo importo previsto per l'annualità del 2018, è erogato con la seguente modalità: euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) entro il 5 luglio 2018, la restante somma, pari a euro 5.500.000,00 (cinquemilione cinquecentomila), entro il 5 gennaio 2019.
3. Gli importi di cui alla presente convenzione sono corrisposti da ACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO 3, in una specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all'Amministrazione provinciale.

Articolo 10

Vincolo di destinazione degli importi

1. Gli importi dovuti da E.ATO 2 ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera g), sono destinati ad investimenti per opere e lavori relativi a impianti di depurazione, fognatura e collettamento, nonché per la manutenzione straordinaria degli stessi, all'interno delle aree di cui all'articolo 4, in attuazione del Piano d'Ambito di ATO 3.

Articolo 11

Comitato di controllo e monitoraggio

1. Al fine di verificare e monitorare, in contraddittorio, il rispetto del vincolo di destinazione degli importi di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), corrisposti annualmente da E.ATO 2 ad E.ATO 3, è istituito il Comitato di controllo e monitoraggio.
2. Il Comitato è composto da 5 componenti, nominati con Decreto del Presidente della Regione Lazio, di cui uno su proposta dall'E.ATO 2 Lazio Centrale – Roma e uno su proposta dall'E.ATO 3 Lazio Centrale – Rieti, e resta in carica per 5 anni dalla data di insediamento.
3. Gli altri tre componenti sono proposti dall'Assessore regionale competente per materia, di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato.
4. I componenti di nomina regionale sono individuati tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici (anche in quiescenza).
5. E.ATO 2 ed E.ATO 3 provvedono a proporre i rispettivi componenti entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Assessore regionale competente per materia. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Regione Lazio provvede alla nomina anche di tali componenti, individuati tra i soggetti di cui al comma 4.
6. Il Comitato ha sede presso la Regione Lazio e si avvale delle strutture della Direzione regionale competente per materia. Si riunisce almeno 3 volte l'anno.
7. E.ATO 3 trasmette ogni quattro mesi al Comitato una relazione relativa all'utilizzo delle somme di cui al comma 1 e trasmette al Comitato, entro il 28 febbraio di ogni anno, la rendicontazione di cui all'art.8, comma 4.
8. Il Comitato, eventualmente in contraddittorio, accerta il vincolo di destinazione degli importi e verifica annualmente la rendicontazione di cui al punto precedente. Ogni due anni, in corrispondenza della revisione della tariffa dell'ATO 2, attesta, entro il 30 marzo, la conformità delle obbligazioni e degli investimenti di cui all'art.8, commi 2 e 3 realizzati da ATO 3, a quanto stabilito all'art.10.
9. Nel caso in cui l'importo complessivo attestato quale conforme fosse inferiore al totale dell'importo previsto all'art.8, comma 5, lettera g, punto ii) per il biennio precedente, ATO 2 è legittimata a decurtare la differenza, alla prima scadenza utile, dalle somme da versare all'E.ATO 3.
10. Il Comitato, inoltre, attesta l'ulteriore eventuale riduzione degli importi da corrispondere dall'E.ATO 2 all'E.ATO 3, qualora sia accertata la non conformità delle obbligazioni assunte da E.ATO 3 ai sensi dell'art.8, comma 2, ovvero il mancato rispetto dei termini previsti nelle medesime obbligazioni.
11. Gli esiti delle verifiche effettuate dal Comitato sono trasmessi, entro 5 giorni, alle STO dei due Enti d'Ambito, anche al fine della riduzione della tariffa nell'ATO 2 di cui all'art.8, comma 7.
12. Il funzionamento del Comitato di controllo e monitoraggio, nonché i compensi per i componenti, sono disciplinati con Regolamento, proposto dall'Assessore regionale competente per materia, approvato con successivo atto della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente atto. I compensi dei componenti del Comitato sono a carico dell'E.ATO 3 e sono tratti in percentuale dal valore degli atti sottoposti a controllo.

Articolo 12

Vigilanza e controllo dell'attività affidata ai gestori

1. Le Parti vigilano e controllano, mediante il coordinamento delle Segreterie Tecnico Operative, sugli interventi e sull'attività esercitata dai gestori del Servizio Idrico Integrato dei due ambiti, per la parte relativa all'interferenza regolata dalla presente convenzione ed in particolare sulla corretta esecuzione degli obblighi previsti al precedente articolo 8.
2. In particolare E.ATO 3, per il tramite della Segreteria Tecnico Operativa, è responsabile dell'attuazione degli investimenti attuativi del Piano d'Ambito, effettuati dal Gestore del S.I.I..
3. Le risorse scaturenti dalla presente convenzione sono finalizzate ad investimenti, nel rispetto di quanto previsto all'art.10, per opere e lavori, contenuti nel Piano d'Ambito, prioritariamente per quei comuni e quelle popolazioni in condizioni di sofferenza igienico sanitaria, diversi da quelli che hanno sottoscritto le Convenzioni di cui all'Allegato 1.

Articolo 13

Competenze regionali

1. Le Parti prendono atto che la Regione:
 - a) promuove le azioni di carattere regionale ed interregionale per la salvaguardia delle risorse idriche del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - b) approva modifiche degli elementi obbligatori della presente convenzione, anche su richiesta delle Parti;
 - c) dirime le controversie tra gli Enti d'Ambito, mediante determinazione dirigenziale assunta entro 60 giorni dalla segnalazione, previo contraddittorio tra le Parti, in merito alle modalità di regolazione degli aspetti tecnici o economici comunque nascenti dalla interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - d) rilascia concessioni di derivazioni idriche ed individua gli strumenti più opportuni per assicurare l'effettivo flusso nell'ATO 2 della risorsa idrica, nella quantità oggetto delle concessioni di derivazione;
 - e) esercita controlli sull'attuazione e sull'efficacia delle azioni di tutela intraprese nelle aree di salvaguardia e nelle zone di protezione, come definite nell'art. 5.

Articolo 14

Efficacia e durata della convenzione

1. La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha termine il 31 dicembre 2047.
2. Il pagamento da parte del Gestore del S.I.I. di ATO 2 degli importi di cui all'art. 8 è subordinato alla approvazione da parte dell'ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) dei piani tariffari predisposti da ATO 2 e sarà effettuato nei limiti di quanto riconosciuto ed approvato dall'Autorità stessa.

Articolo 15

Modifiche ed integrazioni

1. La presente convenzione può essere integrata o modificata per:
 - a) gli elementi obbligatori a seguito delle variazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni;
 - b) gli elementi definiti a cura delle Parti con accordo scritto, proposto con formale richiesta dalla parte più diligente.
2. Le Parti riconoscono la necessità di adeguare la presente convenzione:
 - a) per effetto di eventuali disposizioni dettate dalla normativa europea, nazionale, regionale e rilevanti sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - b) per risolvere problemi emergenti dalla definizione, attuazione nonché periodico aggiornamento delle rispettive Convenzioni di gestione, nonché dei rispettivi Piani d'Ambito, condivisi dalle Parti, che abbiano influenza sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.

Articolo 16

Definizione delle controversie

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti riconoscono di non avere più interesse a nessuna delle controversie pendenti tra ATO 3 e ATO 2 ed Acea ATO 2 SpA, di cui all'Allegato 2. Le Parti dichiarano espressamente che la presente convenzione contempera pienamente gli interessi ed i diritti reciproci e pertanto si impegnano a non sollevare pretese e a non promuovere azioni reciproche, ovvero nei confronti e/o in danno del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2 in ordine a quanto disciplinato direttamente o indirettamente nella convenzione stessa.
2. Le parti, inoltre, si impegnano a presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, istanza per la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in tutti i giudizi di cui all'Allegato 2, rinunciando ad ogni pretesa avanzata nei confronti della Regione Lazio circa l'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore.

Articolo 17

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione o notifica fra le Parti, relativa alla presente convenzione, è eseguita per iscritto e si intende validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
 - a) per ATO 2: stoato2roma@pec.ato2roma.it
 - b) per ATO 3: responsabile.ato3rieti@pec.it
 - c) per la Regione Lazio: protocollo@regione.lazio.legalmail.itovvero all'indirizzo che la Parte interessata comunicherà all'altra per iscritto.

Comunicazioni informali possono avvenire anche tramite posta elettronica o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare.

Articolo18

Legge regolatrice – Foro convenzionale

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana, cui le Parti rinviando per quanto in essa non previsto. Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Elenco Allegati:

- 1) Elenco delle Convenzioni in essere tra ACEA ATO 2 e comuni e consorzi dell'ATO3
- 2) Elenco dei giudizi pendenti per cui cessa la materia del contendere

Per E.ATO3

Presidente *pro-tempore*
della Provincia di Rieti

Avv. Giuseppe Rinaldi

Per E.ATO2

Sindaca *pro-tempore*
della Città Metropolitana
di Roma Capitale

Avv. Virginia Raggi

Allegato 1:

Elenco delle Convenzioni in essere tra Acea ATO 2 e comuni e Consorzi dell'ATO 3:

1. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Casaprota del 22 ottobre 2014 - Comune di Casaprota;
2. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Frasso Sabino del 5 maggio 2017 - Comune di Frasso Sabino;
3. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Poggio Nativo del 8 settembre 1977 e Accordo integrativo e modificativo del 19 luglio 2010 - Comune di Poggio Nativo;
4. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Mompeo del 24 gennaio 1979 - Comune di Mompeo;
5. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Salisano del 6 giugno 1980 - Comune di Salisano;
6. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Comune di Castelnuovo di Farfa del 6 giugno 1980 - Comune di Castelnuovo di Farfa;
7. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Cittaducale del 17 dicembre 2012 - Comune di Cittaducale;
8. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA S.p.A. e il Comune di Castel Sant'Angelo del 23 aprile 2015 - Comune di Castel Sant'Angelo;
9. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA e il Consorzio Acquedotto Le Capore del 14 febbraio 1980 – Consorzio Acquedotto Le Capore;
10. Convenzione per regolare i rapporti tra ACEA ATO 2 S.p.A. e il Comune di Montenero Sabino del 12 aprile 2010 - Comune di Montenero Sabino.

Allegato 2:

Elenco dei giudizi pendenti per cui cessa la materia del contendere

1. Tc Roma II sezione dott. Sacco Provincia di Rieti, E.ATO3 ed altri contro E.ATO2, regione Lazio ed altri rg: 82660/2014 in decisione dal 19/09/2017
2. Tar del Lazio sezione I quater: E.ATO2 c/Regione Lazio, E.ATO3 ed altri rg.8754/2016 con istanza di sospensiva depositata
3. Tar del Lazio sezione II quater rg.6159/2012 Provincia di Rieti c/Provincia di Roma, Comune di Roma, Regione Lazio ed altri solo merito

CONVENZIONE
“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE OBBLIGATORIA PER LA
GESTIONE DELL'INTERFERENZA IDRAULICA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO
PESCHIERA - LE CAPORE SOTTOSCRITTA IL 2 FEBBRAIO 2018”

TRA

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale - Rieti, di seguito denominato
E.ATO 3, rappresentata dal Presidente *pro-tempore* della Provincia di Rieti:

E

l'Ente dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale - Roma, di seguito denominato
E.ATO 2, rappresentata dalla Sindaca *pro-tempore* della
Città Metropolitana di Roma Capitale:

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018 è stato approvato “*Ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n.263 del 17 maggio 2016 “Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione”*”;
- lo Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 30 del 25 gennaio 2018, è stato sottoscritto dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale e dal Presidente della Provincia di Rieti in data 02/02/2018;

VISTA la nota del Coordinatore dell’E.ATO 3 – Rieti n. 4567 del 05/03/2019, acquisita al prot. regionale n. 174832 del 05/03/2019, con cui è stato trasmesso l’articolato recante le modalità attuative necessarie per dare corso all’operatività della Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018;

VISTA la nota del Responsabile della STO dell’E.ATO 2 – Roma n. PE 99 del 05/03/2019, acquisita al prot. regionale n. 175242 del 05/03/2019, con cui sono state trasmesse le integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell’interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, specificando che le stesse devono essere approvate secondo quanto previsto dall’art. 13, co. 1, lett. b) e successivo art. 15 della Convenzione originaria;

CONSIDERATO che con nota n. 194103 del 12/03/2019 la Regione Lazio ha trasmesso all’E.ATO 2 – Roma ed all’E.ATO 3 – Rieti il testo delle integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018, per una preventiva condivisione, richiedendo agli stessi di provvedere, entro il termine di 30

giorni, all'approvazione, mediante delibere delle rispettive Conferenze dei Sindaci, delle anzidette integrazioni alla convenzione;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alle modifiche ed integrazioni alla Convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, ai sensi di quanto previsto dall'art. dall'art. 13, co. 1, lett. b) e successivo art. 15 della Convenzione originaria;

VISTO le modifiche ed integrazioni alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018, approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 2 aprile 2019;

Articolo 1

(Modifiche alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018)

- 1) Gli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018 sono così sostituiti:

“Articolo 8

Obblighi delle Parti

1. L'E.ATO 3 si impegna a:

- a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto delle risorse derivanti dalla presente convenzione;
- b) realizzare le opere ed interventi previsti dal proprio Piano d'Ambito;
- c) attuare ulteriori interventi integrativi eventualmente richiesti da ATO 2, a carico di quest'ultimo;
- d) supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore e gli enti competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
- e) supportare ogni attività necessaria a garantire all'ATO 2 il flusso della risorsa idrica nella misura risultante dalle concessioni assentite;
- f) acquisire, entro 30 giorni dalla richiesta, parere da E.ATO 2 in relazione alla tipologia ed alle priorità delle azioni e degli interventi necessari alla difesa del sistema acquedottistico Peschiera-Capore, come individuati al precedente art. 5, comma 2, lettera d). Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito;
- g) affidare al Gestore dell'ATO 3 l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente convenzione;
- h) rispettare gli adempimenti ed i vincoli previsti al comma 9 del presente articolo;
- i) controllare l'attuazione degli investimenti secondo quanto indicato all'art. 10;
- j) trasmettere al Comitato di cui all'art.11, ogni quattro mesi, gli atti e i documenti relativi all'utilizzo degli importi di cui alla presente convenzione.

2. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, direttamente e/o per il tramite del proprio Gestore del S.I.I., ad assumere obbligazioni per un importo pari al totale delle somme di cui comma 5, lettera g), punto i) del presente articolo, relative agli anni 2018- 2019, entro due anni dalla data del primo effettivo pagamento del contributo previsto per l'anno 2018 come stabilito all'art. 9 comma 2.
3. Per il biennio 2020-2021 l'E.ATO 3 è legittimato, per il tramite del Gestore del S.I.I., a realizzare, entro due anni dalla data di effettivo pagamento dell'importo relativo al 2020, di cui all'art. 9 comma 2, opere e lavori nei limiti dell'80% dell'importo erogato per lo stesso biennio, al fine di tener conto degli effetti finanziari gravanti sul Gestore per lo *split payment* dell'IVA nello stesso biennio. La realizzazione e rendicontazione del restante 20% del suddetto biennio avverrà entro quattro anni dalla data di effettivo pagamento dell'importo relativo al 2020. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, a realizzare opere e lavori, per il tramite del Gestore del S.I.I., pari agli importi di ciascun biennio successivo (art. 8, comma 5, lettera g), punto ii)), entro la fine del medesimo biennio. A tal fine, i bienni considerati sono: 2022-2023, 2024-2025, e così via.
4. Entro il 28 febbraio di ogni anno, E.ATO 3 rendiconta al Comitato di cui all'art.11 gli impegni presi, le opere e lavori realizzati (sulla base del libro cespiti del proprio Gestore del SII) e lo stato di avanzamento dei singoli interventi.
5. L'E.ATO 2 si impegna a:
 - a) aggiornare il Piano d'Ambito tenendo conto degli impegni derivanti dalla presente convenzione;
 - b) garantire le forniture di acqua ai comuni dell'ATO 3 previste dalle concessioni o dai contratti di fornitura, alle condizioni previste al precedente articolo 3, comunque entro i limiti previsti dal PRGA in vigore;
 - c) fornire ad ATO 3 tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia della risorsa idrica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;
 - d) provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, modificazioni, ricostruzione e quant'altro occorrente e connesso con il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;
 - e) inserire nel proprio Piano d'Ambito, laddove non presenti, i seguenti costi operativi:
 - i. canoni di concessione di derivazione;
 - ii. esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera-Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3;
 - f) prevedere, nei piani tariffari di ATO 2, come componenti di costo riferite ai costi ambientali e della risorsa, gli importi da erogare ad ATO 3 in base al successivo punto g);
 - g) riconoscere annualmente all'ATO 3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2:
 - i. l'importo onnicomprensivo di euro 7.000.000,00 (settemilioni), oltre eventuale IVA, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni) nel biennio);
 - ii. l'importo onnicomprensivo di euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila), oltre eventuale IVA, dall'annualità 2020 e per tutta la durata della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.11, commi 9 e 10;

- h) installare o sostituire le necessarie apparecchiature per la misurazione delle portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore e le portate consegnate ai comuni dell'ATO 3 sulla base di specifiche approvate a cura dell'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio;
 - i) misurare le portate emergenti e derivate dalle sorgenti del Peschiera e delle Capore, nonché fornire annualmente i tabulati delle misure di portata agli uffici competenti della Regione Lazio;
 - j) affidare al gestore dell'ATO 2 l'attuazione degli impegni di sua competenza derivanti dalla presente convenzione.
6. Gli importi di cui al comma 5, lettera g) sono rivalutati secondo l'indice di inflazione programmata, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e per ogni anno successivo.
 7. La tariffa idrica applicata dall'ATO 2 tiene conto delle decurtazioni di cui all'art.11, commi 9 e 10.
 8. Gli importi di cui al precedente comma 5, lettera g) assorbono e contengono le somme che ACEA S.p.A. e/o ACEA ATO 2 S.p.A avrebbero dovuto corrispondere in virtù delle Convenzioni di cui all'Allegato 1, nei confronti dei comuni e dei consorzi dell'ATO 3, per la sola parte in cui sia prevista la copertura delle spese oggetto della presente convenzione.
 9. L'E.ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizza, direttamente e/o per il tramite del Gestore, con le modalità previste all'art. 10, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico integrato, indicate dal Piano d'Ambito.
 10. I comuni compresi nell'ATO 3, in quanto rappresentati dall'E.ATO 3, rinunciano ad avanzare, ai sensi del successivo art. 16, nei confronti dell'ATO 2 e del gestore del S.I.I. nello stesso ATO 2, ulteriori pretese in ragione dell'interferenza d'ambito.
 11. Resta fermo che le acque eventualmente derivate dai comuni in virtù di specifiche convenzioni possono essere addotte dall'acquedotto del sistema Peschiera-Le Capore subordinatamente e compatibilmente con la capacità delle condotte e con i volumi da addurre alle utenze dell'ATO 2 per l'intera quantità di acqua potabile prevista dalle concessioni di derivazione.”

Articolo 9

Modalità di erogazione degli importi

1. Gli importi previsti dalla presente convenzione, salvo quanto stabilito nel successivo comma 2, sono corrisposti entro il 5 luglio di ogni anno.
2. Per gli importi previsti per le annualità del 2018, del 2019, del 2020 e del 2021 le erogazioni, sono effettuate con le seguenti modalità:
 - euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) dell'annualità 2018 entro il 5 luglio 2019, la restante somma relativa alla medesima annualità 2018, pari a euro 5.500.000,00 (cinquemilione cinquecentomila,00), entro il 5 gennaio 2020;
 - euro 7.000.000,00 (settemilioni,00) relativi all'annualità 2019, entro il 5 luglio 2020;
 - euro 7.500.000,00 (settemilione cinquecentomila,00) relativi all'annualità 2020 entro il mese di luglio 2021 e comunque dopo la rendicontazione degli impegni relativi alle somme versate per il biennio 2018-2019;
 - euro 7.500.000 (settemilione cinquecentomila,00) relativi all'annualità 2021 entro il mese di luglio 2021 e comunque dopo la rendicontazione degli impegni relativi alle somme versate per il biennio 2018-2019;

3. Gli importi di cui alla presente convenzione sono corrisposti da ACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO 3, in una specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all'Amministrazione provinciale.”

Articolo 14

Efficacia e durata della convenzione

1. La presente convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e ha termine il 31 dicembre 2047.
 2. Il pagamento da parte del Gestore del S.I.I. di ATO 2 degli importi di cui all'art. 8 è subordinato alla approvazione da parte dell'ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) dei piani tariffari predisposti da ATO 2 e sarà effettuato nei limiti di quanto riconosciuto ed approvato dall'Autorità stessa.
 3. Nelle more dell'approvazione dei piani tariffari, di cui al comma 2, l'E.ATO 2 provvederà, per il tramite del suo Gestore, ad erogare all'E.ATO3, gli importi annuali di cui all'art 8, comma 5 lett. f) e g), nelle distinte scadenze indicate al precedente art. 9.
 4. Qualora ARERA non approvi l'inserimento nel Piano tariffario di E.ATO 2 degli importi di cui all'art. 8 comma 5 lett. f) e g), E.ATO3 unitamente al gestore APS spa, obbligata in solido, procederà:
 - alla restituzione immediata al Gestore dell'E.ATO2 delle somme non impegnate, laddove per impegno si intende l'intervenuta pubblicazione, alla data di emissione della delibera ARERA, del bando di gara di realizzazione delle opere oggetto di investimento;
 - all'inserimento, nella prima revisione utile del proprio piano tariffario, di una voce corrispondente all'importo già versato da E.ATO2 e già impegnato o utilizzato ed alla sua restituzione al Gestore dell'E.ATO2 entro il termine massimo di anni cinque dalla delibera ARERA di approvazione della succitata prima revisione utile del Piano Tariffario di E.ATO3;
 - alla restituzione, in ogni caso, di tutto quanto versato dal gestore dell'E.ATO2 entro il termine di anni sette dalla delibera ARERA di mancata approvazione del piano tariffario di E.ATO2.
 5. Qualora la delibera ARERA riconosca come dovuti solo parte degli importi previsti dall'art. 8 comma 5 lett. f) e g) e questi siano già stati versati dal Gestore dell'E.ATO2, l'E.ATO2 procederà alla corrispondente riduzione dell'importo dovuto ai sensi dell'art.8 comma 5 lett. g) punto ii) per l'annualità successiva o per tutte quelle necessarie al completo recupero.”.
- 2) Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nella Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, sottoscritta tra le parti il 2 febbraio 2018.

Per AATO3

Presidente *pro-tempore*
della Provincia di Rieti

dott. Mariano Calisse

Per AATO2

Sindaca *pro-tempore*
della Città Metropolitana
di Roma Capitale

Avv. Virginia Raggi

AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n°3

Lazio Centrale – Rieti

Via Salaria per l'Aquila, 3 – Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 4 bis del 19 giugno 2018

Oggetto: Adempimenti relativi all'attuazione della convenzione dell'interferenza d'ambito ATO2 ATO3. Richiesta di modifiche ed integrazioni. Determinazioni.

L'anno 2018, il giorno diciannove del mese di giugno presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti – Aula Consiliare,

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

Regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale 3 Lazio Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta il seguente punto all'ordine del giorno:

“Adempimenti relativi all'attuazione della Convenzione dell'Interferenza d'Ambito ATO2/ATO3. Determinazioni”.

Premesso che:

- L'art. 8, commi 2 e 3, della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore prevede che ATO3, per il tramite del proprio gestore del S.I.I., APS, realizzi gli investimenti di cui all'art.10 della Convenzione stessa con l'utilizzazione degli importi dovuti da ATO2 ai sensi dell'art.8, comma 5, lettera g).
- Gli investimenti da realizzare sono individuati, con propria deliberazione della Conferenza dei Sindaci di ATO3 in attuazione del Piano d'Ambito.

Preso atto che l'art. 10 della Convenzione specifica che gli investimenti di cui sopra debbono essere relativi ad impianti di depurazione, fognatura e collettamento, ivi compresa la manutenzione straordinaria degli stessi, all'interno delle aree ricadenti, ai sensi dell'articolo 4, in attesa del provvedi-

mento regionale di individuazione delle aree di salvaguardia acquedottistiche Peschiera - Le Capore, nei 32 comuni indicati nell'allegato 1.

Considerato che il territorio interessato alla salvaguardia del sistema acquedottistico non può prescindere, oltre che dai territori interessati dalle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle sorgenti, dai territori direttamente interessati dall'adduttrice del Peschiera (Concerviano, Longone) e dal sistema acquedottistico in quanto sede delle opere di captazione (Castelnuovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (ramo inferiore sx-Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti – e ramo inferiore dx - Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità del sistema acquedottistico.

Ritenuto che:

- Tipologie di intervento considerate dall'art. 10 della Convenzione, opere e lavori relativi ad impianti di depurazione, fognatura collettamento, finanziate essenzialmente alla protezione qualitativa della risorsa, inoltre, dovrebbero essere estese alle opere indispensabili, negli stessi territori per la protezione quantitativa della risorsa che ormai, con i cambiamenti climatici in atto e le criticità, emergenziali, evidenziate nel 2017, assume anche per il sistema Peschiera – Le Capore un carattere assolutamente prioritario;
- L'estensione della utilizzazione dei contributi nei territori delimitati alla realizzazione degli investimenti di razionalizzazione delle opere di approvvigionamento idrico di recupero delle perdite fisiche è un'esigenza irrinunciabile.

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli espressi a maggioranza dei presenti

astenuiti Casaprota

Contrari nessuno

DELIBERA

In attuazione in quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Convenzione ai fini di rendere immediatamente operative le precisazioni e le integrazioni sopra descritte, di invitare la Regione ad apportare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), le richieste modifiche degli elementi obbligatori della convenzione, e di richiedere ad ATO2 la sottoscrizione urgente di un accordo specifico nelle forme previste dall'art. 15, comma 1, lett. b), contenente le integrazioni e modifiche dettagliatamente riportate nell'allegato 2.

Il Responsabile S.T.O. – ATO. 3

(Ing. Loretana Rosati)



IL Presidente – Coordinatore ATO. 3

(Dott. Giuseppe Rinaldi)



ALLEGATO 2

Il perimetro di intervento stabilito dall'art. 4 della Convenzione obbligatoria in attesa del provvedimento regionale di individuazione delle aree di salvaguardia del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, è esteso ai territori interessati dalle opere di captazione delle sorgenti e dalle opere di adduzione principale ricadenti nei Comuni di seguito elencati:

a) Comuni interessati dall' adduttrice principale del Peschiera

Concerviano

Longone

b) Comuni interessati dalle opere di presa/captazione

Castelnuovo di Farfa

Salisano

c) Comuni attraversati dal ramo inferiore sx

Fara Sabina

Nerola

Montorio Romano

Palombara Sabina

Moricone

Montelibretti

d) Comuni attraversati dal ramo inferiore dx

Poggio Catino

Montopoli

Poggio Mirteto

Le tipologie di intervento di cui all'art. 10 della Convenzione comprendono, oltre alle opere di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere di approvvigionamento idrico e di recupero delle perdite fisiche in quanto indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa.

ALLEGATO 1

Antrodoto
Ascrea
Belmonte In Sabina
Borbona
Borgorose
Borgovelino
Casapota
Castel Di Tora
Castel Sant'Angelo
Cittaducale
Colle Di Tora
Fiamignano
FrassoSabino
Micigliano
Mompeo
MonteleoneSabino
MonteneroSabino
Monte San Giovanni In Sabina
Orvinio
Paganico
Pescorocchiano
Petrella Salto
PoggioMoiano
PoggioNativo
Poggio San Lorenzo
Pozzaglia Sabina
Rieti
Roccasinibalda
Scandriglia
Toffia
Torricella In Sabina
Turania



Provincia di Rieti

IL PRESIDENTE



Alla REGIONE LAZIO

c.a. del PRESIDENTE
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
segreteriaigiunta@regione.lazio.it

c.a. dell'ASSESSORE
 dott. Mauro Alessandri
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

c.a. del DIRETTORE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it
risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it

e alla STO ATO2 Roma
 c.a. del Responsabile
 Ing. M. Paternostro
stoato2@pec.ato2roma.it

e p.c. ACEA ATO2 SPA
 c.a. Presidente
 Ing. S. Cecili
sandro.cecili@aceaspa.it

c.a. Responsabile dell'Unità Amministrazione
 Dott.ssa Simona Bianchi
Simona.Bianchi@aceaspa.it

e p.c. ACQUA PUBBLICA SABINA SPA
info.aps@pec.it

Oggetto: "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore" sottoscritta il 02/02/2018.

Istanza ai sensi degli articoli 13 e 15 per la modifica della Convenzione.

Si fa seguito alla corrispondenza già intercorsa in merito allo stato di esecuzione della Convenzione in oggetto e si rappresenta che con la Decisione n. 4 bis 19 giugno 2018 (qui allegata) la Conferenza dei Sindaci dell'ATO3, preso atto che in base all'art. 10 della Convenzione gli investimenti di cui sopra debbono essere destinati ad opere ed impianti all'interno delle aree ricadenti nei 32 Comuni indicati all'articolo 4 - in attesa del provvedimento regionale di individuazione dell' aree di salvaguardia acquedottistiche Peschiera - Le Capore - e considerato che il territorio interessato alla salvaguardia del sistema acquedottistico non può prescindere, oltre che dai territori interessati dalle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle sorgenti, anche dai territori direttamente interessati dal sistema acquedottistico in quanto sede delle opere di captazione (Casteluovo di Farfa,



Calisano) e delle opere di adduzione principale (ramo inferiore sx-Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone – e ramo inferiore dx - Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità del sistema acquedottistico, ha ritenuto che le tipologie di intervento considerate dall'art. 10 della Convenzione debbano essere estese alla realizzazione e manutenzione di opere indispensabili anche nei predetti territori e, quindi, in attuazione in quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Convenzione, ha deliberato di:

- invitare Codesta Spett.le Regione ad apportare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), le richieste modifiche degli elementi obbligatori della convenzione, e

- di richiedere ad ATO2 la sottoscrizione urgente di un accordo specifico nelle forme previste dall'art. 15, comma 1, lett. b).

Ausplicando un sollecito riscontro alle richieste e problematiche esposte, si porgono distinti saluti.

Il Presidente della Provincia di Rieti

Coordinatore dell'E.ATO3

Avv. Giuseppe Rinaldi

Allegati:

- *Decisione n. 4 bis del 19 giugno 2018 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO3.*



Provincia di Rieti



IL PRESIDENTE

Provincia di Rieti

PARTENZA

Classif.
01 I

Prot.n. 28138 del 04/10/2018



Regione Lazio
Direzione Regionale Lavori Pubblici
Stazione Unica Appalti
Risorse Idriche e Difesa del suolo –
Area Concessioni
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

E, p.c. Assessore Regione Lazio
Dott. Mauro Alessandri
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma RM

Oggetto: Domanda di rinnovo concessione di derivazione sorgenti Peschiera - Le Capore. Istanza 16 marzo 2018 formulata dal comune di Roma. Ammissione ad istruttoria con determina dirigenziale Regione Lazio n. G11467. BURL n.77 del 20 settembre 2018. Osservazioni/Opposizioni.

Il sottoscritto Avv.to Giuseppe Rinaldi, Presidente della Provincia di Rieti e Coordinatore dell'ATO3 Lazio Centrale Rieti, in esecuzione della Decisione n. 12 della Conferenza dei Sindaci del 2 ottobre 2018 relativa alla Determinazione del 18 settembre 2018 n. G11467 pubblicata sul BURL n. 77 del 20.09.2018, con cui il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, S.U.A., Risorse Idriche e Difesa del Suolo disponeva " l'ammissione ad istruttoria dell'Istanza di Concessione di rinnovo della concessione di grande derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera - Le Capore, per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma in data 16.03.2018 ed acquisita al prot. regionale al n. 153543 del 19.03.2018", richiede di subordinare il prosieguo dell'istruttoria al rispetto delle seguenti osservazioni/opposizioni:

1. rinnovo della Concessione riferito esclusivamente all' uso idropotabile e non all'uso idroelettrico, relativamente al quale l'ATO3Rieti si riserva di esprimere specifiche osservazioni/opposizioni nella relativa procedura;
2. operatività immediata della "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore" (di seguito "Convenzione obbligatoria") tra ATO2 Roma/ATO3 Rieti, sottoscritta in data 2 febbraio 2018, con le modalità stabilite da ATO3 con delibera 4 del 19 giugno 2018 della Conferenza dei Sindaci;
3. estensione territoriale e funzionale delle modalità di utilizzo del contributo stabilito nella "Convenzione obbligatoria" secondo quanto richiesto da ATO3 con delibera 4bis del 19 giugno 2108 della Conferenza dei Sindaci;



4. coinvolgimento degli enti locali di ATO3 nella definizione e nella gestione degli interventi di salvaguardia di rilevanza locale previsti da ATO2 a protezione delle aree di rispetto del sistema Peschiera - Le Capore;
5. co-concessione per le utilizzazioni in essere da parte dei Comuni di ATO3 delle acque del Peschiera - Le Capore anche a garanzia della disponibilità, svincolata dalle esigenze di Roma, e subordinata solo alla capacità di erogazione delle sorgenti;
6. estensione delle utilizzazioni del Peschiera - Le Capore ad ulteriori Comuni di ATO3 ivi compresi quelli che importano acqua da altri ATO (Magliano Sabina, Salto Cicolano, ecc.);
7. applicazione per tutte le utilizzazioni di cui ai punti 4 e 5 del solo costo per l'adduzione a gravità dell'acqua stabilito all'art. 3.1 della "Convenzione obbligatoria";
8. definizione di specifiche modalità operative per l'accesso continuo di ATO3 ai dati relativi agli emungimenti dalle sorgenti Peschiera - Le Capore per garantire il controllo da parte dei Comuni di ATO3 del rispetto dei limiti stabiliti per gli emungimenti stessi.

Pertanto, questo ambito territoriale, avendone interesse, richiede di subordinare il proseguo dell'Istruttoria al rispetto delle condizioni sopra esposte e, comunque, di essere edotto delle successive fasi del procedimento relativo al rinnovo della concessione di grande derivazione Peschiera - Le Capore di cui all'oggetto.

Il Presidente della Provincia
Coordinatore ATO3 Rieti
(Avv. Giuseppe Rinaldi)



Provincia di Rieti

Prot. n. 618 del 02/07/2018

Alla Regione Lazio

c.a. del Presidente

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

segreteriagiunta@regione.lazio.it

c.a. dell'Assessore

Dott. Mauro Alessandri

Dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

c.a del Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it

risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it

Direzione regionale lavori pubblici

Stazione Unica Appalti

Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Area Concessioni

dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

e, p.c. ATO2 Roma

c.a. del Responsabile

Ing. M. Paternostro

stoato2@pec.ato2roma.it

e, p.c. ACEA ATO2 SPA

c.a. Presidente

Ing. Claudio Cosentino

Claudio.cosentino@acespa.it

Acea.ato2@pec.aceaspa.it

E, p.c.

ACQUA PUBBLICA SABINA SPA

Info.aps@pec.it

Oggetto: Decisione Conferenza Sindaci Ato3 Rieti n. 4 bis del 19.06.2018- convenzione obbligatoria interferenza d'ambito ATO2 Roma ATO3 Rieti.

Premesso che:

- Con Determinazione n. G11467 del 18 settembre 2018 la Regione Lazio ammetteva ad istruttoria l'istanza di rinnovo della concessione di grande derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera e Le Capore per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma in data 16 marzo 2018, ed acquisita al protocollo regionale con n. 153543 del 19 marzo 2018;
- In data 4.10.2018 con nota prot. 23138, acquisita al protocollo regionale al n. 620932 del 9.10.2018 ed allegata alla presente, il Presidente della Provincia di Rieti, in qualità di coordinatore dell'ATO3 ed in esecuzione del mandato ricevuto dalla Conferenza dei Sindaci del 2.10.2018 giusta decisione n.12, ha presentato osservazioni R.L. con cui richiede di subordinare il proseguo dell'istruttoria all'accoglimento delle stesse;
- Considerato che, nonostante quanto sopra, la Regione Lazio con determinazione n. 407823 del 10.06.2019 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, pubblicata sul BURL n. 49 – Suppl. n. 1, ha comunque deciso di procedere al rinnovo della Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprotta, in favore del Comune di Roma e per essa ad ACEA-ATO2 spa, in qualità di soggetto affidatario pro tempore del Servizio Idrico Integrate, avente durata trentennale e decorrenza dal 18.09.2001, tutto ciò non tenendo in debita considerazione, nel corso di tale istruttoria, le giuste osservazioni presentate dall'ATO3;
- Preso atto che comunque la stessa determinazione dirigenziale n. 407823 del 10.06.2019 prevede altresì, quale estrema ratio, la possibilità dell'impugnativa attraverso il ricorso giurisdizionale innanzi al TSAP entro il termine di gg. 60 dalla notifica, eventualità comunque non contemplata da questa ATO3 Rieti e in ogni caso da scongiorare;
- Rilevato che la Regione Lazio nel procedere al non accoglimento delle osservazioni formulate dal Presidente- coordinatore ATO3 Rieti, controdeduce, in linea generale, che trattasi di un procedimento diverso e disgiunto rispetto alle problematiche legate all'interferenza d'ambito ATO2 Roma – ATO3 Rieti, probabilmente da affrontare e risolvere in sede diversa;
- Ritenuto comunque dover respingere tutte le motivazioni addotte dalle controdeduzioni e poste alla base del mancato accoglimento da parte della Regione Lazio, ritenendo, al contrario, che le osservazioni proposte sono completamente



- Ricordato altresì che tra le condizioni essenziali a cui ATO3Rieti ha subordinato il proprio assenso al rinnovo della Concessione, è l'estensione funzionale e territoriale delle modalità di utilizzo del contributo stabilito con la Convenzione obbligatoria sulla interferenza così come richiesto dalla Conferenza dei Sindaci in data 19.06.2018 Dec. n. 4bis allegata;

Precisato che:

- L'estensione funzionale e territoriale richiesta non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla Convenzione approvata ed è perfettamente compatibile con gli indirizzi forniti da ARERA con nota 34373 del 20.10.2017 in cui è specificato che la valorizzazione, tra i costi ambientali e della risorsa, del canone in discorso, possa avvenire soltanto con riferimento ai costi riconducibili a misure di tutela quali – quantitativa della risorsa idrica afferenti esclusivamente il S.I.I., quali appunto sono le opere igienico-sanitarie (acquedotto, fognatura e depurazione) di che trattasi.

tutto ciò premesso e considerato,

si richiede

a codesta Regione Lazio di voler procedere con le modalità previste all'art. 13 della Convenzione obbligatoria, al completo recepimento di quanto richiesto dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO3 Rieti con la Decisione n. 4bis del 19.06.2018 e ciò al fine di dare compiuta e definitiva attuazione alla Convenzione obbligatoria dell'Interferenza d'Ambito tra ATO2Roma e ATO3Rieti.



Il Presidente Provincia di Rieti
Coordinatore ATO3Rieti
(Mariano Calisse)

Regione Lazio

DIREZIONE LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 giugno 2019, n. G07823

Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale.

Oggetto: Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Su proposta del Dirigente dell'Area Concessioni;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 05 giugno 2018 con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G06120 del 30 maggio 2016, avente per oggetto il conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area "Concessioni" della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, al Dott. Maurizio Alberto Mirlisenna;

VISTO il Regolamento regionale 13 ottobre 2017, n. 23, concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii. approvato con la D.G.R. 615/17;

VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTO il R.D. 14 agosto 1920 n. 1285 "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche";

VISTO il D.M. 16 dicembre 1923 "Norma per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per piccole e grandi derivazioni di acque";

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e ss.m m.ii.;

VISTI l'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1971 n. 616 e l'art. 13 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 che dispongono la delega alle regioni, a statuto ordinario, delle funzioni amministrative statali in materia di acqua pubbliche;

VISTO il D.Lgs 12 luglio 1993 n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo 1° della L. 15 marzo 1997 n. 59";

VISTA la L.R. 11 dicembre 1998 n. 53, art 8, con la quale la Regione Lazio si riserva le funzioni in materia di concessioni di Grande derivazione di acque pubbliche in attuazione del suddetto D.Lgs. n. 112/98;

VISTO il D.p.r. 18 febbraio 1999 n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni

della L. 5 gennaio 1994 n. 36";

VISTA la D.g.r. n. 1118 del 25 luglio 2001 per quanto concerne l'esecuzione finanziaria dei provvedimenti di concessione di acqua pubblica;

VISTI l'art. 8 della L.R. 29 aprile 2013 n. 2, contenente disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica, nonché l'annessa tabella B, come modificata dall'art 8, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2013 n. 13;

VISTO il R. D. n. 12048 del 27 ottobre 1926 con cui veniva rilasciata la concessione di derivazione per l'utilizzo dell'acqua captata dagli impianti del Peschiera, per una portata media di 40 moduli (L/ sec. 4.000) ed una durata di 70 anni per uso potabile, e 60 anni per la produzione di energia elettrica presso la centrale di Salisano;

VISTA la nota di ACEA prot. n. 1127 del 1 ottobre 1963, con la quale veniva richiesto di poter derivare ulteriori 10 moduli in aggiunta ai 40 già originariamente concessi con il regio decreto sopra citato;

VISTA l'istanza di ACEA del 30 settembre 1963, con la quale richiedeva la concessione per poter utilizzare ad uso potabile ed idroelettrico la portata di 47 moduli medi (L/sec. 4.700) e di 55 moduli massimi (l/sec. 5.500) dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota;

VISTO il Decreto Interministeriale del 1 dicembre 1963 con cui ACEA veniva riconosciuta titolare della concessione del Peschiera sia per uso potabile che idroelettrico, prevedendo la scadenza del titolo concessorio al 26 ottobre 1986;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 712 del 7 agosto 1974 con cui veniva concesso ad ACEA di derivare ulteriore 10 moduli (l/sec. 1.000) di cui alla nota prot. 1127 del 1 ottobre 1963, per un totale di 50 moduli (l/sec. 5.000) ad uso potabile della città di Roma, fissando la scadenza della concessione per la parte potabile al 26 ottobre 1996;

VISTO il voto n. 415 del 12 giugno 1975 del Consiglio Superiore dei LL.PP., con cui viene espresso parere favorevole alla richiesta di ACEA del 30 settembre 1963, relativa all'istanza di concessione per poter utilizzare ad uso potabile ed idroelettrico la portata di 47 moduli medi (L/sec. 4.700) e di 55 moduli massimi (l/sec. 5.500) dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota;

VISTO il Decreto del Ministero LL.PP. n. 555 del 1 luglio 1975 con cui veniva concessa ad ACEA l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori per la derivazione dalle sorgenti Le Capore;

VISTA la nota n. 12861 del 30 luglio 1979, con cui ACEA chiedeva la concessione per poter utilizzare tanto per uso potabile, quanto idroelettrico, tutta la portata disponibile alle sorgenti Le Capore, pari a 47 moduli medi (L/sec. 4.700) e fino ad una portata massima di 55 moduli (l/sec. 5.500);

VISTO il Decreto Interministeriale n. 418 del 26 marzo 1987 con cui veniva concessa ad ACEA la possibilità di derivare dalle sorgenti del Peschiera ulteriori 50 moduli per un totale di 100 moduli (l/sec. 10.000), mantenendo la scadenza della concessione al 26 ottobre 1996 per la parte potabile;

VISTA la nota ACEA n. 25488 del 28 settembre 1995, con cui chiedeva il rinnovo delle concessioni di derivazione tanto per uso potabile quanto per uso idroelettrico, sia per il Peschiera che per le Capore;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Superiore dei LL.PP. al rilascio della concessione reso con nota prot.

n. 211 del 4 giugno 1998;

VISTO il Disciplinare del Ministero per i Lavori Pubblici prot. n. 12814 del 30 gennaio 2001 ed in particolare l'art.5 nella parte in cui prevede che *"Acea spa si impegna al rispetto delle utenze preesistenti legittimamente costituite. Ai fini della emissione del provvedimento di concessione è necessario che l'ACEA S.P.A stipuli apposite convenzioni regolanti i rapporti con i comuni di Cittaducale e Casaprotta e tra gli ambiti territoriali ottimali (ATO 2 e 3) di Rieti e di Roma"*;

VISTA l'istanza di rinnovo della Concessione presentata dal Comune di Roma Capitale in data 18 settembre 2001 per la durata di trenta anni e, da ultimo, reiterata in data 16 marzo 2018;

VISTA la nota della Regione Lazio n. 56548 del 14 aprile 2003, indirizzata alla Provincia di Rieti con cui la Regione Lazio comunicava l'intervenuta conclusione delle istruttorie riferite al rilascio della concessione del Peschiera - Le Capore, segnalando l'intervenuto accoglimento dell'istanza di rinnovo delle concessioni all'ACEA;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. D2/155864 del 30 giugno 2010;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 362106 del 12 agosto 2011, con cui veniva comunicata l'ammissibilità della domanda di rinnovo da parte di ACEA, tenuto conto della natura ordinatoria del termine di cui all'art. 22 del R.D. n. 1775/1933;

VISTE le note di ACEA rispettivamente n. 102120/P del 3 novembre 2015, n. 0103903/P del 18 dicembre 2015 e n. 12099/P del 21 dicembre 2016, tutte volte al rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso potabile ed idroelettrico delle sorgenti Peschiera - Le Capore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 5/2014 *"Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi Ambiti di bacino idrografico all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelli intercorrenti tra gli ambiti numero 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi senza tuttavia violare i principi di cui agli articoli 2 e 3 che sono sempre assicurati di concerto con tutte le Autorità di bacino concessionarie delle derivazioni"*;

VISTA la D.G.R. n. 263 del 17 maggio 2016 recante *"Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 - art. 5 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore". Approvazione del nuovo schema di Convenzione"*;

VISTA la D.G.R. n. 360 del 20 giugno 2017 recante *"Esito del procedimento di riesame della Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016, avente ad oggetto: "Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 - art. 5 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione"*;

VISTA la D.G.R. n. 661 del 17 ottobre 2017 recante *"Deliberazioni di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016 e n. 360 del 20 giugno 2017. "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione". Esercizio poteri sostitutivi"*;

VISTA la D.G.R. n. 30 del 25 gennaio 2018 recante *"Ulteriore aggiornamento dello Schema di Convenzione allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n. 263 del 17 maggio 2016 "Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione del nuovo schema di Convenzione"*;

VISTA la nota di ACEA acquisita al prot. regionale n. 210291 del 11 aprile 2018 con cui sono state trasmesse alla Regione Lazio - a seguito della nota regionale prot. n. 176695 del 27 marzo 2018 - le Convenzioni attualmente in essere tra i Comuni rivieraschi relative al sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore ed ACEA Roma;

PRESO ATTO delle Convenzioni sottoscritte, ed in particolare di quelle sottoscritte da ACEA S.p.A. e il Comune di Frasso Sabino, Cittaducale, Casaprota, Castel Sant'Angelo, Mompeo, Castelnuovo di Farfa, Poggio Nativo e Salisano;

CONSIDERATO che l'art. 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 30/2018 prevede che le Convenzioni destinate alla compensazione e/o ristoro da parte di ACEA, ACEA s.p.a., ed ACEA ATO2 s.p.a., dei Comuni e dei Consorzi che le hanno sottoscritte, sono inefficaci dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui alla D.G.R. n. 263 del 17 maggio 2016 stipulata per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera Le Capore, nella parte in cui prevedono la copertura delle spese per la gestione della captazione, adduzione e depurazione dell'acqua ovvero per l'incremento della disponibilità idropotabile;

TENUTO CONTO che le suddette convenzioni rimangono efficaci per quanto riguarda le restanti previsioni, ivi compresa la copertura delle spese di valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio, previa approvazione dei progetti specifici di manutenzione e di valorizzazione ovvero inerenti alla manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e di rimborso della relativa spesa energetica;

VISTA la D.G.R. n. 170 del 2 aprile 2019 recante *"Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore. Approvazione di modifiche ed integrazioni alla Convenzione sottoscritta il 2 febbraio 2018"*;

VISTA l'istanza di Concessione di rinnovo per il rilascio di una concessione di grande derivazione delle acque e delle sorgenti del Peschiera e Le Capore per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma il 16 marzo 2018, ed acquisita al protocollo regionale con n. 153543 del 19 marzo 2018;

VISTO l'avviso concernente la presentazione della predetta richiesta di rinnovo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 26 aprile 2018;

TENUTO CONTO che l'istanza è formulata per una concessione trentennale;

CONSIDERATO che la titolarità della concessione risale al 1926, in capo al Governatorato di Roma, e quindi riconducibile al Comune di Roma;

CONSIDERATO che il 28 dicembre 1995, ACEA, all'epoca azienda speciale del Comune di Roma, che di essa si avvaleva per la gestione del servizio pubblico, formulava istanza di rinnovo, poi reiterata dal Comune di Roma;

TENUTO CONTO che a partire dal 1 gennaio 1998, ad ACEA Azienda speciale subentrava ACEA spa, a cui il Comune di Roma affidava nell'ambito del proprio territorio, i servizi idrici potabili ed accessori, di fognatura

e di depurazione, con concessione dei beni demaniali strumentali all'esercizio del servizio, ivi comprese le opere di derivazione, adduzione e distribuzione del sistema acquedottistico Peschiera Le Capore;

PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 4 giugno 1998, cui è seguito il nulla osta della Regione Lazio del 1 luglio 1998;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii";

VISTA la Legge Regionale n. 53/1998 ed in particolare l'art. 8, con cui la Regione Lazio si è riservata la competenza in materia di potere di rilascio delle concessioni di derivazione idrica, per l'utilizzo di acque pubbliche;

PRESO ATTO che il 30 dicembre 1999 ACEA spa ha conferito ad ACEA ATO 2 spa il ramo d'azienda relativo al settore idrico potabile, di depurazione e fognature;

VISTO il Disciplinare di Concessione emesso dal Ministero dei LL.PP. con atto rep n. 12814 del 30 gennaio 2001, contenente obblighi e condizioni a cui è vincolato il rinnovo delle concessioni di derivazione idrica, richiesto con la domanda del 28 dicembre 1995;

VISTO l'art. 8, comma 19, della legge regionale n. 2 del 29 aprile 2013, che originariamente prevedeva che *"E' differita al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze dell'acqua pubblica che siano scadute e non siano state rinnovate, per le quali sia stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, non respinta dall'amministrazione, e purché non sia intervenuta una dichiarazione di decadenza da diritto di derivare acqua pubblica"*, termine poi differito al 31 dicembre 2016 con modifica apportata dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTA la nota prot. n. 0632643 del 12 dicembre 2017 con cui l'Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative ed Enti Locali della Regione Lazio ha richiesto all'allora Ministro per le Infrastrutture di valutare la costituzione di una cabina di regia presso l'alto concesso del Consiglio Superiore dei LL.PP., per affrontare le tematiche caratterizzate da elevata complessità tecnica amministrativa ed inter - istituzionale, tra le quali proprio quella connessa al rilascio delle concessioni di derivazione;

VISTA la nota del Consiglio Superiore dei LL.PP. prot. n. 5211 del 25 maggio 2018;

PRESO ATTO dell'intervenuta costituzione della Cabina di regia da parte del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., come attestato dalle note di quest'ultimo, prot. n. 1088 del 5 febbraio 2018 e n. 5211 del 25 maggio 2018, formatasi per affrontare correttamente le problematiche concernenti il rilascio della concessione, la determinazione degli interventi di compensazione in favore dei Comuni interessati, nonché altre tematiche di *"elevata complessità tecnica, amministrativa ed inter istituzionale"*, alla quale si rimanda anche in riferimento ai contenuti dell'istanza di Roma Capitale, ivi compresa la durata della concessione;

CONSIDERATO che l'istanza, così come formulata, prevede che in ragione della vigente convenzione di gestione, ACEA Ato2 S.p.A. eserciterà la concessione nella qualità di soggetto affidatario pro tempore della erogazione del servizio idrico integrato nell'ATO2;

PRESO ATTO che la domanda di rinnovo è limitata all'uso potabile, posto che il Comune di Roma afferma testualmente *'Fermi restando i diritti di ACEA produzione spa proprietaria della Centrale idroelettrica di Salisano, in merito alla piena e incondizionata fruizione della derivazione idroelettrica in argomento'*;

VISTO l'avviso pubblicato sul BURL n. 34 del 26 aprile 2018 concernente l'istanza di concessione di rinnovo della Concessione di grande derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera e Le Capore per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma Capitale il 16 marzo 2018, acquisita al protocollo regionale con n. 153543 del 19 marzo 2018;

VISTA la nota prot. n. 473000 del 31 luglio 2018 e successiva nota integrativa prot. n. 493265 del 08 agosto 2018, con le quali è stato richiesto il parere di competenza all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, della suddetta Autorità, pervenuto con nota n. prot. 005213 del 10 settembre 2018, qui protocollato con il n. 0542370 del 10 settembre 2018;

VISTA la Determinazione n. G11467 del 18 settembre 2018 di ammissione ad istruttoria, pubblicata sul BURL, dell'istanza di concessione di rinnovo della concessione di grande derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera e Le Capore per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma in data 16 marzo 2018, ed acquisita al protocollo regionale con n. 153543 del 19 marzo 2018;

ACQUISITE al protocollo regionale con n. 620932 del 9 ottobre 2018 le osservazioni da parte del Presidente della Provincia di Rieti, nonché coordinatore dell'ATO 3 della Provincia di Rieti, con cui è stato richiesto di subordinare il proseguo dell'istruttoria al rispetto di alcune osservazioni, che si elencano a titolo esemplificativo, quali: (i) il rinnovo della concessione esclusivamente per l'uso idropotabile; (ii) l'operatività immediata della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore; (iii) l'estensione territoriale e funzionale delle modalità di utilizzo del contributo stabilito nella convenzione obbligatoria, secondo quanto richiesto da ATO3 con delibera n. 4bis del 19 giugno 2018 della Conferenza dei Sindaci; (iv) il coinvolgimento degli Enti Locali dell'ATO3 nella definizione e gestione degli interventi di salvaguardia previsti dall'ATO2 - data la rilevanza locale degli stessi - a protezione delle aree di rispetto del sistema Peschiera - Le Capore, oltre ad ulteriori richieste contenute nella nota richiamata;

ACQUISITA al protocollo regionale con n. 620867 del 9 ottobre 2018 la nota del Comune di Mompeo, con cui viene richiesto che vengano garantiti i diritti maturati dal Comune stesso in virtù di apposita convenzione sottoscritta per disciplinare i rapporti economici con ACEA;

ACQUISITE al protocollo regionale con n. 621051 del 9 ottobre 2018 le osservazioni del Consigliere di Rieti Antonio Boncompagni con cui si chiede di fornire spiegazioni in ordine al rinnovo della concessione, nonché *"...di conoscere con quale iter normativo e amministrativo il Comune di Roma, laddove ottenesse il rilascio della concessione, possa traslare detto titolo ad Acea Ato 2 spa, e quindi ad Acea spa"*;

ACQUISITA al protocollo regionale con n. 625341 del 10 ottobre 2018 la nota sottoscritta dal Presidente dell'Associazione Postribù onlus ed Italia Nostra sezione Reatino e Sabina, con cui le predette Associazioni hanno manifestato l'interesse alla visita dei luoghi, così come previsto dall'art. 8 del R.D. n. 1775/1933, nonché hanno presentato osservazioni, lamentando la scadenza del titolo originario, la illegittimità della determinazione di ammissibilità ad istruttoria della domanda per la mancata approvazione dell'aggiornamento del piano regionale di gestione delle acque, da sottoporre a preventiva procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché per il mancato espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), e valutazione di incidenza (VINCA), nonché l'invalidità del Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui alle adunanze prot. n. 211 del 14 maggio 1998 e 4 giugno 1998, aggiornato con il disciplinare di cui al rep. n. 12814 del 30 gennaio 2001,

"...assunto a riferimento dalla determinazione 18 settembre 2018, G11467, di cui si richiede l'annullamento in autotutela";

PRESO ATTO delle osservazioni del 10 ottobre 2018 delle Associazioni Gruppi Ricerca ecologica Lazio e Raggio Verde, che oltre a chiedere di partecipare al procedimento, hanno manifestato il proprio dissenso " *...atteso che il rispetto dei fabbisogni anche locali, del rilascio del deflusso minimo vitale, delle capacità di ravvenamento della falda ad oggi non sono garantiti*";

VISTO il sopralluogo tenutosi il giorno 11 ottobre 2018, comunicato con nota prot. n. 609888 del 4 ottobre 2018, dal cui verbale risulta che l'Associazione Postribù ha chiesto alla Regione Lazio *"di verificare se gli elaborati progettuali corrispondono al seguente stato dei luoghi: che dalla base della soletta fuoriesce una aliquota di acqua che confluisce direttamente nella vasca di dissipazione; che all'interno della vasca stessa è visibile la risorgiva del pozzo "I"; è ugualmente visibile la fuoriuscita dell'aliquota di acqua derivante dalla polla sorgiva ricavata alla base dell'uscita dello scarico di fondo; non è presente acqua proveniente dal canale di deviazione del Farfa e viene derivata acqua dalla vasca di captazione verso il lago Baccelli per la produzione elettrica delle centrali Enel. Chiede altresì di conoscere quali siano gli obblighi di rilascio all'Enel e quelli al Fiume Farfa in base ai disciplinari e alle concessioni in essere. Infine chiede di avere accesso alle informazioni ambientali di cui alla richiesta inoltrata alla Regione Lazio in data 8 giugno 2017"*;

ACQUISITA al protocollo regionale con n. 628523 del 11 ottobre 2018 la nota del Comune di Casaprota, con cui si è chiesto di subordinare il proseguo dell'istruttoria al rispetto di alcune osservazioni, quali la co-concessione per l'utilizzazione in essere da parte del Comune di Casaprota, l'identificazione del corpo idrico; di dar corso alle linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa; di coinvolgere il Comune stesso nella definizione delle spettanze e nella assegnazione e gestione delle quote di tariffa, secondo l'art. 24 della Legge n. 36/1994 e dell'art. 173 del D.lgs. n. 152/2006, da destinare alla tutela delle aree di salvaguardia ed alla pianificazione dei progetti mirati a facilitare il ravvenamento delle falde acquifere;

PRESO ATTO della partecipazione al sopralluogo da parte dei soggetti interessati, come risulta dal verbale citato;

ACQUISITA la relazione finale istruttoria dell'ufficio Concessioni del 24 ottobre 2018;

ACQUISITA l'ulteriore nota di Italia Nostra al protocollo regionale con n. 700888 del 7 novembre 2018;

ACQUISITA al protocollo regionale con n. 732432 del 20 novembre 2018 la nota del Consigliere di Rieti Antonio Boncompagni, con la quale ha sollecitato un riscontro alle richieste riportate nella precedente comunicazione, protocollo regionale n. 621051 del 9 ottobre 2018;

ACQUISITA l'ulteriore nota del Comune di Casaprota al protocollo regionale con n. 38089 del 17 gennaio 2019;

ACQUISITA la nota del Comune di Frasso Sabino al protocollo regionale con n. 37837 del 17 gennaio 2019, con cui si chiede di procedere al rilascio e/o rinnovo delle concessioni di derivazioni dal Peschiera e dalle Capore a valle della sottoscrizione di apposite convenzioni regolanti i rapporti tra Acea spa / Acea Ato 2 spa ed i Comuni interessati dalle opere di captazione;

ACQUISITA l'ulteriore nota dell'Associazione Postribù al protocollo regionale con n. 96031 del 6 febbraio

2019;

CONSIDERATO che, in riferimento alle osservazioni formulate dal Comune di Mompeo di cui alla nota prot.620867 del 9 ottobre 2018, si evidenzia che le stesse non appaiono pertinenti in quanto esulano dall'oggetto del presente procedimento;

CONSIDERATO che, in riferimento alle osservazioni formulate dal Presidente della Provincia di Rieti, nonché coordinatore dell'ATO3, si evidenzia:

- che l'uso da assentire è soltanto quello idropotabile, come già indicato nella determinazione di ammissibilità all'istruttoria, pubblicata sul BURL del 20 settembre 2018;
- quanto alla richiesta di subordinare il rilascio della concessione all'immediata operatività della convenzione obbligatoria di cui alla D.G.R. n. 30/2018, il presupposto dell'intervento regionale di cui alla suddetta D.G.R è la sola esistenza dell'interferenza idraulica tra due differenti ambiti territoriali, non rilevando, anche secondo la normativa citata, l'esistenza o meno di un provvedimento autorizzativo o concessorio, che costituisce procedimento autonomo;
- così come non appare pertinente la richiesta di subordinare il rilascio della concessione al rispetto della estensione territoriale e funzionale delle modalità di utilizzo del contributo stabilito dalla Convenzione obbligatoria;
- quanto alla richiesta di co-concessione - fatti salvi i provvedimenti concessori già in essere, inclusi quelli rilasciati dalla Provincia di Rieti, e fatta salva la possibilità di valutare ulteriori provvedimenti concessori, si osserva che i procedimenti amministrativi devono concludersi in capo agli istanti, ed in questo caso l'istanza è di Roma Capitale, considerazione che assorbe anche l'osservazione concernente la richiesta di estensione delle utilizzazioni del Peschiera- Le Capore ad ulteriori Comuni di ATO3;
- così come estraneo al procedimento de quo è l'osservazione concernente la richiesta di applicazione del solo costo per l'adduzione a gravità dell'acqua di cui alla convenzione obbligatoria alle utilizzazioni in essere da parte dei Comuni di ATO3;
- circa la pretesa definizione di specifiche modalità di controllo per l'accesso continuo da parte di ATO3 ai dati relativi agli emungimenti delle sorgenti Peschiera - Le Capore, si farà riferimento alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in riferimento alle osservazioni formulate dal Consigliere comunale di Rieti, Antonio Boncompagni, acquisite al protocollo regionale con n. 621051 del 9 ottobre 2018, e successiva nota di sollecito acquisita al prot. regionale con n. 732432 del 20 novembre 2018 ed oggetto di risposta interlocutoria con nota prot. n. 739622 del 22 novembre 2018, si evidenzia che il procedimento è stato innestato in virtù di domanda di rinnovo dapprima di ACEA, all'epoca mera articolazione del Comune di Roma e dunque imputabile al Comune stesso, e poi del Comune stesso che, in forza della Convenzione per la Gestione del Servizio idrico integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale- Roma, si avvale, per la gestione tecnico industriale degli impianti e delle infrastrutture ad esso correlate, del Gestore pro-tempore;

VISTA la costituzione della cabina di regia già citata, alla quale si rimanda anche in riferimento ai contenuti dell'istanza di Roma Capitale;

CONSIDERATO che, in riferimento alle osservazioni formulate dal Comune di Casaprota, si evidenzia:

- quanto alla richiesta di co-concessione - fatti salvi i provvedimenti concessori già in essere, inclusi quelli rilasciati dalla Provincia di Rieti, e fatta salva la possibilità di valutare ulteriori provvedimenti concessori, si osserva che i procedimenti amministrativi devono concludersi in capo agli istanti, ed in questo caso l'istanza è di Roma Capitale;
- in ordine alla richiesta di identificare il corpo idrico delle sorgenti Le Capore come fortemente modificato, si rimanda al parere formulato dall'Autorità di Bacino Distrettuale, che prevede espressamente le attività di monitoraggio dei bacini idrologici e idrogeologici;
- sulla richiesta di dar corso alle linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo di risorsa, essa non pare pertinente, alla stessa stregua della richiesta di coinvolgere il Comune osservante nella definizione delle spettanze e nella assegnazione e gestione delle quote di tariffa da destinare alla tutela delle aree di salvaguardia, ed al ravvenamento delle falde, come, peraltro, la Regione ha già osservato con nota prot. n. 816246 del 19 dicembre 2018;

RILEVATO che il rilascio della presente concessione non impedisce ai soggetti interessati di formulare istanza di concessione di derivazione all'Ente territoriale competente;

OSSERVATO che la presente concessione costituisce provvedimento amministrativo distinto ed autonomo rispetto alla Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore;

CONSIDERATO che, in riferimento alle opposizioni formulate dall'Associazione Italia Nostra Onlus e Postribù con nota acquisita al prot. reg. n. 625341 del 10 ottobre 2018 ed alle osservazioni formulate in occasione della visita locale istruttoria dell'11 ottobre 2018, si evidenzia che:

- gli aspetti relativi alla titolarità della domanda di rinnovo della concessione in argomento ed autorizzativi (VAS, VIA, VINCA, parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale) sono riportati nel presente atto;
- la relazione al progetto, contenuta all'interno dell'istruttoria, descrive lo stato dei luoghi, in cui la situazione idrologica del Farfa varia nel tempo in base al regime naturale delle acque sotterranee e superficiali;
- con nota n. 314791 del 19/04/2019 è stata trasmessa la documentazione in possesso, relativa alla richiesta inoltrata alla Regione Lazio in data 8 giugno 2017 dall'Associazione Postribù, acquisita al protocollo regionale con n. 294961 del 9 giugno 2017;

PRESO ATTO della nota prot. n. 689462 del 5 novembre 2018, con cui l'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali ha ritenuto il procedimento assoggettabile a VINCA, limitatamente alla sorgente Le Capore;

PRESO ATTO della nota prot. n. 773866 del 5 dicembre 2018 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione Impatto Ambientale, che esclude la necessità di effettuare la VIA per le opere anteriori all'entrata in vigore del D.P.R. 12 aprile 1996, così come attestate da Acea Ato 2 spa con nota n. 565224/P del 21 dicembre 2018;

CONSIDERATO che la VAS costituisce valutazione da effettuarsi su atti generali di programmazione e pianificazione;

PRESO ATTO della nota prot. n. 262726 del 3 aprile 2019 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali che esprime parere favorevole, con prescrizioni, sul "Prelievo per uso potabile dalla sorgente Le Capore nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino (RI)";

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto nel parere favorevole con prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale prot. n. 5213 del 10 settembre 2018 e limitatamente agli aspetti legati al deflusso minimo vitale, il disciplinare di concessione contempla la possibilità di dover adeguare il contenuto del presente disciplinare di concessione, qualora si rendessero necessarie modifiche da apportare - ivi comprese quelle inerenti al quantitativo assentito in concessione - anche alla luce delle risultanze del censimento delle utilizzazioni in atto di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 152/2006 ai fini del bilancio idrico relativo ai corpi idrici interessati dalle derivazioni, nonché delle risultanze derivanti dalla sperimentazione prevista dalla Direttiva Deflussi ecologici al fine di pervenire alla definizione dei deflussi funzionali al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale e nel Piano di Tutela delle acque della Regione Lazio;

VISTO lo schema di Disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la Concessione di cui sopra, allegato alla presente;

RITENUTO di dover procedere al rinnovo della Concessione di derivazione per uso potabile di complessivi mod. 147 (1/sec. 14.700) medi annui, di cui complessivi mod. medi annui 100 (1/sec. 10.000) dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo in Provincia di Rieti e mod. medi annui 47 (1/sec. 4.700) con il limite di 55 moduli massimi (1/sec. 5.500) dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota in Provincia di Rieti, in favore del Comune di Roma e per essa ad ACEA ATO2 spa, in qualità di soggetto affidatario pro tempore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO2, per uso potabile, avente durata trentennale, con decorrenza dal 18 settembre 2001, fino al 17 settembre 2031, dando atto che con contestuale determinazione dirigenziale si provvederà al formale accertamento in entrata del canone concessorio dovuto;

Tutto ciò visto, acquisito, rilevato, osservato e considerato

DETERMINA

1. di rinnovare la concessione di derivazione per uso potabile di complessivi mod. 147 (1/sec. 14.700) medi annui, di cui complessivi mod. medi annui 100 (1/sec. 10.000) dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo in Provincia di Rieti e mod. medi annui 47 (1/sec. 4.700) con il limite di 55 moduli massimi (1/sec. 5.500) dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota in Provincia di Rieti, in favore del Comune di Roma e per essa ad ACEA ATO2 spa, in qualità di soggetto affidatario pro tempore del Servizio Idrico Integrato nell'ATO2, per uso potabile, avente durata trentennale, con decorrenza dal 18 settembre 2001, fino al 17 settembre 2031, prevedendo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il concessionario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale prot. n. 5213 del 10 settembre 2018 (All. 1);
 - il concessionario dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni riportate nel parere della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali prot. n. 262726 del 3 aprile 2019 (All. 2);

2. Di approvare lo schema di Disciplinare (All. A), contenente gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione di cui sopra, allegato alla presente.
3. Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica all'interessato.
4. L'eventuale proposizione dei ricorsi di cui sopra non sospende né interrompe l'esecutività del presente provvedimento.
5. Copia del presente Atto è notificata a Roma Capitale e ad ACEA ATO2 s.p.a..
6. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Ing. Wanda D'Ercole

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI, TUTELA DEL TERRITORIO E MOBILITA'

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE

La Regione Lazio, codice fiscale n. 80143490581, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, in persona dell'Ing., nata a il, e domiciliata per la carica presso la sede della Regione Lazio, la quale interviene in qualità di Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 269 del 5 giugno 2018 (di seguito denominata anche "Concedente")

E

Roma Capitale (di seguito denominata anche "Concessionaria"), codice fiscale 02438750586, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via del Campidoglio n. 1 in persona dell'Ing., nato a il, domiciliato per la carica in Roma, Via del Campidoglio n. 1, il quale interviene nella qualità di Vice Direttore Generale – Area Servizi del Territorio, e per esso, in virtù della vigente convenzione di gestione, Acea ATO2 S.p.A., che esercirà la concessione nella qualità di soggetto affidatario pro tempore della erogazione del servizio idrico integrato nell'Ato2, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, in persona dell'Ing., nato a (....) il/.../....., domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Ostiense n. 2, il quale interviene nella qualità di Presidente di Acea ATO2 S.p.A., giusta deliberazione di CdA del 21 maggio 2019 di seguito, congiuntamente, anche le "Parti"

PREMESSO

- a) che con Determinazione del Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. del/...../....., qui integralmente richiamata, è stata concessa in favore della Concessionaria la derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale;

- b) che la Concessionaria ai sensi di legge ha presentato istanza di rinnovo della Concessione in data 18 settembre 2001 - da ultimo reiterata in data 16.03.2018 (d'ora innanzi "Istanza di Rinnovo") - e ha continuato ad utilizzare l'acqua derivata, senza soluzione di continuità fino ad oggi, con corresponsione dell'indennità di utilizzo fino alla data di sottoscrizione del presente atto;
- c) che la Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., ha provveduto a corrispondere, anticipatamente alla data di sottoscrizione del presente disciplinare - a norma del suo art. 7 - l'importo del canone relativo all'anno 2019, con versamento effettuato sul C/C Bancario n. 000400000292 - IBAN IT03M0200805255000400000292 - intestato a "Regione Lazio" presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma;
- d) che la Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., ha effettuato in favore della Regione Lazio il deposito cauzionale del valore pari a € 154.202,27 previsto all'art. 11 del Regio Decreto n. 1775/1933, tramite versamento di 33.593,10 euro presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma - MEF integrativo dei depositi già costituiti per euro 120.609,17 (equivalenti a lire 233.531.915) attestati nel previgente Disciplinare Tecnico del 30.01.2001, repertorio del Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio per il Genio Civile del Tevere e dell'Agro Romano n.12814 (d'ora innanzi "Disciplinare Tecnico del 2001"), che potrà essere escussa/incamerata, nei casi di rinuncia e di dichiarazione di decadenza;
- e) che le Parti pertanto si danno reciprocamente atto di aver regolato i rapporti giuridici ed economici pregressi nel rispetto della normativa vigente, come evidenziato nel successivo articolo 8;
- f) che il 2 febbraio 2018, l'Ente dell'ATO 3 Lazio Centrale – Rieti e l'Ente dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma hanno sottoscritto la Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, sulla base del testo approvato con la DGR n. 30 del 25 gennaio 2018 (d'ora innanzi "Convenzione Interambito");

Tutto ciò premesso, ai sensi del Regio Decreto n. 1775/1933, di disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1.1 Il presente atto disciplina gli obblighi e le condizioni di rinnovo della concessione di derivazione chiesto da Roma Capitale, di cui alla determinazione n....., per uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota, entrambe situate nella Provincia di Rieti;

ARTICOLO 2

(Quantità ed uso dell'acqua)

2.1 La quantità d'acqua da derivare per uso potabile è di complessivi moduli $100+47=147$ (l/sec. 14.700) medi annui:

- dalle sorgenti del Peschiera complessivi moduli 100 (l/sec. 10.000) medi annui nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo in Provincia di Rieti;
- dalle sorgenti Le Capore moduli 47 (l/sec. 4.700) medi annui e moduli 55 (l/sec. 5.500) massimi nei Comuni di Frasso Sabino e Casaprota in Provincia di Rieti.

Le predette derivazioni per l'intera portata di moduli 147 (l/sec. 14.700) medi annui sono destinate al sistema di approvvigionamento idrico per gli usi potabili di Roma Capitale. Sono fatte salve le portate già oggetto di concessione di cui alla legge regionale n. 30 del 1 dicembre 2000 e di quelle rilasciate con determinazioni della Provincia di Rieti, vettorate per il tramite del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore, le quali si intendono accordate come ulteriori rispetto ai 147 moduli medi di cui al precedente capoverso.

Si specifica che non potranno essere rilasciate eventuali ulteriori concessioni da parte degli Enti competenti a valere sulle derivazioni di cui alla presente Concessione vettorate per il tramite del predetto sistema acquedottistico.

ARTICOLO 3

(Luogo e modalità di presa e condotta dell'acqua)

3.1 Derivazione Sorgenti Peschiera:

Le opere di captazione delle sorgenti del Peschiera consistono in:

- Cunicoli e gallerie interne al versante che convogliano l'acqua captata nella galleria collettrice e quindi nell'acquedotto a pelo libero realizzati sulla base del progetto 19 dicembre 1925 e delle successive varianti ed integrazioni, o la restituiscono direttamente nel Rio Peschiera;
- Sistema drenante esterno al versante che convoglia le acque captate in una centrale di pompaggio o le restituisce direttamente nel Rio Peschiera. La centrale di pompaggio solleva le acque nella galleria collettrice, o, direttamente, nell'acquedotto a pelo libero tramite condotte di by pass. Le opere sono state realizzate sulla base del progetto 31 ottobre 1961 e delle successive varianti ed integrazioni.

Le acque derivate sono immesse nella galleria collettrice e da questa nell'acquedotto a pelo libero per l'adduzione alla centrale di Salisano e poi alla città di Roma.

3.2 Derivazione sorgenti Le Capore:

L'opera di presa dell'acqua da derivare è ubicata nel territorio dei comuni di Frasso Sabino e Casaprota (RI) ed è costituita da un manufatto di captazione costruito nell'alveo del fiume Farfa

sulla zona di affioramento delle sorgenti e dei pozzi di richiamo. Nella vasca di captazione è anche immessa l'acqua captata da un pozzo esterno.

A lato dell'edificio è realizzato un canale per la deviazione delle acque superficiali del fiume Farfa per la loro separazione dalle sorgenti.

L'acqua derivata viene immessa a gravità in una galleria per essere convogliata al nodo di Salisano, dal quale è addotta a Roma insieme alle acque provenienti dal Peschiera.

ARTICOLO 4

(Sottensione)

4.1 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., si impegna a corrispondere ai concessionari delle centrali idroelettriche di Cotilia Peschiera, Galletto-Monte S. Angelo, Monte Argento, Recentino, Nera Montorio, Ponte Felice, Nazzano e Castel Giubileo, nonché delle centrali denominate Farfa1 e Farfa2, un indennizzo per la sottensione e la conseguente minor produzione di energia elettrica, fino al termine delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico relative alle suddette centrali rilasciate in data antecedente al presente disciplinare.

4.2 Per il calcolo degli indennizzi di sottensione resta valido quanto pattuito tra le Parti nell'accordo tra ACEA ed ENEL sottoscritto in data 15.02.1985, così come già stabilito nell'art 5 del Disciplinare Tecnico n. 12814 del 30 gennaio 2001, che si intende qui integralmente richiamato e confermato con riferimento ai soggetti ivi indicati ed a tutti i loro aventi causa.

ARTICOLO 5

(Regolazione della portata)

5.1 Derivazione Sorgenti Peschiera

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità di acqua maggiore di quella concessa come indicato al precedente articolo 2, è installata una stazione di misura, nella galleria di derivazione in corrispondenza del vertice V, ed a monte di essa sono installati organi di regolazione e intercettazione del flusso idrico.

5.2 Derivazione Sorgenti Capore

Affinché la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità di acqua maggiore di quella concessa come indicato al precedente articolo 2, sono installati ed in esercizio due misuratori di portata di cui uno presso il manufatto di captazione, l'altro a Salisano in corrispondenza della galleria di derivazione. Entrambi sono muniti di organi di regolazione e di intercettazione del flusso idrico e devono essere mantenuti sempre in costante efficienza.

ARTICOLO 6

(Durata)

6.1 Nel rispetto del principio della temporaneità delle concessioni, il presente disciplinare, che

costituisce parte integrante dell'atto di rinnovo della Concessione, ha durata trentennale fino al 17 settembre 2031.

ARTICOLO 7

(Canone)

7.1. La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A. corrisponderà annualmente alla Regione Lazio, ai sensi della D.G.R. n.1118/2001, il canone di legge aggiornato di anno in anno secondo il tasso di inflazione programmato, con le modalità e secondo la periodicità definite dalla stessa D.G.R. n. 1118/2001. Il canone è dovuto anche se la Concessionaria stessa non possa o non voglia far uso, in tutto o in parte, della derivazione in atto, salvo il diritto di rinuncia. La Concessionaria si impegna a corrispondere il canone annuo per uso consumo umano così calcolato: euro 2.097,99 (base anno 2019) a modulo per 147 moduli, per un ammontare complessivo di € 308.404,53. Il pagamento, salvo diversa comunicazione della Concedente, dovrà essere effettuato sul C/C Bancario n. 000400000292 - IBAN IT03M0200805255000400000292 - intestato a "Regione Lazio" presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma

ARTICOLO 8

(Pagamenti pregressi)

8.1. All'atto della firma del presente disciplinare, la Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., dichiara di aver regolato tutti i rapporti pregressi, dando atto, mediante produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato i versamenti dovuti.

ARTICOLO 9

(Garanzie da osservare e manleva)

9.1. Sarà a carico della Concessionaria, e per essa di Acea ATO2 S.p.A., eseguire e mantenere tutte le opere sia per attraversamenti di strade, canali e scoli, sia per la difesa delle proprietà e del buon regime dei corsi di acqua (Farfa e Peschiera) che si rendessero necessarie per assicurare l'efficienza e per eseguire la manutenzione delle opere di presa e della galleria di adduzione delle acque.

9.2. Nell'esercizio delle derivazioni dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare danni a beni, persone e cose, di cui sarà comunque responsabile la Concessionaria, tenendo in ogni caso sollevato l'ente concedente da qualsiasi molestia o pretesa di terzi, in relazione all'acqua concessa e alle relative opere.

9.3. Ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1775/1933 la Concessionaria non potrà in alcun modo invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dalla Regione Lazio ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi nell'esercizio della concessione rilasciata.

ARTICOLO 10

(Termini)

10.1 Le Parti confermano che le opere esistenti di derivazione e adduzione delle acque oggetto della presente concessione, sono da tempo attuate ed in esercizio e i terreni da esse interessati sono già acquisiti alla disponibilità della Concessionaria ovvero nelle disponibilità, a vario titolo, di Acea ATO2 S.p.A. in qualità di gestore protempore del Servizio Idrico Integrato di Ato 2 – Lazio Centrale – Roma e pertanto non si assegnano, per tali opere, termini per esecuzione di lavori né per espropriazioni.

ARTICOLO 11

(Convenzioni bilaterali)

11.1 L'art. 6 della Convenzione Interambito prevede che le Convenzioni bilaterali destinate alla compensazione e/o al ristoro da parte di ACEA S.p.A., e per essa di Acea ATO2 S.p.A., dei Comuni e dei Consorzi interessati dalle opere del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore sono inefficaci dalla data di stipula della Convenzione Interambito nella parte in cui prevedono la copertura delle spese afferenti alle prescrizioni ed agli obblighi finalizzati al ristoro dei territori in conseguenza dell'interferenza idrica con essa disciplinata; mentre rimangono efficaci per quanto riguarda le restanti previsioni, ivi compresa la copertura delle spese di valorizzazione del patrimonio comunale, ambientale-ecologico, storico, archeologico, culturale e del territorio;

11.2 Nella prospettiva, indicata nell'Istanza di Rinnovo di cui al punto b) delle Premesse, della *“necessità di progettare e realizzare, in tempi più brevi possibili, il raddoppio dell'Infrastruttura”* (tronco superiore Acquedotto del Peschiera - Le Capore), quale opera di interesse strategico per la messa in sicurezza dell'approvvigionamento idrico della città di Roma e dei Comuni attraversati dal tracciato delle nuove opere, alcune delle richiamate Convenzioni bilaterali sono state oggetto di rimodulazione.

11.3 Le Convenzioni esistenti (di cui all'allegato 1 al presente disciplinare), intercorrenti tra il Gestore del Servizio Idrico Integrato di Ato 2 Lazio Centrale – Roma ed i Comuni, determinano un importo a ristoro degli ulteriori oneri non ricompresi nella Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza inter ambito ATO2 – ATO3.

ARTICOLO 12

(Ulteriori prescrizioni e limitazioni)

12.1 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., preso atto del parere dell'Autorità di Distretto di cui al prot. n. 5213 del 10 settembre 2018, acquisito al protocollo regionale con n. 542370 del 10 settembre 2018, si dichiarano sin da ora disponibili alla eventualità di dover adeguare il contenuto del presente disciplinare di concessione, qualora si rendessero necessarie modifiche da apportare - ivi comprese quelle inerenti al quantitativo assentito in concessione -

anche alla luce delle risultanze del censimento delle utilizzazioni in atto di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 152/2006, ai fini del bilancio idrico relativo ai corpi idrici interessati dalle derivazioni, nonché delle risultanze derivanti dalla sperimentazione prevista dalla Direttiva Deflussi ecologici, al fine di pervenire alla definizione dei deflussi funzionali al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale e nel Piano di Tutela delle acque della Regione Lazio.

12.2 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., dovrà ottemperare alle prescrizioni che la Regione Lazio riterrà di impartire in adempimento di obblighi di leggi dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

12.3 La Regione Lazio, per garantire il rispetto delle portate concesse, monitorerà le portate delle sorgenti Peschiera e Le Capore. A tal fine Acea ATO2 S.p.A. provvederà a trasmettere con la cadenza trimestrale le portate giornaliere derivate dalle sorgenti Peschiera e Le Capore.

Ai sensi dell'art. 57 del R.D. n. 1775/1933, alla raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi interessati provvederà il Servizio Idrografico, competente in ordine allo studio dei bacini imbriferi e delle questioni idrologiche che possano sorgere in seguito all' utilizzo d'acqua assentito.

12.4 La Regione Lazio si riserva la facoltà di modificare, nel corso del rapporto concessorio, il quantitativo massimo assentito in relazione alle risultanze di cui ai punti precedenti, e comunque in relazione agli adempimenti normativamente previsti e richiamati nel parere dell'Autorità di Distretto di cui al prot. n. 5213 del 10 settembre 2018, acquisito al protocollo regionale con n. 542370 del 10 settembre 2018.

12.5 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi relativi alla sperimentazione prevista dalla Direttiva Deflussi Ecologici, adottata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale n. 4 del 14 dicembre 2017 (G.U. n. 68 del 22/03/2018 e BURL n. 24 del 22/03/2018) per le derivazioni dalle sorgenti Peschiera e Le Capore, al fine di pervenire alla definizione dei deflussi ecologici funzionali al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale e nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio.

12.6 La Concessionaria, e per essa Acea ATO2 S.p.A., dovrà rispettare tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi del DPR n.357/1997 sul “prelievo per uso idropotabile della sorgente delle Capore” di cui alla nota della Regione Lazio prot. n. 262726 del 3/4/2019, che si intendono integralmente riportate nel presente atto.

ARTICOLO 13

(Richiamo a leggi e regolamenti)

13.1 Per quanto non disposto dal presente disciplinare, Roma Capitale e per essa Acea ATO2 S.p.A. è tenuta alla osservanza delle norme di cui al Regio Decreto n. 1775/1933, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e più in generale delle norme in materia di buon regime delle acque pubbliche, di inquinamento, di igiene, della incolumità e sicurezza pubblica.

ARTICOLO 14

(Registrazione e foro competente)

14.1 La registrazione del presente atto di concessione è a cura del Concedente, ai sensi degli artt. 99 e 100 del Regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii. La spese inerenti l'imposta di bollo, registrazione e conseguenti sono a carico della Concessionaria.

14.2 Della presente scrittura privata viene richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, Tariffa Parte I, del D.P.R. n. 131/1986 e l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 allegato B al D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto scambiato tra pubbliche amministrazioni.

14.3 Il Foro competente è quello di Roma.

ARTICOLO 15

(Domiciliazione e trattamento dati personali)

15.1. Ai fini del presente atto, le Parti eleggono domicilio, così come segue:

Il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo per la carica, presso la sede della Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Roma.

Il Vice Direttore Generale – Area Servizi del Territorio di Roma Capitale per la carica, presso la sede di Roma Capitale, Via del Campidoglio, 1 – 00186 – Roma.

Il Presidente di Acea ATO2 S.p.A. per la carica, presso la sede di Acea ATO 2 S.p.A., Piazzale Ostiense, 2 – 00154 – Roma.

15.2. Il trattamento dei dati personali riferiti alle Parti si intende sottoposto alla normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e Codice privacy e s.m.i ai sensi del D.lgs. 101/2018); in particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'atto di Concessione ed al presente Disciplinare e la comunicazione dei dati medesimi sarà circoscritta a quei soggetti con i quali le Parti entreranno in rapporto relativamente agli stessi.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti in data

Allegati: Allegato 1 – Convenzioni esistenti tra Acea/Acea Ato 2 Spa ed i Comuni interessati dalle opere del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.



AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Il Segretario Generale



Autorità di Bacino del Fiume Tevere
N. Prot.:0005213
data: 10-09-2018



Alla REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica
appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo
Area Concessioni
Viale del Tintoretto, 432
00142 ROMA
areaconcessioni@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Parere relativo alla domanda di rinnovo concessione per il prelievo di acque sotterranee Sorgenti del Peschiera e Sorgenti di Le Capore - Roma Capitale, ns. protocollo n. 4666 del 31/07/2018, inoltrata con Vs. nota n. 473000 del 31/07/2018 e integrazioni ns. prot. 4805 del 08/08/2018, Vs. nota n. 493265 del 08/08/2018. Pratica: LARID264

Si fa riferimento all'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant'Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, siti in provincia di Rieti.

Ai fini dell'espressione del parere richiesto si è tenuto conto della documentazione trasmessa da codesto Ufficio Istruttore consistente in:

- Nota di trasmissione istanza di concessione di derivazione Roma Capitale (del 31/07/2018) e relativa istanza;
- Nota n. 283794 del 15/05/2018 (ns. prot. n. 3046 del 16/05/2018), nota n. 342398 del 08/06/2018 (ns. prot. n. 3574 del 11/06/2018), nota n. 4225 del 10/07/2018 e relativi allegati con schede riepilogative (ns. prot. n. 416184 del 10/07/2018);
- Risultanze della riunione del giorno 13/06/2018 convocata in riscontro alla nostra nota n. 3374 del 31/05/2018;
- Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano (rep. n. 12814 del 30 gennaio 2001);
- Istanza di rinnovo derivazione del Comune di Roma del 12/09/2001;
- 6 schede filtro: 1) sorgente Peschiera per consumo umano; 2) sorgente Le Capore per consumo umano; 3) sorgente Peschiera per uso idroelettrico nella centrale di Salisano; 4) sorgente Le Capore per uso idroelettrico nella centrale di Salisano; 5) sorgente Peschiera - Le Capore per uso idroelettrico nella centrale di Cecchina; 6) sorgente Peschiera - Le Capore per uso idroelettrico nella centrale Madonna del Rosario;
- Relazione geologico-idrogeologica e annessa cartografia;
- Schema acquedottistico Peschiera - Le Capore;
- Cartografia delle aree salvaguardia della sorgente Peschiera e della sorgente Le Capore.

SCHEMA ACQUEDOTTISTICO

Lo schema acquedottistico Peschiera - Le Capore è costituito da una sistema di gallerie di trasporto a superficie libera e tubazioni con moto in pressione della lunghezza complessiva di 135 km con terminali di arrivo a Nord (Ottavia) e a Nord Est (Monte Carnale) della Capitale.

Il sistema è costituito inoltre dalla centrale idroelettrica XXIX Maggio di Salisano, nella quale convergono le acque derivate dalle sorgenti del Peschiera e dalle sorgenti di Le Capore per essere smistate sui tronchi d'acquedotto inferiore che si sviluppano, rispettivamente, in destra e sinistra idrografica del fiume Tevere.

In particolare si distinguono:

- un "tronco superiore", costituito da una galleria a pelo libero della lunghezza di 26 km intestata all'interno del versante delle Sorgenti del Peschiera;
- dall "acquedotto delle Capore", galleria a pelo libero di 7.5 km di lunghezza;

- "nodo di Salisano", centrale idroelettrica che riceve a differenti quote le portate addotte dal Tronco Superiore del Peschiera e dall'acquedotto di Le Capore. A valle della centrale è presente un "bi partitore" (manufatto circolare) che riunisce i due flussi e dal quale hanno origine i due Tronchi inferiori in destra e sinistra Tevere;
- Sui tronchi inferiori sono ubicate le centrali idroelettriche di Cecchina e di Madonna del Rosario.

SORGENTI DEL PESCHIERA

DATI DI SINTESI

Fonte dato¹

Titolare	Roma Capitale (Sindaco Presidente Conferenza dei Sindaci Ato2 Lazio Centrale)	
Captazione	Sorgente (Sorgenti del Peschiera)	
Tipologia di domanda	Rinnovo	
Ubicazione	Località Comune di Cittaducale e Castel S. Angelo Foglio CTR: sez. n. 358010 Coordinate di presa UTM Fuso 33: X 335849; Y 4692465 Coordinate di restituzione UTM Fuso 33: Depuratori di Roma	
Uso	Consumo umano	
Dettaglio uso	Consumo umano: 1.900.000 abitanti	
Quantità richiesta	Portata = 10000 l/s ; Volume totale = 315.360.000 mc/a	
Regime d'uso	annuale	
Caratteristiche captazione	La captazione è costituita da due parti disposte su due livelli altimetrici: gallerie interne al versante intestate nell'acquifero con altezze variabili regolabili da sezionamenti interni e dal livello del laghetto in caverna (quota di fondo tra i 413.5 ed i 412.0 m s.l.m.); un sistema drenante esterno disposto alla base del versante, al margine della piana alluvionale, lungo il tratto iniziale sorgivo del fiume Peschiera naturale. Le gallerie interne decorrono parallele tra di loro e con le opere poste all'esterno del versante. Le opere di presa e di adduzione confluiscono in un recapito finale costituito dall'acquedotto.	RG

Ubicazione	Località Salisano Foglio CTR: sez. n. 358010 Coordinate di presa UTM Fuso 33: X 314041; Y 4681005 Coordinate di restituzione UTM Fuso 33: X 314059; Y 4680811	
Uso	Idroelettrico (vedi anche Salisano per sorgenti Le Capore)	
Quantità richiesta	Portata massima = 10000 l/s ; Volume totale = 315.360.000 mc/a	
Caratteristiche	Potenza nominale = 23774.5 KW ; Salto utile= 242.50 m ; tratto sosseso = 522 m	
Regime d'uso	Annuale	

Corpo idrico sotterraneo	ITE_11 - Monte Velino - Monte Giano - Monte Nuria
---------------------------------	--

¹Provenienza del dato preso in considerazione, se diverso o mancante dalla scheda filtro: RT relazione tecnica; RG relazione geologica-idrogeologica; RGT relazione geologico-tecnica; CRT cartografia; I integrazione; D domanda di concessione; STR scheda tecnica riassuntiva.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE RISPETTO AL PIANO DI GESTIONE (PDG) DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE

CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI RIFERIMENTO

Codice del corpo idrico (PdG)	ITE_11
Codice del corpo idrico (Regione)	CA013
Nome del corpo idrico (PdG)	Monte Velino - Monte Giano - Monte Nuria
Tipologia del corpo idrico	CA

Volume (Mm ³)	
Stato Quantitativo	Indeterminato
Stato Chimico	Buono
Valutazione del Rischio:	
quantitativo	non a rischio
chimico	non a rischio

RICADENZA IN AREE PROTETTE (ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC)

Registro aree protette del PdG:	
---------------------------------	--

a) aree designate per l'estrazione di acqua da destinarsi al consumo umano;	Le aree sono essenzialmente le zone di salvaguardia per le captazioni di acque potabili, individuate principalmente in base ai criteri previsti all'art. 94 del d.lgs. 152/2006.
---	--

RISERVA NATURALE PROTETTA	SIC Piana di S. Vittorino - Sorgenti del Peschiera IT6020012
---------------------------	--

PROBABILE INTERFERENZA CON I CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Codice del corpo idrico (PdG)	N010_PESCHIERA_13SR1T
Nome del corpo idrico	Fiume Peschiera 1

SORGENTI LE CAPORE**DATI DI SINTESI**Fonte dato¹

Titolare	Roma Capitale (Sindaco Presidente Conferenza dei Sindaci Ato2 Lazio Centrale)	
Captazione	Sorgente	
Tipologia di domanda	Rinnovo	
Ubicazione	Località Comune di Frasso Sabino e Casaprota Foglio CTR: sez. n. 375140 Coordinate di presa UTM Fuso 33: X 319529; Y 4678195 Coordinate di restituzione UTM Fuso 33: Depuratori di Roma	
Uso	Consumo umano	
Dettaglio uso	900.000 abitanti	
Quantità richiesta	Portata media = 4700 l/s ; Volume totale = 148.219.200 mc/a Portata massima = 5500 l/s	
Regime d'uso	Annuale	
Caratteristiche captazione	La captazione è costituita da una vasca coperta mediante lastre di calcestruzzo armato che incapsula la manifestazione sorgiva integrata da una serie di pozzi di richiamo di corta profondità (50-80 m). All'interno della vasca sono inglobati anche pozzi di studio di profondità più elevate. La vasca di captazione è connessa all'acquedotto tramite una tubazione metallica DN 2200 mm a modesta pendenza.	RG

Ubicazione	Località Salisano Foglio CTR: sez. n. 358010 Coordinate di presa UTM Fuso 33: X 314041; Y 4681005 Coordinate di restituzione UTM Fuso 33: X 314059; Y 4680811	
Uso	Idroelettrico (vedi anche Salisano per sorgenti del Peschiera)	
Quantità richiesta	Portata media = 4700 l/s ; Volume totale = 148.219.200 mc/a Portata massima = 5500 l/s	
Caratteristiche	Potenza nominale = 3960 KW ; Salto utile= 85.94 m ; tratto sotteso = 344 m	
Regime d'uso	Annuale	

Corpo idrico sotterraneo	ITE_12 - Monti Sabini Meridionali
---------------------------------	--

¹ Provenienza del dato preso in considerazione, se diverso dalla scheda filtro: RT relazione tecnica; RG relazione geologica-idrogeologica; RGT relazione geologico-tecnica; CRT cartografia; I integrazione; D domanda di concessione; STR scheda tecnica riassuntiva.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE RISPETTO AL PIANO DI GESTIONE (PDG) DEL DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE**CORPO IDRICO SOTTERRANEO DI RIFERIMENTO**

Codice del corpo idrico (PdG)	ITE_12
Codice del corpo idrico (Regione)	CA014
Nome del corpo idrico (PdG)	Monti Sabini Meridionali
Tipologia del corpo idrico	CA

Volume (Mm ³)	
Stato Quantitativo	Indeterminato
Stato Chimico	Buono
Valutazione del Rischio:	
quantitativo	non a rischio
chimico	non a rischio

RICADENZA IN AREE PROTETTE (ai sensi dell'art. 6 della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/EC)

Registro aree protette del PdG:	
---------------------------------	--

a) aree designate per l'estrazione di acqua da destinarsi al consumo umano;	Le aree sono essenzialmente le zone di salvaguardia per le captazioni di acque potabili, individuate principalmente in base ai criteri previsti all'art. 94 del d.lgs. 152/2006
---	---

RISERVA NATURALE PROTETTA	SIC/ZPS Fiume Farfa (corso medio-alto) IT6020018
---------------------------	--

PROBABILE INTERFERENZA CON I CORPI IDRICI SUPERFICIALI

Codice del corpo idrico (PdG)	N010_FARFA_13SS2T
Nome del corpo idrico	Torrente Farfa 2

TRONCHI INFERIORI DEL SISTEMA DI ADDUZIONE

Ubicazione	Località Centro idrico Cecchina Foglio CTR: sez. n. (non indicata) Coordinate di presa/restituzione UTM Fuso 33: X=296667; Y=4647897 Portata media=1100 l/s; Portata massima=1100 l/s Potenza nominale = 324 kw; Salto utile = 30 m Località Centro idrico Madonna del Rosario Foglio CTR: sez. n. (non indicata) Coordinate di presa/restituzione UTM Fuso 33: X=288539; Y=4644160 Portata media=825 l/s; Portata massima=825 l/s Potenza nominale = 348 kw; Salto utile = 43 m	
Uso globale	Idroelettrico	
Quantità globale richiesta	Portata media = 1925 l/s; Volume totale = 60.706.800 mc/a Portata massima = 1925 l/s	
Caratteristiche globali	Potenza nominale = 672 kw; Salto utile= non pertinente; tratto sotteso = non pertinente	
Regime d'uso	Annuale	

PARERE

PREMESSO che il parere assume carattere temporaneo e rivedibile alla luce delle risultanze del censimento delle utilizzazioni in atto di cui all'art. 95 del D.Lgs. 152/06, ai fini del bilancio idrico relativo almeno ai corpi idrici interessati dalle derivazioni;

VISTO che il presente parere è relativo ad una domanda di rinnovo di concessione;

VISTO che la derivazione **Peschiera** ricade nel corpo idrico sotterraneo *ITE_11 - Monte Velino - Monte Giano - Monte Nuria* così come individuato nel Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale;

VISTO che la derivazione **Le Capore** ricade nel corpo idrico sotterraneo *ITE_12 - Monti Sabini Meridionali* così come individuato nel Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale;

VISTI la documentazione storica trasmessa da codesto Ufficio regionale riguardante le domande di rinnovo della concessione di derivazione dalle sorgenti del Peschiera per uso potabile ed idroelettrico e il Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile per il Tevere e l'Agro Romano repertorio n. 12814 del 30 gennaio 2001 (comprendente anche la derivazione dalle sorgenti delle Capore per uso potabile ed idroelettrico), a fronte del quale non risulta un atto di rilascio di concessione di derivazione idrica complessiva dal sistema Peschiera - Le Capore pur in presenza delle relative domande e dello stesso Disciplinare redatto ed approvato sulla scorta della compiuta fase istruttoria;

TENUTO CONTO delle Direttive Derivazioni e Deflussi Ecologici adottate con Deliberazioni n. 3 e n. 4 per il Distretto dell'Appennino Centrale della Conferenza Istituzionale permanente dell'Autorità il 14 dicembre 2017 (G.U. n. 68 del 22/03/2018 e BUR Lazio n. 24 del 22/03/2018), in attuazione delle disposizioni dei Decreti Direttoriali n. 29 e n. 30 del 13 febbraio 2017 del Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO, per entrambe le derivazioni **Peschiera** e **Le Capore**, l'obbligo della sperimentazione prevista dalla Direttiva Deflussi Ecologici per tutte le derivazioni in fase di rinnovo, secondo i tempi e le modalità previste nella stessa Direttiva, al fine di pervenire alla definizione dei deflussi ecologici funzionali al mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale e nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio;

questa Autorità esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla utilizzazione in oggetto, con le prescrizioni riportate nel precedente "considerato".

Sulla base della documentazione allegata e in particolare dell'idrogramma sorgivo 2007-2017 relativo alla sorgente di Le Capore (Fig. 54 pag. 75 della Relazione Geologica-Idrogeologica) dalla quale si evince una elevata variabilità anche delle portate massime (che raramente hanno superato i 5300 l/s) e quale obbligo da riportare nel disciplinare di cui all'art. 40 del R.D. 1775/33, la Regione, per garantire il prelievo della portata media pari a 4700 l/s (a mente dell'attuale ridotta capacità di trasporto del tronco superiore del Peschiera), se del caso supportata dalla competente struttura tecnica (ai sensi del comma 4 dell'art. 57 del R.D. n. 1775/33 che recita "agli uffici e sezioni del servizio idrografico è affidato di regola ... lo studio delle questioni idrologiche che sorgessero in seguito ... ad esercizio di utilizzazioni d'acqua ..."), procede al monitoraggio delle portate giornaliere della sorgente ai fini della successiva verifica della portata massima fissata in concessione che tenga conto anche della variabilità delle stesse portate giornaliere.

Indipendentemente dalla procedura di rilascio della concessione, si raccomanda alla Regione Lazio di verificare, se del caso attraverso le proprie strutture tecniche, ai fini della complessiva struttura delle aree di salvaguardia previste dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 delle sorgenti in oggetto (Rif. Tavola K317SD0100 di Acea Elabori S.p.A):

- l'idoneità dell'area di inviluppo del bacino idrogeologico della sorgente di Le Capore;
- l'idoneità dell'area interclusa tra il bacino idrogeologico della sorgente di Le Capore e l'area di salvaguardia delle sorgenti del Peschiera;
- l'idoneità dell'area di salvaguardia delle sorgenti del Peschiera in relazione alla vicinanza con le emergenze sulfuree delle Terme di Cotilia;

adottando i conseguenti provvedimenti a valle della procedura di seguito indicata per quelle aree di salvaguardia che interferiscono con il territorio abruzzese.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 89 del D. lgs. 112/98, ai fini di un'efficace e completa protezione della risorsa, l'Autorità informerà la Regione Abruzzo della ricadenza nel suo territorio di parte delle aree di salvaguardia per la necessaria armonizzazione delle azioni di tutela che le due Regioni d'intesa tra loro dovranno adottare nelle rispettive giurisdizioni territoriali.

In considerazione dell'importanza strategica del complesso delle derivazioni utilizzate per l'approvvigionamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale, la Regione Lazio, in attuazione della citata Direttiva Derivazioni, provvederà con urgenza nel territorio regionale interessato:

1. all'aggiornamento del quadro di tutti i prelievi (da acque superficiali e sotterranee) e di tutte le restituzioni, relativi a tutti i settori d'uso;
 2. alle attività di monitoraggio per l'aggiornamento dei bilanci idrologici e idrogeologici, integrate con il programma di monitoraggio previsto dalla Direttiva n. 2000/60/CE;
- con il duplice obiettivo della definizione:
- del bilancio idrico complessivo relativo all'ATO 2 Lazio Centrale (in attuazione della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 53/98 e delle misure distrettuali del vigente Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale);
 - dell'analisi di rischio del sistema idrico di approvvigionamento e distribuzione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale (in attuazione del Capitolo 6 dell'Allegato al DPCM del 4 marzo 1996).

Prioritariamente codesto Ufficio provvederà all'aggiornamento del quadro dei prelievi in atto sui corpi idrici oggetto delle derivazioni di cui al presente parere.

Il Segretario Generale
Erasmus D'Angelis



DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

AREA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E RISORSE FORESTALI

Prot. n. _____

Roma, _____

Acea Ato2 SpA
PEC acea.ato2@pec.aceaspa.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione
unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo
Area **GR/42/10** Concessioni

Regione Lazio
Agenzia regionale di Protezione civile
Area **GR/18/10** Prevenzione, pianificazione e
previsione - Centro funzionale regionale
Servizio Sala operativa - Previsione e
pianificazione idrografica e mareografica ed
antincendio

e p.c. Regione Lazio
Direzione Regionale **GR/42/00** Lavori pubblici,
Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa
del suolo
Al Direttore

Comune di Casaprota
PEC comunecasaprota@pec.it

Comune di Frasso Sabino
PEC protocollo@pec.comune.frassosabino.ri.it

Regione Lazio
Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e
aree protette
Area **GR/30/04** Tutela e valorizzazione dei
Paesaggi naturali e della Geodiversità

Oggetto: Pronuncia di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 sul “Prelievo per uso idropotabile della sorgente delle Capore” nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino (RI).
Proponente: Società Acea Ato2 SpA (ns. elenco progetti **19/2019**).



VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTO il RR 13 ottobre 2017, n. 23, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 615 del 03/10/2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e della relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, viene istituita la Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti con la declaratoria delle funzioni e competenze della ex Direzione regionale Valutazioni ambientali e Bonifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore *ad interim* Ing. Mauro Lasagna n. GI4893 del 02/11/2017 recante "Istituzione Aree 'Ciclo integrato dei rifiuti' e 'Valutazione di incidenza' nella Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti" con la quale tra le altre cose si istituisce l'Area "Valutazione di incidenza" con le competenze comprendenti il coordinamento e gestione della procedura di valutazione di incidenza, con riferimento alle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE e al DPR n. 357/1997, anche in ambito di procedure VAS, e la collaborazione alla gestione delle altre attività in materia di Rete Natura 2000;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G03396 del 20/03/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Valutazione di incidenza all'Arch. Antonietta Piscioneri;

VISTA la DGR n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO l'Atto di organizzazione n. GI5349 del 13/11/2017 "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate 'Aree' e 'Uffici' della direzione regionale 'Politiche ambientali e ciclo dei Rifiuti'", rettificato con Atto di organizzazione n. GI5422 del 14/11/2017, con il quale si conferma l'Area "Valutazione di Incidenza" stabilendo che la stessa assuma la denominazione "Valutazione di incidenza e risorse forestali";

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea "Natura 2000", formata dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che "[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d'incidenza";

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e in particolare l'articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che "[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]" nonché "[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi" sono oggetto di valutazione d'incidenza;

VISTO l'art. 15 del citato DPR che stabilisce che "il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente Regolamento";

VISTO il Decreto legislativo (Dlgs) n. 177 del 19/08/2016 che attribuisce all'Arma dei Carabinieri le funzioni già esercitate dal Corpo Forestale dello Stato;



VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

VISTO il Dlgs n. 121 del 07/07/2011 "Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell'ambiente" e in particolare quanto previsto nell'art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel Codice Penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto "Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000", con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d'importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146";

VISTE le DGR n. 158, 159, 160, 161 e 162 del 14/04/2016 relative all'adozione delle misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i., rispettivamente dei SIC delle province di Frosinone, Roma, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 06 dicembre 2016 "Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina, di una ZSC della regione biogeografica continentale e di 140 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357";

PRESO ATTO che con il sopracitato DM 06 dicembre 2016 il Sito di Interesse Comunitario (SIC) IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)" è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea con gli obiettivi e le misure di conservazione generali e Sito-specifici adottati con DGR n. 161/2016, già operativa;

CONSIDERATO che il prelievo idropotabile in argomento interessa la Zona di Protezione Speciale e Zona Speciale di Conservazione (ZPS/ZSC) IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)";

VISTA la DGR n. 534 del 04/08/2006 "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)";

VISTA la DGR n. 64 del 29/01/2010 "Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)";

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928";

VISTA la DGR n. 305 del 19/06/2018 "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di enti gestori di aree naturali



protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97";

VISTA la Legge regionale (LR) n. 7 del 22 ottobre 2018 "Disposizioni per la semplificazione e per lo sviluppo regionale" che all'art. 5 tra le altre cose modifica l'art. 38 della LR n. 29/1997 introducendo una sanzione amministrativa per l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza;

VISTA l'istanza prot. n. 91075 del 22/02/2019, acquisita al prot. n. 152360 del 26/02/2019, con cui il Sig. Claudio Cosentino, Presidente della Società Acea Ato2 SpA, richiede il pronunciamento di valutazione d'incidenza a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i. sul prelievo idropotabile in argomento;

PRESO ATTO degli elaborati tecnici trasmessi:

- studio di incidenza "PPI08R0010 – Studio di valutazione di incidenza" datato febbraio 2019 a firma di Ing. G. Di Fiore e Dott. Agr. R. Fabozzi
- elaborato "PPI08D0010 – Inquadramento territoriale su CTR" datato febbraio 2019, a firma dell'Ing. G. Di Fiore
- elaborato "PPI08D0020 – Inquadramento territoriale su ortofoto" datato febbraio 2019, a firma dell'Ing. G. Di Fiore
- elaborato "PPI08D0030 – Schema impianto di captazione sorgente Le Capore" datato febbraio 2019, a firma dell'Ing. G. Di Fiore
- elaborato "PPI08D0040 – Impianto di captazione sorgente Le Capore – Sezioni" datato febbraio 2019, a firma dell'Ing. G. Di Fiore

RICHIAMATI per memoria alcuni atti precedenti che si elencano di seguito:

- Determinazione G11467 del 18/09/2018 "*Domanda di rinnovo concessione di derivazione d'acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota, per l'approvvigionamento idrico di Roma Capitale. Istanza del 16 marzo 2018. Ammissione ad istruttoria*" della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo – Area Concessioni, nella quale si ammette a istruttoria l'istanza di concessione di rinnovo formulata dal Sindaco di Roma in data 16 marzo 2018, ed acquisita al prot. n. 153543 del 19/03/2018 e si indicano termini per la visione della documentazione e la formulazione di osservazioni e opposizioni;
- nota prot. n. 666312 del 25/10/2018 della Direzione regionale Capitale naturale, Parchi e aree protette, nella quale si invita la Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo a procedere con accortezza al rilascio della concessione della sorgente Le Capore per le criticità legate alla presenza della Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale (ZSC/ZPS) IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio-alto)" appartenente alla Rete Natura 2000, e in particolare per il rilascio di una portata adeguata nel fiume Farfa; si evidenzia quindi la necessità di verificare il rispetto delle misure di conservazione del Sito natura 2000, di attivare una procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 e di promuovere attività di monitoraggio;
- nota prot. n. 24883 del 25/10/2018, acquisita al prot. n. 667470 del 25/10/2018, della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; la nota prende le mosse da una segnalazione delle Associazioni Italia Nostra Onlus e PosTribù Onlus e chiede che l'eventuale rilascio della concessione non contrasti con la Direttiva comunitaria 92/43/CEE "Habitat", che



costituisce la rete ecologica europea “Natura 2000”, e che non si arrechino interferenze negative significative o degrado nei confronti dello stato di conservazione della ZSC/ZPS interessata;

- nota prot. n. 689462 del 05/11/2018 dell’Area Valutazione di incidenza e risorse forestali; in riferimento alle note precedenti, si conferma che la sorgente delle Capore è posta all’interno della ZSC/ZPS IT6020018 “Fiume Farfa (corso medio-alto)”, istituita a tutela di habitat e specie di interesse unionale in applicazione delle Direttive europee 2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat”, e che la concessione di derivazione acqua pubblica citata, e contestuale riduzione della portata del fiume Farfa, interessa tale ZSC/ZPS e indirettamente la ZSC/ZPS IT6030012 “Riserva naturale Tevere Farfa” per il tratto del Farfa posto presso la confluenza con il Tevere. Si conferma quindi che il procedimento di rinnovo della concessione deve comprendere una procedura di valutazione di incidenza appropriata ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/1997;
- nota del 07/11/2018, acquisita al prot. n. 701166 del 18/11/2018, dell’Associazione Italia Nostra sezione Sabina e Reatino, con suggerimenti tecnici per contemperare le esigenze di approvvigionamento idrico con quelle di tutela di habitat e specie vegetali e animali di interesse unionale assicurando il rilascio in alveo di una portata idonea a mantenere o ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente per le comunità acquatiche del fiume Farfa;
- nota prot. n. 96031 del 06/02/2019 dell’Associazione PosTribù Onlus della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo relativa a opposizioni e segnalazioni di compromissione dello stato di conservazione di specie e habitat Rete Natura 2000 e di violazione delle Direttive “Acque”, “Derivazioni”, “Deflussi”, VAS e VIA.

VERIFICATO dalla documentazione presentata che l’istanza riguarda la captazione idropotabile in essere dagli anni ’80, pari a 4,7 mc/s, denominata “Le Capore” sul fiume Farfa, nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino (RI), ed è parte dell’istanza di “Rinnovo Concessione di derivazione acqua pubblica dalle sorgenti Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel Sant’Angelo e Sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprota siti in provincia di Rieti” avanzata dalla Società proponente alla Regione Lazio.

Le parti in corsivo riportate di seguito sono tratte dallo Studio di incidenza.

“L’approvvigionamento idrico dell’ATO2 – Lazio Centrale Roma, gestito da Acea Ato2 S.p.A., è assicurato da una articolata ed interconnessa rete di acquedotti [...]. Il principale sistema è sicuramente quello del Peschiera-Capore, per una portata complessiva di 13,7 m³/s (Tronco Superiore del Peschiera 9 m³/s + Acquedotto delle Capore 4,7 m³/s) [...]. L’acquedotto del Peschiera è costituito da un Tronco Superiore in galleria lungo quasi 27 km, che trasporta le acque provenienti dalle sorgenti del Peschiera (situate nei comuni di Castel Sant’Angelo e Cittaducale in Provincia di Rieti) e termina al nodo di Salisano. Allo stesso nodo di Salisano confluiscono anche le acque provenienti dalle sorgenti delle Capore [...]” (pag. 8).

“L’impianto di captazione delle Capore [...] realizzato negli anni ’80 in un tratto del fondovalle del fiume Farfa di circa 200 m di lunghezza per captare la risorgenza delle acque del fiume Farfa, consiste fondamentalmente in un sistema di pozzi di richiamo di profondità fino a 160 m [...]. Tale impianto è stato realizzato in un’area già interessata in precedenza dalla presa dell’impianto idroelettrico denominato ‘Farfa I’, in funzione fin dagli anni ’20. L’impianto idroelettrico ‘Farfa I’ consiste nella derivazione di una portata massima di 7 mc/s presso le sorgenti delle Capore [...]” (pag.6).

“La captazione delle Capore è strutturata sull’incapsulamento della manifestazione sorgiva mediante realizzazione di una vasca [=vasca di captazione], con fondo naturale e muri perimetrali su palificata



poco profonda, coperta mediante lastre di calcestruzzo armato incastonate tra travi. All'interno della vasca, integrano i flussi ascensionali delle singole scaturigini naturali, una serie di pozzi di richiamo di grande profondità. Questa vasca di captazione si connette all'origine dell'acquedotto mediante una tubazione metallica DN 2200 mm a modesta pendenza, che presso la progressiva di innesto sull'acquedotto (progressiva zero) si innalza in quota così da preservare all'interno sempre una debole pressione e condizioni di totale riempimento [...]. La vasca di captazione è dotata di uno scarico di fondo e di uno scarico di troppo pieno che confluiscono in una tubazione DN 1800 mm collegata alla vasca di dissipazione" (pagg. 9-10).

"Per l'alimentazione del sistema di derivazione idroelettrico 'Farfa I' antecedente l'impianto [...] è stata disposta una griglia di derivazione su briglia per l'intercettazione e convogliamento delle acque superficiali in afflusso da monte. Queste sono convogliate ad un canale disposto parallelamente a quello di sostituzione del reticolo idrografico. Tale canale termina con una paratoia a bilanciere frontale che devia le acque all'origine della galleria idroelettrica. La paratoia si attiva per smaltire le portate eccedenti i 7 m³/s, rilasciandole al canale principale che sfocia poco a valle nella vasca di dissipazione. Il sistema idroelettrico può trarre alimentazione anche dalla vasca di captazione attraverso un condotto scatolare interrato, che sottopassa il canale di deviazione del fiume Farfa, sezionato da paratia. Completa l'alimentazione del sistema idroelettrico l'impianto di sollevamento articolato su tre elettropompe con prese alla base della vasca di dissipazione, che utilizza, ove necessario, la portata che si costituisce all'interno della vasca di dissipazione. Quest'ultima infatti è delimitata a valle da una briglia sormontabile, al cui interno si colloca una tubazione in cemento Dn 2000 mm pure con relativa paratoia di governo per la regolazione dei livelli idrici o lo scarico totale delle acque restituite al fiume Farfa. Nella vasca di dissipazione si costituisce spontaneamente una portata di alcune centinaia di l/s mediante:

- a) le acque rilasciate da due pozzi artesiani realizzati all'epoca dello studio idrogeologico, con una portata di efflusso di circa 10 l/s
- b) le acque di falda drenate dal sistema di scarico della captazione
- c) una polla sorgiva (quando non soffocata da sedimenti apportati dalle piene) ricavata alla base del muro della vasca di dissipazione" (pag. 10).

"Nell'esercizio normale degli ultimi 10 anni la portata che si costituisce all'interno della vasca di captazione confluisce in acquedotto, mentre le acque superficiali in afflusso da monte (di cui un'aliquota anche sorgiva) sono convogliate all'alimentazione idroelettrica ed eventualmente integrate nel periodo estivo dal prelievo con elettropompe dalla vasca di dissipazione, mantenuta con 1 – 2 m di invaso. La portata che si costituisce nella vasca di dissipazione, al netto dell'eventuale consegnato al sistema idroelettrico nel periodo estivo, costituisce il rilascio al fiume Farfa" (pag. 11).

"Nella Convenzione con il Comune di Frasso Sabino all'art. 7 è prescritto un rilascio nell'alveo del fiume Farfa di portata non inferiore a 200 l/s, che è stato sempre garantito, anche in anni con scarsa disponibilità idrica" (pag. 13).

CONSIDERATO che nel Formulario standard della ZPS/ZSC IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)" sono riportati tra gli obiettivi di conservazione gli habitat acquatici o ripariali 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculus fluitantis* e *Callitriche-Batrachion*" e 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile" nonché specie di interesse unionale legate agli ambienti acquatici tra cui salamandrina di Savi *Salamandrina perspicillata* (= *S. terdigitata*), gambero di fiume *Austropotamobius italicus* (= *A. pallipes*), vairone *Telestes muticellus*, ghiozzo di ruscello *Padogobius nigricans*, barbo *Barbus tyberinus* e altre specie;

PRESO ATTO che la citata DGR n. 612/2011 nell'Allegato B individua misure di conservazione a carattere generale non attinenti al caso in esame; nell'Allegato A assegna la ZPS IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)" alla tipologia ambientale "AF – Ambienti fluviali", e



nell'Allegato C individua misure di conservazione relative a tale tipologia ambientale non attinenti al caso in esame;

PRESO ATTO che la DGR n. 161/2016 riporta le misure di conservazione della ZSC, non attinenti all'attività in argomento, e interventi attivi e azioni da incentivare tra cui il seguente:

- *“promuovere la definizione di un protocollo d'intesa tra la Provincia di Rieti, il Soggetto gestore del sito, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, ENEL, ACEA, e ATO 3 Rieti in merito al deflusso minimo vitale da garantire a valle delle Sorgenti Le Capore per la tutela di habitat e specie per il quale il SIC è stato individuato”;*

PRESO ATTO dello Studio di incidenza;

CONSIDERATO che, a fronte di una cospicua portata naturale del fiume Farfa, la derivazione a fini idroelettrici operata da Enel, fino a un massimo di 7 mc/s, e quella a fini idropotabili operata da Acea, per 4,7 mc/s, rilasciano in alveo, a valle dell'impianto delle Capore, una quantità d'acqua minima pari a 0,2 mc/s in applicazione di un accordo tra Acea Ato2 SpA e il Comune di Frasso Sabino;

CONSIDERATO che il valore della portata minima attualmente rilasciata in alveo non è evidentemente assimilabile a un minimo deflusso vitale (DMV) ai sensi del Dlgs n. 152/2006, e che a oggi non risulta essere stato formalizzato un valore di DMV per l'asta fluviale del Farfa, atto a garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;

CONSIDERATO che in linea generale una riduzione della portata istantanea può comportare una degradazione dell'ecosistema fluviale attraverso una serie di meccanismi tra cui:

- riduzione dell'alveo bagnato e del tirante idrico nei tratti a profondità ridotta (raschi) con conseguente riduzione della superficie colonizzabile dalle comunità animali e vegetali acquatiche e minore connettività del sistema;
- alterazione delle condizioni fisico-chimiche dell'acqua per la maggiore suscettibilità alle oscillazioni termiche (aumento della temperatura), la minore ossigenazione e la minore capacità di diluire e depurare apporti inquinanti a causa del ricambio idrico ridotto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 448 del 29/03/2019, acquisita al prot. n. 248927 del 29/03/2019, la Riserva naturale regionale Nazzano Tevere-Farfa ha trasmesso le relazioni conclusive degli studi, effettuati nell'ambito di un programma di monitoraggio del fiume Farfa in relazione alla captazione dalle sorgenti “Le Capore”, che si elencano di seguito:

- *“Studio della fauna ittica del torrente Farfa per la valutazione degli eventuali impatti legati all'aumento della captazione delle acque delle Sorgenti delle Capore – Relazione tecnico-scientifica finale - Dicembre 2018”, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia*
- *“Studio della presenza del gambero di fiume indigeno Austropotamobius pallipes species complex all'interno della Riserva naturale regionale Nazzano Tevere-Farfa”, Università degli studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze*
- *“Valutazione habitat 3260”*
- *“Valutazione dello stato ecologico tramite la lettura integrata delle risposte di due campagne (periodo di magra e periodo di morbida) degli eventuali impatti delle comunità diatomiche, macrofittiche e macro bentoniche in tre siti sul fiume Farfa derivanti dalla captazione straordinaria – Relazione marzo 2019”, Istituto Superiore di Sanità;*



RILEVATO che in alcuni degli studi sopra citati si evidenziano aspetti di criticità per l'ecosistema fluviale che vengono messi in relazione con la ridotta disponibilità idrica, e in particolare:

- nello Studio della fauna ittica tra le altre cose si riporta che “[...] pur trovandoci in un contesto ambientale relativamente integro, sono state evidenziate forti pressioni antropiche, soprattutto nel tratto del corso d’acqua a pochi chilometri a valle dalle sorgenti ‘Le Capore’ [...] dove il popolamento ittico è risultato evidentemente di ‘non buona’ qualità, così come la funzionalità ecosistemica [...] probabilmente a causa delle ridotte capacità di autodepurazione del sistema lotico, collegabile alle ridotte portate idriche del corso d’acqua nel periodo estivo, generate dalle particolari condizioni meteorologiche del 2017-18 (es. scarsa piovosità) e dai prelievi idrici” (pagg. 45-46); e inoltre che “[...] le valutazioni dello stato ecologico generate dall’applicazione del NISECI evidenziano delle differenze spazio-temporali abbastanza rilevanti [...]. In particolare, la stazione di TFar1, in corrispondenza delle sorgenti ‘Le Capore’ presenta uno scadimento progressivo dello stato ecologico, tra l’estate del 2017 e l’estate del 2018, passando da uno stato ‘buono’ ad uno ‘cattivo’ (il peggiore livello di stato ecologico). Invece, le valutazioni dello stato ecologico nelle stazioni poste più a valle, lungo il corso d’acqua, sono risultate costanti nei tre periodi di rilevamento, con uno stato ‘moderatamente alterato’ nella stazione TFar2 ed uno stato ‘buono’ nella stazione TFar3, posta più a valle e caratterizzata da portate idriche maggiori” (pagg. 46-47);
- nello studio della presenza del gambero di fiume, svolto campionando cinque siti lungo il fiume Farfa, si indica che “non è stata riscontrata prova tangibile della presenza di una popolazione viva e ben strutturata [di gambero di fiume] [...]. Tra le cause principali di mancato reperimento di individui del gambero di fiume nativo, può sicuramente essere menzionata l’alterazione delle condizioni ambientali per eccessiva captazione d’acqua che non permette un flusso idrico regolare, importante per la stabilità di specie altamente selettive per l’habitat come *Austropotamobius pallipes* [...]. Probabilmente il tratto di fiume interessato non riceve un adeguato ricambio idrico che supporti le esigenze ecologiche fondamentali per la sopravvivenza delle popolazioni astacicole native [...]”;

PRESO ATTO che nelle conclusioni dello Studio di incidenza (pag. 52) si afferma che “[...] un eventuale aumento del quantitativo di acqua rilasciato dal sistema impianto di captazione idropotabile - impianto idroelettrico ‘Farfa I’ nel fiume Farfa potrebbe costituire un obiettivo importante che riguarda non solo il sito Rete Natura 2000 IT6020018, ma anche le zone relativamente lontane poste più a valle lungo il corso del fiume Farfa”;

CONSIDERATO che nella vasca di dissipazione, come riportato nello Studio di incidenza, si costituisce una portata di alcune centinaia di l/s provenienti dallo scarico di fondo della vasca di captazione, da due pozzi artesiani e da una polla sorgiva; tale portata, al netto di un’aliquota pompata nel canale Baccelli per alimentare il sistema idroelettrico di Enel, costituisce il rilascio al fiume Farfa;

PRESO ATTO che nello Studio di incidenza si fornisce il bilancio idrico della vasca di dissipazione con i dati disponibili relativi al 2017 (anno di scarsità idrica) e al 2018, dal quale emerge che (dati numerici approssimativi desunti dal grafico a pag. 41):

- nel 2017 (anno siccitoso) il rilascio al fiume Farfa è stato in media di 354 l/s (min=198 l/s in maggio, max=503 l/s in febbraio); il pompaggio di acqua al sistema idroelettrico è avvenuto per sette mesi con portata media di 65 l/s (min=0, max=183);
- nel 2018 il rilascio al fiume Farfa è stato in media di 469 l/s (min=312 l/s in aprile, max=587 l/s in marzo); il pompaggio di acqua al sistema idroelettrico è avvenuto per tre mesi con portata media di 8 l/s (min=0, max=69);



- nell'ipotesi che i pompaggi dalla vasca di dissipazione al sistema idroelettrico non fossero avvenuti, nel 2017 il rilascio al fiume Farfa sarebbe stato in media di 419 l/s, con minimo di 328 l/s in gennaio e massimo di 549 l/s in dicembre; nel 2018 il rilascio al fiume Farfa sarebbe stato in media di 477 l/s, con minimo di 312 l/s in aprile e massimo di 587 l/s in marzo;

CONSIDERATO che, in base ai dati forniti da Acea e sopra ricapitolati, il mancato pompaggio di acqua al canale Baccelli e quindi al sistema idroelettrico, e contestuale rilascio del quantitativo nel fiume Farfa, potrebbe aumentare la portata in alveo senza compromettere la fornitura idropotabile, avvicinando la portata istantanea rilasciata al 10% della portata naturale del fiume e contribuendo quindi al mantenimento e ripristino di condizioni ecologiche favorevoli lungo il corso d'acqua;

RITENUTO quindi necessario prescrivere che non avvenga conferimento al canale Baccelli di acqua proveniente dalla vasca di dissipazione (mediante elettropompe e paratie) e che l'intera portata che si forma nella vasca di dissipazione costituisca il rilascio nel fiume Farfa;

CONSIDERATO che il canale Baccelli può trarre alimentazione anche dalla vasca di captazione idropotabile (circostanza che si verifica raramente secondo quanto indicato nello Studio di incidenza) mediante condotto scatolare interrato che sottopassa il canale di deviazione del fiume;

RITENUTO di prescrivere che la portata istantanea derivata dalla vasca di captazione a fini idropotabili ovvero idroelettrici non sia nel complesso superiore alla portata concessa;

RITENUTO di prescrivere inoltre che Acea prosegua monitoraggi ambientali pluriennali quali quelli sopra menzionati, che hanno definito un primo quadro conoscitivo per i principali parametri ecologici del fiume, allo scopo di tenere sotto controllo l'evoluzione dell'ecosistema fluviale, e che affidi tali monitoraggi a Istituti di Ricerca come ISPRA o Enti universitari;

RITENUTO di prescrivere che la polla sorgiva nella vasca di dissipazione sia mantenuta libera da detriti che potrebbero ridurne o comprometterne la portata;

RITENUTO opportuno raccomandare ad Acea Ato2 SpA che l'entità della portata istantanea rilasciata in alveo sia riportata su un apposito dispositivo collocato all'esterno dell'impianto di captazione e visualizzabile in tempo reale, entro i limiti tecnologici dei sistemi di misurazione, dal pubblico e dagli organi di vigilanza;

RITENUTO infine di raccomandare alla competente Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio che sia definito quanto prima un valore di deflusso minimo vitale per il fiume Farfa, strumento sulla base del quale rivedere, se necessario, l'entità delle portate in concessione;

RITENUTO in conclusione che il "Prelievo per uso idropotabile della sorgente delle Capore", nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate, non comporti significativa perdita, frammentazione o degradazione di habitat e di habitat di specie delle ZSC/ZPS IT6020018 "Fiume Farfa (corso medio - alto)" e che sia compatibile con la tutela delle specie di interesse unionale di tale Sito e della Rete Natura 2000;

RITENUTO per quanto sopra riportato di poter esprimere parere favorevole sull'istanza in argomento ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997;

Tutto ciò premesso

sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., in relazione all'entità dell'intervento e alle situazioni ambientali



e territoriali descritte, fatti salvi i diritti di terzi si esprime **parere favorevole** sul “Prelievo per uso idropotabile della sorgente delle Capore” nei Comuni di Casaprota e Frasso Sabino (RI) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. non vi deve essere conferimento al canale Baccelli di acqua proveniente dalla vasca di dissipazione e l'intera portata che vi si forma deve essere rilasciata nel fiume Farfa;
2. la portata derivata dalla vasca di captazione a fini idropotabili ovvero idroelettrici non deve essere nel complesso superiore alla portata concessa;
3. la polla sorgiva nella vasca di dissipazione deve essere mantenuta libera da detriti che potrebbero ridurne o comprometterne la portata mediante regolari manutenzioni;
4. devono essere proseguiti monitoraggi ambientali pluriennali da affidare entro un anno dal rinnovo della concessione a Istituti di Ricerca come ISPRA o Enti universitari.

Si raccomanda ad Acea Ato2 SpA di installare all'esterno dell'impianto di captazione un dispositivo che consenta al pubblico e agli Enti di Vigilanza la visualizzazione in tempo reale, nei limiti tecnologici consentiti, dell'entità della portata rilasciata nel fiume Farfa.

Si raccomanda alla competente Agenzia regionale di Protezione civile della Regione Lazio di definire quanto prima un valore di deflusso minimo vitale, ai sensi del Dlgs n. 152/2006, per il fiume Farfa.

Il presente parere viene rilasciato a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle competenze relative alla procedura di valutazione di incidenza assegnate all'Area Valutazione di incidenza e risorse forestali con la Determinazione regionale citata nelle premesse e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

Il presente parere è trasmesso tra gli altri all'Area Concessioni della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo per il seguito di competenza e per conoscenza alla Direzione regionale Capitale naturale, parchi e aree protette in quanto soggetto gestore della ZPS/ZSC.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Biol. Duccio Centili

Il Dirigente dell'Area
Arch. Antonietta Piscioneri

Il Direttore Regionale
Ing. Flaminia Tosini



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Il Direttore

Al Sindaco della Città Metropolitana di
Roma Capitale
Coordinatore ATO 2 – Roma
stoato2roma@pec.ato2roma.it

Segreteria Tecnica Operativa Ato 2
Lazio Centrale - Roma
stoato2roma@pec.ato2roma.it

e, p.c.

Al Presidente della Provincia di Rieti
Coordinatore ATO 3 – Rieti
responsabile.ato3rieti@pec.it

Segreteria Tecnica Operativa Ato 3
Lazio Centrale - Rieti
responsabile.ato3rieti@pec.it

Acea Ato2 S.p.A.
acea.ato2@pec.aceaspa.it

Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
info.aps@pec.it

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio
Dott. A. Ruberti
All'Assessore Lavori Pubblici e Tutela
del Territorio, Mobilità
Dott. M. Alessandri

Oggetto: Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema
acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Trasmissione nota ATO 3 – Rieti prot. n. 618 del 02/07/2019.

In allegato alla presente si trasmette la nota in oggetto, acquisita al protocollo regionale in data
03.07.2019, con n. 513991, unitamente alla Decisione dell'ATO 3 – Rieti n. 4 bis del 19.06.2018 e
relativi allegati, al fine della necessaria condivisione, propedeutica alla modifica della Convenzione in
argomento.

Si rimane in attesa della conferma dell'accoglimento dei contenuti di quanto trasmesso, in
modo che la scrivente possa avviare le procedure stabilite dall'art. 13 della Convenzione sottoscritta
tra le parti il 02/02/2018, così come modificata ed integrata con successiva Convenzione sottoscritta
tra le parti il 14/05/2019.

ing. Wanda D'Ercole

ALLEGATO 1

Antrodoco
Ascrea
Belmonte In Sabina
Borbona
Borgorose
Borgovelino
Casaprota
Castel Di Tora
Castel Sant' Angelo
Cittaducale
Colle Di Tora
Fiamignano
FrassoSabino
Micigliano
Mompeo
MonteleoneSabino
MonteneroSabino
Monte San Giovanni In Sabina
Orvinio
Paganico
Pescorocchiano
Petrella Salto
PoggioMoiano
PoggioNativo
Poggio San Lorenzo
Pozzaglia Sabina
Rieti
Roccasinibalda
Scandriglia
Toffia
Torricella In Sabina
Turania

ALLEGATO 2

Il perimetro di intervento stabilito dall'art. 4 della Convenzione obbligatoria in attesa del provvedimento regionale di individuazione delle aree di salvaguardia del sistema acquedottistiche Peschiera - Le Capore, è esteso ai territori interessati dalle opere di captazione delle sorgenti e dalle opere di adduzione principale ricadenti nei Comuni di seguito elencati:

a) Comuni interessati dall' adduttrice principale del Peschiera

Concerviano

Longone

b) Comuni interessati dalle opere di presa/captazione

Castelnuovo di Farfa

Salisano

c) Comuni attraversati dal ramo inferiore sx

Fara Sabina

Nerola

Montorio Romano

Palombara Sabina

Moricone

Montelibretti

d) Comuni attraversati dal ramo inferiore dx

Poggio Catino

Montopoli

Poggio Mirteto

Le tipologie di intervento di cui all'art. 10 della Convenzione comprendono, oltre alle opere di depurazione, fognatura e collettamento finalizzate alla protezione qualitativa della risorsa, le opere di approvvigionamento idrico e di recupero delle perdite fisiche in quanto indispensabili per la protezione quantitativa della risorsa.

AUTORITA' D'AMBITO DELL'A.T.O. n°3

Lazio Centrale – Rieti

Via Salaria per l'Aquila, 3 – Rieti

Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province

Decisione n. 4 bis del 19 giugno 2018

Oggetto: Adempimenti relativi all'attuazione della convenzione dell'interferenza d'ambito ATO2 ATO3. Richiesta di modifiche ed integrazioni. Determinazioni.

L'anno 2018, il giorno diciannove del mese di giugno presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Rieti – Aula Consiliare,

LA CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI

Regolarmente convocata, constatata la validità della seduta ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale 3 Lazio Centrale Rieti ha discusso, come riportato nel verbale della seduta il seguente punto all'ordine del giorno:

“Adempimenti relativi all'attuazione della Convenzione dell'Interferenza d'Ambito ATO2/ATO3. Determinazioni”.

Premesso che:

- L'art. 8, commi 2 e 3, della Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore prevede che ATO3, per il tramite del proprio gestore del S.I.I., APS, realizzi gli investimenti di cui all'art.10 della Convenzione stessa con l'utilizzazione degli importi dovuti da ATO2 ai sensi dell'art.8, comma 5, lettera g).
- Gli investimenti da realizzare sono individuati, con propria deliberazione della Conferenza dei Sindaci di ATO3 in attuazione del Piano d'Ambito.

Preso atto che l'art. 10 della Convenzione specifica che gli investimenti di cui sopra debbono essere relativi ad impianti di depurazione, fognatura e collettamento, ivi compresa la manutenzione straordinaria degli stessi, all'interno delle aree ricadenti, ai sensi dell'articolo 4, in attesa del provvedi-

mento regionale di individuazione delle aree di salvaguardia acquedottistiche Peschiera - Le Capore, nei 32 comuni indicati nell'allegato 1.

Considerato che il territorio interessato alla salvaguardia del sistema acquedottistico non può prescindere, oltre che dai territori interessati dalle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle sorgenti, dai territori direttamente interessati dall'adduttrice del Peschiera (Concerviano, Longone) e dal sistema acquedottistico in quanto sede delle opere di captazione (Casteluovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (ramo inferiore sx-Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti – e ramo inferiore dx - Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità del sistema acquedottistico.

Ritenuto che:

- Tipologie di intervento considerate dall'art. 10 della Convenzione, opere e lavori relativi ad impianti di depurazione, fognatura collettamento, finanziate essenzialmente alla protezione qualitativa della risorsa, inoltre, dovrebbero essere estese alle opere indispensabili, negli stessi territori per la protezione quantitativa della risorsa che ormai, con i cambiamenti climatici in atto e le criticità, emergenziali, evidenziate nel 2017, assume anche per il sistema Peschiera – Le Capore un carattere assolutamente prioritario;
- L'estensione della utilizzazione dei contributi nei territori delimitati alla realizzazione degli investimenti di razionalizzazione delle opere di approvvigionamento idrico di recupero delle perdite fisiche è un'esigenza irrinunciabile.

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli espressi a maggioranza dei presenti

astenuti Casaprota

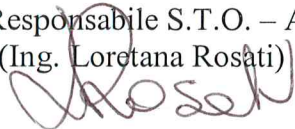
Contrari nessuno

DELIBERA

In attuazione in quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Convenzione ai fini di rendere immediatamente operative le precisazioni e le integrazioni sopra descritte, di invitare la Regione ad apportare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), le richieste modifiche degli elementi obbligatori della convenzione, e di richiedere ad ATO2 la sottoscrizione urgente di un accordo specifico nelle forme previste dall'art. 15, comma 1, lett. b), contenente le integrazioni e modifiche dettagliatamente riportate nell'allegato 2.

Il Responsabile S.T.O. – ATO. 3

(Ing. Loretana Rosati)



IL Presidente – Coordinatore ATO. 3

(Dott. Giuseppe Rinaldi)





Provincia di Rieti

Prot. n. 618 del 02/07/2018

Alla Regione Lazio

c.a. del Presidente

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

segreteriagiunta@regione.lazio.it

c.a. dell'Assessore

Dott. Mauro Alessandri

Dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

c.a del Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo

direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it

risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it

Direzione regionale lavori pubblici

Stazione Unica Appalti

Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Area Concessioni

dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

e, p.c. ATO2 Roma

c.a. del Responsabile

Ing. M. Paternostro

stoato2@pec.ato2roma.it

e, p.c. ACEA ATO2 SPA

c.a. Presidente

Ing. Claudio Cosentino

Claudio.cosentino@acespa.it

Acea.ato2@pec.aceaspa.it

E, p.c.

ACQUA PUBBLICA SABINA SPA

Info.aps@pec.it

Oggetto: Decisione Conferenza Sindaci Ato3 Rieti n. 4 bis del 19.06.2018- convenzione obbligatoria interferenza d'ambito ATO2 Roma ATO3 Rieti.

Premesso che:

- Con Determinazione n. G11467 del 18 settembre 2018 la Regione Lazio ammetteva ad istruttoria l'istanza di rinnovo della concessione di grande derivazione di acqua pubblica dalle sorgenti del Peschiera e Le Capore per l'approvvigionamento idrico della città di Roma, formulata dal Sindaco di Roma in data 16 marzo 2018, ed acquisita al protocollo regionale con n. 153543 del 19 marzo 2018;
- In data 4.10.2018 con nota prot. 23138, acquisita al protocollo regionale al n. 620932 del 9.10.2018 ed allegata alla presente, il Presidente della Provincia di Rieti, in qualità di coordinatore dell'ATO3 ed in esecuzione del mandato ricevuto dalla Conferenza dei Sindaci del 2.10.2018 giusta decisione n.12, ha presentato osservazioni R.L. con cui richiede di subordinare il proseguo dell'istruttoria all'accoglimento delle stesse;
- Considerato che, nonostante quanto sopra, la Regione Lazio con determinazione n. 407823 del 10.06.2019 del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, pubblicata sul BURL n. 49 – Suppl. n. 1, ha comunque deciso di procedere al rinnovo della Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile dalle sorgenti del Peschiera nei comuni di Cittaducale e Castel S. Angelo e dalle sorgenti Le Capore nei comuni di Frasso Sabino e Casaprote, in favore del Comune di Roma e per essa ad ACEA-ATO2 spa, in qualità di soggetto affidatario pro tempore del Servizio Idrico Integrate, avente durata trentennale e decorrenza dal 18.09.2001, tutto ciò non tenendo in debita considerazione, nel corso di tale istruttoria, le giuste osservazioni presentate dall'ATO3;
- Preso atto che comunque la stessa determinazione dirigenziale n. 407823 del 10.06.2019 prevede altresì, quale estrema ratio, la possibilità dell'impugnativa attraverso il ricorso giurisdizionale innanzi al TSAP entro il termine di gg. 60 dalla notifica, eventualità comunque non contemplata da questa ATO3 Rieti e in ogni caso da scongiorare;
- Rilevato che la Regione Lazio nel procedere al non accoglimento delle osservazioni formulate dal Presidente- coordinatore ATO3 Rieti, controdeduce, in linea generale, che trattasi di un procedimento diverso e disgiunto rispetto alle problematiche legate all'interferenza d'ambito ATO2 Roma – ATO3 Rieti, probabilmente da affrontare e risolvere in sede diversa;
- Ritenuto comunque dover respingere tutte le motivazioni addotte dalle controdeduzioni e poste alla base del mancato accoglimento da parte della Regione Lazio, ritenendo, al contrario, che le osservazioni proposte sono completamente



- Ricordato altresì che tra le condizioni essenziali a cui ATO3Rieti ha subordinato il proprio assenso al rinnovo della Concessione, è l'estensione funzionale e territoriale delle modalità di utilizzo del contributo stabilito con la Convenzione obbligatoria sulla interferenza così come richiesto dalla Conferenza dei Sindaci in data 19.06.2018 Dec. n. 4bis allegata;

Precisato che:

- L'estensione funzionale e territoriale richiesta non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla Convenzione approvata ed è perfettamente compatibile con gli indirizzi forniti da ARERA con nota 34373 del 20.10.2017 in cui è specificato che la valorizzazione, tra i costi ambientali e della risorsa, del canone in discorso, possa avvenire soltanto con riferimento ai costi riconducibili a misure di tutela quali – quantitativa della risorsa idrica afferenti esclusivamente il S.I.I., quali appunto sono le opere igienico-sanitarie (acquedotto, fognatura e depurazione) di che trattasi.

tutto ciò premesso e considerato,

si richiede

a codesta Regione Lazio di voler procedere con le modalità previste all'art. 13 della Convenzione obbligatoria, al completo recepimento di quanto richiesto dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO3 Rieti con la Decisione n. 4bis del 19.06.2018 e ciò al fine di dare compiuta e definitiva attuazione alla Convenzione obbligatoria dell'Interferenza d'Ambito tra ATO2Roma e ATO3Rieti.



Il Presidente Provincia di Rieti
Coordinatore ATO3Rieti
(Mariano Calisse)



DIREZIONE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Il Direttore

Al Sindaco della Città Metropolitana di
Roma Capitale
Coordinatore ATO 2 – Roma
stoato2roma@pec.ato2roma.it

Segreteria Tecnica Operativa Ato 2
Lazio Centrale - Roma
stoato2roma@pec.ato2roma.it

e, p.c.

Al Presidente della Provincia di Rieti
Coordinatore ATO 3 – Rieti
responsabile.ato3rieti@pec.it

Segreteria Tecnica Operativa Ato 3
Lazio Centrale - Rieti
responsabile.ato3rieti@pec.it

Acea Ato2 S.p.A.
acea.ato2@pec.aceaspa.it

Acqua Pubblica Sabina S.p.A.
info.aps@pec.it

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione Lazio
Dott. A. Ruberti
All'Assessore Lavori Pubblici e Tutela
del Territorio, Mobilità
Dott. M. Alessandri

Oggetto: Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema
acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Trasmissione nota ATO 3 – Rieti prot. n. 618 del 02/07/2019.

In allegato alla presente si trasmette la nota in oggetto, acquisita al protocollo regionale in data
03.07.2019, con n. 513991, unitamente alla Decisione dell'ATO 3 – Rieti n. 4 bis del 19.06.2018 e
relativi allegati, al fine della necessaria condivisione, propedeutica alla modifica della Convenzione in
argomento.

Si rimane in attesa della conferma dell'accoglimento dei contenuti di quanto trasmesso, in
modo che la scrivente possa avviare le procedure stabilite dall'art. 13 della Convenzione sottoscritta
tra le parti il 02/02/2018, così come modificata ed integrata con successiva Convenzione sottoscritta
tra le parti il 14/05/2019.

ing. Wanda D'Ercole

All' E.ATO 3
Lazio Centrale – Rieti
STO ATO3
pec: responsabile.ato3rieti@pec.it

e p.c. Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale
Coordinatrice Conferenza dei Sindaci ATO 2
avv. Virginia RAGGI
pec: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
peo: segreteriasindaco@cittametropolitanaroma.gov.it

Direzione Regionale
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse
Idriche E Difesa Del Suolo
c.a. Direttore ing. Wanda D'Ercole
pec: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

STO ATO2
Protocollo Uscita N. 0002679/19
del 14/11/2019

Acea ATO2 S.p.A.
c.a. Presidente
ing. Claudio Cosentino
pec: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Inviata via pec

OGGETTO: Derivazione idrica dalle sorgenti Peschiera e Le Capore. - Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera - Le Capore.

Con la decisione 4bis del 19 giugno 2018 codesto Ente d'Ambito ha deliberato di invitare la Regione ad apportare alla Convenzione in oggetto le seguenti modifiche:

- 1) *“che il territorio interessato alla salvaguardia del sistema acquedottistico non può prescindere, oltre che dai territori interessati dalle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle sorgenti, dai territori direttamente interessati dall'adduttrice del Peschiera (Concerviano, Longone), dal sistema acquedottistico in quanto sede delle opere di captazione (Casteluovo di Farfa, Salisano) e delle opere di adduzione principale (ramo inferiore sx-Fara Sabina, Nerola, Montorio Romano, Palombara Sabina, Moricone, Montelibretti - e ramo inferiore dx - Poggio Catino, Montopoli, Poggio Mirteto) la cui salvaguardia è fondamentale per la protezione e funzionalità del sistema acquedottistico”;*
- 2) *che le “tipologie di intervento considerate dall'art. 10 della Convenzione, opere e lavori redativi ad impianti di depurazione, fognatura collettamento, finanziate essenzialmente alla protezione qualitativa della risorsa, inoltre, dovrebbero essere estese alle opere indispensabili, negli stessi territori per la protezione quantitativa della risorsa che ormai, con i cambiamenti climatici in atto e le criticità, emergenziali, evidenziate nel 2017, assume anche per il sistema Peschiera - Le Capore un carattere assolutamente prioritario”.*

La Regione Lazio con note prot. 0728175 del 16 settembre 2019 e prot. 776065 del 1 ottobre 2019, ha trasmesso la suddetta Decisione dell'E.ATO3 *“al fine della necessaria condivisione propedeutica alla*

modifica della Convenzione” rimanendo “in attesa della conferma dell’accoglimento dei contenuti di quanto trasmesso”.

Al riguardo, si deve tenere in conto che eventuali modifiche alla Convenzione, secondo le procedure in essa dettate, non sono attivabili per ogni eventualità o contingente richiesta di una delle parti ma, esclusivamente, in aderenza ai principi e nelle ipotesi previste dall’art.15 comma 2 di “*adeguamento:*

- a) per effetto di eventuali disposizioni dettate dalla normativa europea, nazionale, regionale e rilevanti sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;*
- b) per risolvere problemi emergenti dalla definizione, attuazione nonché periodico aggiornamento delle rispettive Convenzioni di gestione, nonché dei rispettivi Piani d'Ambito, condivisi dalle Parti, che abbiano influenza sul sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore”,*

e che lo stesso art.15, inoltre, ne prevede “*l’integrazione o modificazione per:*

- a) gli elementi obbligatori a seguito delle variazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni;*
- b) gli elementi definiti a cura delle Parti con accordo scritto, proposto con formale richiesta dalla parte più diligente.”*

Ne deriva pertanto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b), la necessità di definire preventivamente, congiuntamente tra le Parti e con accordo scritto, le eventuali modifiche derivanti dalle richieste soprariportate; modifiche che dovranno essere approvate dalle rispettive Conferenze dei Sindaci e dalla Regione Lazio.

Questa Segreteria conferma fin d’ora la propria disponibilità in merito, nell’ottica della collaborazione istituzionale ampiamente richiamata anche nella Convenzione quale condizione fondamentale per la corretta attuazione della stessa, ma proprio in tale quadro non può esimersi dal porre all’attenzione che nel mese di settembre 2019 sono stati presentati tre ricorsi contro Regione Lazio, Acea Ato2 Spa e Roma Capitale, per l’annullamento della Determinazione n. G07823 del 10 giugno 2019 con cui è stata rinnovata, a favore del Comune di Roma, la derivazione idrica dalle sorgenti Peschiera – Le Capore. I ricorsi sono stati presentati dai seguenti soggetti facenti parte dell’E.ATO3:

- Comune di Rieti;
- Comune di Casaprota;

oltre al terzo avanzato dall’Associazione Postribù.

Ciò appare in netta contraddizione con lo spirito sopra richiamato, anche alla luce di quanto previsto nella stessa Convenzione in merito a:

- *la volontà delle Parti e della Regione Lazio, attestata dalla sottoscrizione della presente convenzione, di procedere al rapido rilascio del provvedimento di concessione di derivazione del Peschiera – Le Capore in favore dell’avente diritto dell’ATO 2;*
- *che l’E.ATO 3 si impegna a:*
 - d) supportare le attività istruttorie e i rapporti tra il gestore del sistema acquedottistico Peschiera-Le Capore e gli enti competenti, al fine di favorire e ottimizzare tempi e modalità del rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione delle opere ed allo svolgimento dei servizi inerenti il sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore;*
 - e) supportare ogni attività necessaria a garantire all’ATO 2 il flusso della risorsa idrica nella misura risultante dalle concessioni assentite;*

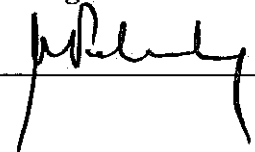
e con particolare riferimento al ruolo esponenziale dell’E.ATO3 nei confronti dei Comuni in esso ricadenti, che hanno approvato la Convenzione medesima.

Si ritiene pertanto che la positiva definizione delle posizioni avverse sulla predetta concessione di derivazione non possa considerarsi avulsa dalla Convenzione in oggetto e da ogni eventuale ipotesi di modifica della stessa, in particolare nel caso di specie che riguarda l'estensione del perimetro di applicazione dei benefici trasferiti da ATO2 ad ATO3.

Ciò premesso, e ritenendo condivisibili e condivise le considerazioni di cui sopra, al fine di poter istruire la questione per la definizione di una bozza di accordo e la successiva eventuale proposizione alla Conferenza dei Sindaci dell'ATO2, si ritiene necessario acquisire da codesto Ente d'Ambito i seguenti ulteriori elementi:

1. una relazione tecnica che dimostri adeguatamente, in attesa del provvedimento regionale di individuazione delle aree di salvaguardia, che il territorio dei Comuni considerati nell'All.1 alla suddetta Decisione 4 bis dell'E.ATO3 sia effettivamente riferibile alle aree di salvaguardia delle sorgenti, ai fini della protezione qualitativa della risorsa concessa al Comune di Roma per il servizio agli utenti dell'ATO2;
2. quanto all'ipotesi di cui all'All. 2 alla Decisione 4 bis dell'E.ATO3, circa l'estensione della utilizzazione dei contributi alla realizzazione degli investimenti di razionalizzazione delle opere di approvvigionamento idrico e di recupero delle perdite fisiche nei territori delimitati, al fine di garantire la protezione quantitativa della risorsa:
una relazione tecnica che riporti e certifichi tutte le fonti di approvvigionamento dei Comuni compresi nel sopracitato All.2, nonché i relativi volumi adottati con i correlati sistemi acquedottistici attualmente in uso per ciascuno di essi, da cui emerge l'uso della risorsa derivata dal Peschiera e fornita da Acea ATO2 nell'ambito dei volumi concessi al Comune di Roma, e quindi l'effettivo e quantificabile risparmio della stessa attraverso le tipologie di intervento ipotizzate, ridestinabile a servizio degli utenti dell'ATO2.

Il Dirigente Responsabile (ad interim)
dott. ing. Massimo Paternostro





Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

Il Segretario Generale

Spett.le Direzione Regionale
Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti
Regione Lazio
Dott. Ing. Mauro Lasagna
Pec: direzioneaquasuolo@regione.lazio.legalmail.it

Milano, 20 ottobre 2017

0034377-20/10/2017
PROT.GENERALE / P

Oggetto: **riscontro a vs. nota 11.10.2017 – esercizio poteri sostitutivi art.152, comma 3, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.**

Facendo seguito alla trasmissione della nota in oggetto con cui Regione Lazio rende noto a questa Autorità di voler esercitare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'art.152, comma 3, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (di seguito: Codice Ambiente) nei confronti dell'Ente ATO 2 Lazio Centrale – Roma (di seguito: ATO 2) per la mancata sottoscrizione da parte di questi della convenzione per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore, si desidera con la presente precisare quanto segue.

La norma del Codice dell'Ambiente richiamata prevede che: "1. L'ente di governo dell'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione. 2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante

Milano piazza Cavour, 5
tel (+39) 02 65565 1
fax (+39) 02 65565 266

Roma via dei Crociferi, 19
tel (+39) 06 697914.1
fax (+39) 06 697914 44

info@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

nomina di un commissario «ad acta». Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario «ad acta». 4. L'ente di governo dell'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione».

Nel caso di specie, dalla documentazione trasmessa, risulta che venga in rilievo non già una convenzione che disciplini il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art.151 del Codice Ambiente, in relazione alla quale l'Autorità definisce la convenzione tipo, in forza dell'art.151, comma 2, del Codice ambiente e dell'art. 3, comma 1, lett.b) del DPCM 20 luglio 2012. quanto invece uno strumento convenzionale che regoli i rapporti tra i soggetti competenti per due ATO del territorio regionale in ordine all'interferenza idraulica di un sistema acquedottistico.

Inoltre nel caso come così rappresentato, essendo l'inadempienza all'obbligo individuabile in capo non al gestore del servizio idrico integrato, ma al soggetto corrispondente all'ente di governo dell'ambito, rimangono da approfondire le ragioni di ascrivibilità della fattispecie *de quo* all'ambito di applicazione dell'art.152 Codice Ambiente.

Pertanto con riferimento all'oggetto della vostra richiesta di formulazione di osservazioni da riscontrare, tra l'altro, entro il termine stringente di cinque giorni – tempistica non rinvenibile in alcun tipo di previsione legislativa del Codice dell'Ambiente né del DPCM 20 luglio 2012 – la scrivente Autorità desidera, con la presente, soffermarsi su alcuni elementi attinenti alle proprie competenze di regolazione e controllo del servizio idrico integrato.

Si ritiene doveroso evidenziare che, dall'esame della documentazione trasmessa, sono emersi dei profili di incongruenza con le previsioni della regolazione, ancorché nei provvedimenti regionali trasmessi fossero citate le deliberazioni dell'Autorità recanti la metodologia tariffaria per il primo e il secondo periodo regolatorio (rispettivamente deliberazione 643/2013/R/idr e deliberazione 664/2015/R/idr).

In particolare, nello Schema di Convenzione obbligatoria per la gestione dell'interferenza idraulica del sistema acquedottistico Peschiera, l'articolo 9, comma 2, individua tra gli obblighi in capo all'ATO 2:

- l'inserimento “nel proprio Piano d'Ambito, laddove non presenti, [de]i seguenti costi operativi: canoni di concessione di derivazione; indennizzi per mancata produzione di energia elettrica, finché dovuti, derivanti dalle concessioni di derivazione; esercizio e manutenzione ordinaria del sistema acquedottistico Peschiera-Capore dalla captazione ai punti di consegna della risorsa idrica all'ATO 3” (lettera e));



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

- la previsione "nei piani tariffari di ATO 2, come componenti di costo riferite ai costi ambientali e della risorsa, [dei] canoni da erogare ad ATO 3 in base ai successivi punti g), h), i)" (lettera f)).

Al riguardo si rammenta che i contenuti del Piano d'Ambito - e il relativo aggiornamento - sono espressamente disciplinati dalla convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/idr, disponendo in particolare che il Piano economico finanziario (PEF) - quale atto che, insieme alla Ricognizione delle infrastrutture, al Programma degli interventi (PdI) e al Modello gestionale e organizzativo, costituisce il Piano d'Ambito - prevede, "nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI (...), l'andamento dei costi di gestione e di investimento (...), nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI". A titolo esemplificativo, i citati "indennizzi per mancata produzione di energia elettrica, finché dovuti, derivanti dalle concessioni di derivazione" - che, sulla base dello Schema di Convenzione obbligatoria, dovrebbero essere annoverati tra i costi operativi - non sembrerebbero riconducibili ad alcuna componente di costo che la vigente regolazione ammette al riconoscimento tariffario nel settore idrico.

Inoltre, con riferimento ai canoni da erogare ad ATO 3 secondo le previsioni di cui al comma 9.2, lettere f), g), h), i) dello Schema di Convenzione obbligatoria in parola, appare necessario precisare quanto segue. In ordine all'individuazione di costi ambientali e della risorsa nei diversi settori che impiegano la risorsa idrica, rilevano le Linee Guida definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 24 Febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto il "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua". Per quanto di competenza dell'Autorità in ordine al riconoscimento in tariffa dei costi relativi al Servizio Idrico Integrato, si segnala che la deliberazione 664/2015/R/idr prevede che la componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa sia valorizzata, tra l'altro, esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa. Tale destinazione sarà poi verificata *ex post* nell'ambito delle attività di controllo e acquisizione di dati. Da questa impostazione deriva quindi che la valorizzazione, tra i costi ambientali e della risorsa, del canone in discorso, possa avvenire



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

soltanto con riferimento ai costi riconducibili a misure di "tutela quali-quantitativa della risorsa idrica" afferenti esclusivamente il Servizio Idrico Integrato.

Pertanto, senza entrare nel merito della congruità della quantificazione dei "canoni da erogare ad ATO 3", nello Schema di Convenzione obbligatoria si rinvennero disposizioni da cui non appare chiaro se le tariffe applicate agli utenti dell'ATO 2 siano destinate alla copertura dei soli costi (in particolare, costi ambientali e della risorsa) riconducibili all'erogazione del servizio nell'ATO 2. Infatti, dalla lettura del citato Schema di Convenzione, vengono in rilievo le seguenti previsioni:

- "tutti gli importi dovuti da ATO 2 ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera g), h) ed i) sono destinati ad investimenti di salvaguardia ambientale e di valorizzazione delle risorse idriche in attuazione del Piano d'Ambito di ATO 3" (articolo 11);
- "l'ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizza, per il tramite del Gestore [Acqua Pubblica Sabina S.p.A.], con le modalità previste all'art. 11, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico integrato, indicate dal Piano d'Ambito ovvero le compensazioni per maggiori costi ambientali a tutela della risorsa a favore dei territori e delle popolazioni" (articolo 9, comma 2, lett. g));
- le somme corrisposte a titolo transattivo da ATO 2 "sono destinate a coprire opere e lavori, in conformità con il Piano d'Ambito, da realizzare dal Gestore, oggi Acqua Pubblica Sabina S.p.A., in favore di quei comuni e quei territori che non hanno sottoscritto le Convenzioni con la ACEA S.p.A. e ACEA ATO 2 S.p.A." (articolo 9, comma 2, lett. i)).

Fermo restando che, come stabilmente previsto dalla regolazione, i costi efficienti di esercizio e di investimento per la gestione del servizio nell'ATO 3 debbano trovare copertura nella tariffa applicata agli utenti ricadenti nel medesimo territorio, in ossequio al nesso di corrispettività tra il Programma degli interventi contenuto nel Piano d'Ambito dell'ATO3 e la relativa tariffa, si richiede all'Amministrazione in indirizzo di chiarire la natura degli oneri ricompresi nei canoni che l'ATO 2 è chiamata a corrispondere e a qualificare come costi ambientali e della risorsa, da considerare eventualmente ammissibili in quanto non afferenti al servizio idrico integrato erogato nell'ATO 3.

Si chiede, inoltre, di fornire maggiori dettagli con riferimento all'impegno previsto per l'ATO 2 di "riconoscere all'ATO 3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2, a decorrere dal 1 gennaio 2016, [un] ulteriore importo, (...) in funzione di particolari esigenze di investimento o emergenze gestionali relative alle aree di salvaguardia" (articolo 9, comma 2, lett. h), del richiamato Schema di convenzione).

Infine, per quanto concerne la previsione - recata dall'articolo 10 dello Schema di convenzione obbligatoria - di applicare il "tasso di interesse di riferimento K_m , specificato all'art. 17 del MTI-2" nel caso in cui l'ATO 2 si avvallesse della possibilità di dilazionare il



Autorità per l'energia elettrica il gas
e il sistema idrico

versamento dei canoni per un periodo maggiore di quello espressamente previsto, si ritiene opportuno segnalare che la regolazione tariffaria vigente non prevede la copertura dell'onere derivante dall'applicazione di un tasso di interesse su partite rinviate alle annualità successive.

Cordiali saluti,

Giandomenico Manzo

ACEA ATO2 SpA

**Segreteria Tecnico Operativa
ATO2 Lazio Centrale – Roma**
c.a. Massimo Paternostro
stoato2roma@pec.ato2roma.it

Roma 25/06/2020
Prot. 238811/P

Oggetto: Riscontro Nota N. 0001472/20 del 23/06/2020

Fermo restando gli indirizzi forniti dall'ARERA con nota 34377 del 20/10/2017, il Gestore non formula alcuna osservazione, per quanto di propria competenza, in merito alla Memoria Tecnica dell'E.ATO3 allegata alla nota in oggetto.

Per mera completezza, si segnala l'errato posizionamento di opere di captazione nei Comuni di Castelnuovo di Farfa e Salisano.

Il Presidente

Claudio Cosentino




Roma, 31/07/2020

Alla STO
dell'E.ATO2

fpc 2625/2019

Oggetto: Convenzione obbligatoria per la gestione idraulica del sistema acquedottistico Peschiera
– Le Capore sottoscritta il 2/02/2018 – decisione 4bis/2018 Conf. Sindaci E.ATO3:
richiesta di modifica della Convenzione – richiesta parere

E' stata formulata per le vie brevi richiesta di parere in merito alla (nuova) istanza di modifica della Convenzione in oggetto proposta dalla Conferenza dei Sindaci dell'E.ATO3 con decisione n.4bis/2018.

Poiché questo Ufficio non ha competenze tecniche in merito al contenuto della proposta, il parere verrà reso esclusivamente in riferimento alla ammissibilità dell'istanza ed alla metodologia che la Convenzione prescrive per l'adozione delle modifiche richieste.

Si rileva, in ogni caso ed in via preliminare, che E.ATO3 precisa nella nota prot.618 del 2/7/2018 che *"l'estensione funzionale e territoriale richiesta non comporta costi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla Convenzione approvata"* ma analoga disposizione non è contenuta nella decisione n.4bis/2018.

Questa Avvocatura ha già espresso il proprio parere in appunto condiviso e poi trasfuso nella nota di codesta STO prot.2676 del 14/11/2019 e ritiene, quanto alla metodologia da seguire ove la Conferenza si determini per l'adozione del nuovo testo, di richiamare quanto già dedotto ai punti 11/13 del proprio parere n.1090/2018 (prot. CMRC 82018-0122258 - 2018-07-24) in merito alla prima richiesta (poi accolta) di modifica, parere che per pronto riscontro qui si allega.

L'Ufficio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Avv. Giovanna DE MAIO

Tel: 06/67662372 – fax 06/67662296

Mob: 347/1250012

Email: g.demaio@cittametropolitanaroma.gov.it





Roma, 13/07/2018

Alla STO
dell'E.ATO2

Parere 1090/2018

Oggetto: Convenzione obbligatoria per la gestione idraulica del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore sottoscritta il 2/02/2018 – decisione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia dell'ATO3 n.4 del 19/06/2018 - modifica unilaterale dell'art.9 comma 3 della Convenzione – richiesta parere

E' pervenuta in data 4/07/2015 la richiesta di parere formulata da codesta STO in merito a modifica unilaterale che la Conferenza dei Sindaci dell'ATO3 ritiene di voler apportare all'art.9 comma 3 della Convenzione in oggetto, che, nell'attuale formulazione, prevede che *“gli importi di cui alla presente convenzione sono corrisposti da ACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO 3, in una specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all'Amministrazione provinciale”*.

In forza di decisione n.4 del 19/06/2018, ATO3 intende modificare il citato comma nel senso di prevedere che gli importi vengano versati direttamente da Acea ATO2 ad Acqua pubblica Sabina *“in analogia a quanto previsto dall'art.1 comma 609 lett.c) della Legge n.190/2014”*.

Con la nota citata, codesta STO pone a questa Avvocatura triplice quesito:

“se la modifica unilaterale proposta dall'E.ATO 3 di Rieti:

- 1. sia, con riferimento all'art. 1, comma 609 lettera c) della legge 190/2014 richiamato dalla decisione n. 4 dell'ATO 3, legittima;*
- 2. possa essere condivisa ed accettata senza una conferma della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 di Roma ed un assenso della Regione Lazio a norma dell'art. 13 della convenzione;*
- 3. e quali siano le controindicazioni connesse all'eventuale adozione della modifica proposta”*.

Prima di rispondere ai quesiti, si ritiene necessaria una breve ricostruzione dei punti fondamentali della Convenzione in oggetto, sottoscritta in data 2/02/2018.

1. Prevede l'art.14 *“Efficacia e durata della convenzione”*, al comma 2, che *“il pagamento da parte del Gestore del S.I.I. di ATO 2 degli importi di cui all'art. 8 è subordinato alla approvazione da parte dell'ARERA - Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (già Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico) dei piani tariffari predisposti da ATO 2 e sarà effettuato nei limiti di quanto riconosciuto ed approvato dall'Autorità stessa”*.

In assenza (ed in attesa) dell'approvazione da parte dell'ARERA, quindi, nessun pagamento può essere effettuato.

2. Prevede, inoltre, l'art.9 *"Modalità di erogazione degli importi"*, al comma 3, che *"gli importi di cui alla presente convenzione sono corrisposti da ACEA ATO 2 S.p.A. ad ATO 3, in una specifica contabilità autonoma e distinta rispetto all'Amministrazione provinciale"*. E' chiara la volontà delle parti, come emersa in sede di trattative cui la STO ATO3 ha costantemente partecipato, di disporre il versamento delle somme non in favore di APS ma esclusivamente dell'Ente d'Ambito 3 al quale compete, per previsione normativa e contrattuale, di disporre i pagamenti, ove dovuti e previo controllo, al suo Gestore.
3. La previsione dell'art.9 è peraltro completata dal disposto del comma 2 dell'art.8 della medesima Convenzione: *"l'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, direttamente e/o per il tramite del proprio Gestore del S.I.I., ad assumere obbligazioni, entro il 31 dicembre 2019, per un importo pari a totale delle somme di cui comma 5, lettera g), punto i) del presente articolo, relative agli anni 2018-2019"*. Poiché le parti hanno contemplato la possibilità per l'Ente d'Ambito 3 di assumere *"direttamente e/o per il tramite del proprio gestore del S.I.I."* obbligazioni entro il 31/12/2019 per un importo corrispondente alla somma prevista dal comma 5 lett. g punto 1), cioè quella il cui pagamento ora la STO di ATO3 reclama, è palese come il versamento dell'importo non possa che avvenire in capo all'E.ATO3 che deciderà poi se assumere impegni economici finanziari in via diretta o delegarne in tutto o parte l'esecuzione al suo Gestore.
4. A chiusura della procedura come sopra prevista, si rammenta che il correlativo comma 5 lett.g) del medesimo art.8 pone in capo all'E.ATO2 l'impegno a *"riconoscere annualmente all'ATO3, per il tramite del Gestore del S.I.I. dell'ATO 2: i. l'importo onnicomprensivo di euro 7.000.000,00 (settemilioni), oltre eventuale IVA, per ciascuna delle annualità 2018 e 2019 (euro 14.000.000,00 (quattordicimilioni) nel biennio)"*.
5. Nessuna previsione, al contrario, prevede o consente il versamento diretto di somme da E.ATO2 (o Acea ATO2 quale suo Gestore) al Gestore dell'ATO3.

Così ricostruito il quadro della disciplina che E.ATO2 e E.ATO3 hanno voluto consapevolmente dettare per definire le reciproche obbligazioni, è chiaro come la STO di ATO3 non possa richiedere il versamento diretto delle somme portate dal richiamato art.8 comma 5 in favore di APS. E ciò neppure come conseguenza della decisione n.4 assunta dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell'ATO3 in data 19/06/2018: si tratta, infatti, di modifica unilaterale ad atto bilaterale, quindi in alcun modo obbligatoria per l'E.ATO2.

6. Nulla rileva, ai fini che qui interessano, quanto disposto dall'art.1 comma 609 lett.c) della Legge 190/2014 la cui applicazione analogica viene richiamata nella decisione n.4/2018 della Conferenza dei Sindaci dell'ATO3.
7. Tale norma, come è noto, ha sostituito il comma 4 dell' articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevedendo che *"fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui*

l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria».

8. La Convenzione sottoscritta dai due ATO ha natura di accordo tra due PA ex art.15 della Legge n.241/90, accordo la cui disciplina è contenuta, oltre che nelle norme dettate tra le parti, nei *“principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti”*, in virtù del rimando che lo stesso art.15 comma 2 fa al comma 2 dell'art.11 della Legge n.241/90.

9. All'interno del codice civile, l'eterointegrazione normativa del contratto è disciplinata dall'art.1339 del codice civile, il quale, però, prevede l'inserzione di clausole imposte dalla legge in sostituzione delle clausole contrattuali difformi soltanto nel caso cui, in base al testo e allo spirito delle norme speciali, esse siano tali da implicare l'invalidità delle contrarie clausole contrattuali.

10. E tale non è il richiamato art.1 comma 609 lett.c) della Legge n.190/2014 che prevede un caso del tutto difforme, così da non rientrare nell'ipotesi disciplinata dal richiamato art.1339 c.c.

Si tratta, quindi, di modifica su base volontaria che, come tale, necessità dell'incontro della volontà delle due parti non tollerando una modifica unilaterale.

In questi termini si ritiene, quindi, di rispondere al quesito n.1

11. La stessa Convenzione prevede, peraltro, all'art.15 le modalità da seguire in caso di necessaria (o volontaria) integrazione o modifica delle sue previsioni, distinguendo tra *“a) gli elementi obbligatori a seguito delle variazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modificazioni; b) gli elementi definiti a cura delle Parti con accordo scritto, proposto con formale richiesta dalla parte più diligente”*.

12. Volendo quindi procedere ad una modifica della Convenzione, si può ritenere che la delibera della Conferenza dei Sindaci dell'ATO3 sul punto possa assumere valore di proposta di modifica della Convenzione ex art.15 comma 1 lett.b della Convenzione stessa, coinvolgendo ovviamente la Regione Lazio in ragione della natura dello schema di delibera di soluzione dell'interferenza. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art.7 della L.R. Lazio n.6 del 22/01/1996, *“le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta Regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Autorità d'ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che devono essere stipulate tra le Autorità d'ambito interessate”*.

13. E, si conviene con codesta STO, la proposta di modifica assentita dalla Regione deve poi essere sottoposta all'assenso della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2, in quanto unico organo legittimato ad adottare (e modificare) la Convenzione.

In questi termini si ritiene, quindi, di rispondere al quesito n.2

14. In sede di stesura della bozza di Convenzione, le parti convennero, e la Regione ribadì, la necessità che il versamento delle somme portate dalla Convenzione stessa intervenisse esclusivamente in favore dell'Ente d'Ambito e non direttamente al suo Gestore.

15. Le ragioni di tale scelta furono (e sono) molteplici: in primo luogo, la natura instabile del rapporto concessorio con il Gestore, instabilità che non viene meno solo in ragione della

prevista durata dell'affidamento, potendo questo essere risolto sia in ragione di inadempimento che di problemi societari.

In secondo luogo, per le necessarie attività di controllo che l'Ente d'Ambito è chiamato a svolgere prima e durante ogni fase del pagamento così come previsto dal TU Ambiente ed, espressamente, dalla Convenzione che, si rammenta, dispone all'art.12 *"Vigilanza e controllo dell'attività affidata ai gestori"* che *"1. Le Parti vigilano e controllano, mediante il coordinamento delle Segreterie Tecnico Operative, sugli interventi e sull'attività esercitata dai gestori del Servizio Idrico Integrato dei due ambiti, per la parte relativa all'interferenza regolata dalla presente convenzione ed in particolare sulla corretta esecuzione degli obblighi previsti al precedente articolo 8. 2. In particolare E.ATO 3, per il tramite della Segreteria Tecnico Operativa, è responsabile dell'attuazione degli investimenti attuativi del Piano d'Ambito, effettuati dal Gestore del S.I.I."*.

A ciò si aggiunga che la Convenzione prevede che l'Ente d'Ambito possa assumere obbligazioni in via diretta, con la conseguenza che in via diretta potrebbe utilizzare le somme portate dalla Convenzione: dispone, infatti, l'art.8, rispettivamente, ai commi 2 e 9 che *"2. L'E.ATO 3 è legittimato, inoltre, direttamente e/o per il tramite del proprio Gestore del S.I.I., ad assumere obbligazioni, entro il 31 dicembre 2019, per un importo pari a totale delle somme di cui comma 5, lettera g), punto i) del presente articolo, relative agli anni 2018-2019". "9. L'E.ATO 3, in esecuzione del presente atto, realizza, direttamente e/o per il tramite del Gestore, con le modalità previste all'art. 10, le opere igienico sanitarie del Servizio Idrico integrato, indicate dal Piano d'Ambito"*.

Ed ancora: il Gestore, in quanto Società pubblica e diversamente dall'Ente d'Ambito, è soggetta a fallimento ed alle relative azioni, anche revocatorie, con la conseguenza che le somme oggetto di Convenzione, pur se aventi a monte un vincolo di destinazione, potrebbero cadere nella massa creditoria del fallimento, con ciò venendo meno le ragioni di tutela delle aree di salvaguardia che hanno indotto l'Ente d'Ambito a sottoscrivere la Convenzione.

In ultimo, non si comprende – ma sotto tale profilo tecnico ogni valutazione è rimessa alla maggior competenza di codesto Ente d'Ambito – come il versamento diretto delle somme al Gestore si relazionerebbe con la redazione della Tariffa dell'ATO3 e con le relative riduzioni che l'Ente d'Ambito è chiamato ad effettuare.

In sintesi, in risposta al quesito n.3, si ritiene opportuno che venga redatta nota tecnico-esplicativa per la Conferenza in cui, accanto alle ragioni della modifica, come espresse da E.ATO3 con la Decisione n.4/2018, vengano riportate le ragioni contrarie come su espresse se condivise da codesta STO.

L'Avvocatura resta a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento.

L'Avvocato incaricato

Avv. Giovanna DE MAIO

Tel: 06/ [REDACTED] fax 06/ [REDACTED]

Mob: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Il Capo dell'Avvocatura
Avv. Massimiliano SIENI